



Norme Sportive Antidoping
**Documento tecnico attuativo del Programma Mondiale
Antidoping WADA**

**Codice Mondiale Antidoping
Standard Internazionali
Disciplinari e Istruzioni operative**

APPROVATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI
CON DELIBERAZIONE N°1311 DEL 30 GIUGNO 2005
E SUCCESSIVE MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI
APPROVATE DALLA GIUNTA NAZIONALE DEL CONI
CON DELIBERAZIONE N° 490 DEL 1° DICEMBRE 2008 E CON
DELIBERA PRESIDENZIALE N°170/74 DEL 23 DICEMBRE 2008 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
APPROVATE DALLA GIUNTA NAZIONALE DEL CONI CON
DELIBERA N. 260 DEL 28 LUGLIO 2009

<http://www.coni.it/antidoping>

INDICE

| | | |
|-------------|---|-----|
| PREMESSA | | 1 |
| ARTICOLO 1 | DEFINIZIONE DI DOPING | 6 |
| ARTICOLO 2 | VIOLAZIONI DEL CODICE MONDIALE ANTIDOPING | 6 |
| ARTICOLO 3 | ALTRE VIOLAZIONI DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING..... | 8 |
| ARTICOLO 4 | PROVE DI DOPING ONERE DELLA PROVA | 9 |
| ARTICOLO 5 | LISTA DELLE SOSTANZE E DEI METODI PROIBITI ESENZIONI A FINI TERAPEUTICI..... | 10 |
| ARTICOLO 6 | COMPETENZA DEL CONI-NADO | 11 |
| ARTICOLO 7 | OBBLIGHI | 11 |
| ARTICOLO 8 | DISPOSIZIONI FINALI..... | 12 |
| APPENDICE A | DEFINIZIONI | 13 |
| APPENDICE B | COMITATO PER I CONTROLLI ANTIDOPING (CCA) | 21 |
| APPENDICE C | ISTRUZIONI OPERATIVE RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RISULTATI..... | 74 |
| APPENDICE D | COMITATO PER LE ESENZIONI A FINI TERAPEUTICI (CEFT) | 80 |
| APPENDICE E | UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING (UPA) | 96 |
| APPENDICE F | PROCEDIMENTO DISCIPLINARE ED ISTRUZIONI OPERATIVE RELATIVE ALL'ATTIVITA' DELL'UPA..... | 99 |
| APPENDICE G | TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING (TNA) | 103 |
| APPENDICE H | ISTRUZIONI OPERATIVE DEL TNA..... | 106 |
| APPENDICE I | STANDARD INTERNAZIONALI WADA | 113 |
| APPENDICE L | APPENDICI FEDERALI..... | 114 |
| APPENDICE M | INFORMATIVA..... | 115 |
| APPENDICE N | TABELLA ECONOMICA | 122 |

Le presenti Norme Sportive Antidoping sono il documento tecnico attuativo del Codice WADA 2009 (di seguito Codice WADA), consultabile sul sito www.wada-ama.org

- i. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ("CONI"), emanazione del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), è l'Ente pubblico che cura in Italia l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, nonché l'adozione di misure di prevenzione e repressione del doping nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

Il CONI, Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e delle Discipline Sportive Associate (DSA), ha adottato il Codice della World Anti-Doping Agency ("WADA") ed è in Italia l'Organizzazione antidoping nazionale ("NADO") riconosciuta dalla WADA.

La NADO è l'ente nazionale al quale compete la massima autorità e responsabilità in materia di adozione e attuazione delle *Norme Sportive Antidoping*, ivi comprese la direzione dei prelievi dei campioni, la gestione dei risultati dei test e la conduzione dei dibattimenti.

Il CONI-NADO:

a) adotta ed attua politiche e regolamenti antidoping che siano conformi al *Codice*;

b) esige, quale condizione per l'affiliazione o il riconoscimento, che le politiche ed i regolamenti antidoping delle Federazioni Nazionali siano conformi alle vigenti disposizioni del *Codice*;

c) esige, quale condizione per partecipare ai Giochi Olimpici ed ai Giochi Paralimpici che gli *Atleti* non regolarmente iscritti ad una Federazione Nazionale si rendano disponibili per il prelievo dei *campioni* biologici e forniscano regolarmente informazioni precise ed aggiornate sulla loro reperibilità nell'ambito dei *nominativi registrati per i controlli* (RTP) nel corso dell'anno precedente ai Giochi Olimpici ed ai Giochi Paralimpici;

d) esige, quale condizione per tale partecipazione, che ciascuna delle proprie Federazioni Nazionali stabilisca delle norme che impongano a ciascun membro del *personale di supporto degli Atleti* che partecipa in qualità di allenatore, preparatore, dirigente, addetto alla squadra, ufficiale, personale medico o paramedico in una *competizione* o in un'attività autorizzata oppure organizzata da una Federazione Nazionale o da una delle organizzazioni ad essa affiliate il rispetto del regolamento antidoping in conformità al *Codice*;

e) trattiene per intero o in parte i finanziamenti, per tutto il periodo della *squalifica*, agli *Atleti* o al *personale di supporto degli Atleti* che hanno violato il regolamento antidoping;

f) trattiene per intero o in parte i finanziamenti alle Federazioni Nazionali affiliate o riconosciute che non operino in conformità con il *Codice*;

g) persegue in modo vigoroso tutte le potenziali violazioni del regolamento antidoping nell'ambito della propria giurisdizione, anche effettuando indagini per stabilire se il *personale di supporto degli Atleti* o altre *Person*e possano essere state coinvolte in ciascun caso di doping;

h) promuove le ricerche e la formazione nel settore dell'antidoping;

i) collabora con le organizzazioni e le agenzie nazionali competenti, nonché con le altre *Organizzazioni antidoping*, incoraggiando l'esecuzione di controlli reciproci.

ii. Le *Norme Sportive Antidoping* italiane, adottate dal CONI-NADO quali uniche regole antidoping nell'ambito dell'ordinamento sportivo italiano, analogamente ai regolamenti di gara, sono norme che concorrono a disciplinare le situazioni in cui si svolge l'attività sportiva. Gli affiliati, i tesserati ed i licenziati, ivi compresi gli Atleti Minori, con la sottoscrizione del tesseramento e del consenso informato, per questi ultimi anche da parte dell'esercente la potestà genitoriale, accettano queste Norme per partecipare alle attività sportive. Le *Norme Sportive Antidoping* italiane sono altresì cogenti per tutti gli Atleti italiani non tesserati alle FSN o alle DSA, ma inseriti nell'RTP ovvero per tutti quei soggetti sui quali il CONI-NADO ha giurisdizione.

iii. Le *Norme Sportive Antidoping* non sono subordinate né vincolate ai requisiti e ai criteri giuridici vigenti in materia di procedura penale o di diritto del lavoro.

iv. Per l'espletamento dei suoi compiti, anche in materia di formazione e ricerche antidoping di cui agli articoli 18, 19 e 20.5.4 del Codice WADA, il CONI- NADO si avvale strumentalmente:

iv.i della "*CONI Servizi S.p.A.*", che - a mezzo di una propria struttura denominata Ufficio Antidoping - dispone delle risorse necessarie per il funzionamento ed il collegamento degli Organismi operanti nell'ambito delle attività antidoping ed assicura i rapporti con gli Enti preposti nel settore a livello nazionale ed internazionale;

iv.ii della Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), che - unico ente nazionale riconosciuto quale membro della Federazione Internazionale di Medicina dello Sport (FIMS), riconosciuta dal CIO, e dalla Federazione Europea di Medicina dello Sport (EFSM) - assicura:

- a) il controllo antidoping, anche per mezzo dei propri Ispettori Medici DCO - che a complemento del relativo processo di formazione e di certificazione ed accreditamento in conformità alla norma ISO/IEC 17024/2003, al Programma Mondiale Antidoping WADA ed alle vigenti Convenzioni contro il doping del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO, relative appendici e protocolli, siano stati iscritti in un apposito Elenco approvato ed aggiornato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I - designati per le sessioni di prelievo e del proprio Laboratorio di Roma accreditato WADA ;
- b) la divulgazione delle conoscenze medico sportive nel mondo dello sport, provvedendo altresì alla formazione continua dei Medici, nel rispetto delle norme per l'Educazione Continua in Medicina (E.C.M.);
- c) le migliori condizioni, sotto l'aspetto medico sanitario, per svolgere l'attività sportiva con beneficio e senza danno per la salute.

v. Le *Norme Sportive Antidoping* adottate dal CONI-NADO, con la loro pubblicazione sul sito internet (www.coni.it), trovano

immediata applicazione per le FSN/DSA ovvero per tutti quei soggetti sui quali il CONI-NADO ha giurisdizione. E' fatto obbligo alle FSN ed alle DSA di provvedere a quanto necessario per consentire la massima divulgazione delle *Norme Sportive Antidoping*, con particolare riguardo agli Atleti, al Personale di supporto degli atleti ed alle Società Sportive. Le FSN/DSA comunicano al CONI-NADO i nominativi dei dipendenti, dei responsabili federali, dei componenti del Settore Sanitario Federale incaricati dell'interazione con le strutture antidoping del CONI-NADO. Ai fini di cui all'articolo 2.1 del Codice WADA, i campioni prelevati durante le sessioni antidoping a tutti gli atleti sotto la giurisdizione del CONI-NADO devono essere analizzati solo nei Laboratori accreditati WADA o come altrimenti approvati dalla WADA. Il CONI-NADO prioritariamente si rivolgerà al Laboratorio di Roma accreditato WADA ovvero ad altri Laboratori accreditati WADA o come altrimenti approvati dalla WADA individuati per il tramite della FMSI.

vi.A tal fine il CONI-NADO ha costituito:

vi.i. il Comitato per i controlli antidoping ("CCA") quale organismo indipendente, che provvede, nel rispetto degli Standard Internazionali, all'esecuzione dei controlli antidoping di cui all'articolo 5 del Codice WADA, in considerazione che per le *Norme Sportive Antidoping* italiane la pianificazione della distribuzione dei controlli antidoping e i relativi Standard Internazionali sono quelli definiti dall'Articolo 5 del Codice WADA;

vi.ii il Comitato per le esenzioni a fini terapeutici ("CEFT") quale organismo indipendente, che provvede in posizione di piena autonomia di giudizio, nel rispetto degli Standard Internazionali, ai compiti di cui all'art. 4 del Codice WADA, in considerazione che per le *Norme Sportive Antidoping* italiane le regole per la pubblicazione e la revisione della Lista delle sostanze e metodi proibiti (*Lista*), le sostanze e metodi proibiti contenuti nella *Lista*, i criteri per l'inclusione delle sostanze e i metodi nella *Lista*, l'uso terapeutico, il programma di monitoraggio e i relativi Standard Internazionali, il dovere di riconoscimento delle esenzioni a fini terapeutici di altri *Firmatari* sono quelli definiti dall'Articolo 4 e dall'art.15.4 del Codice WADA;

vi.iii l'Ufficio di Procura Antidoping ("UPA"), organismo indipendente di Giustizia, che agisce in posizione di piena autonomia di giudizio, deputato a compiere la gestione dei risultati di cui all'art. 7 del Codice WADA ed in via esclusiva tutti gli atti necessari per l'accertamento delle responsabilità dei soggetti che abbiano posto in essere un qualunque comportamento vietato dalle *Norme Sportive Antidoping* sui quali il CONI-NADO ha giurisdizione, come a titolo esemplificativo:

- a. tesserati alle FSN/DSA;
- b. non tesserati ad alcuna FSN/DSA ovvero a Federazioni Sportive di altri Stati, per i quali può essere richiesta l'emanazione di provvedimenti cautelativi, anche al fine di impedire reiterazioni;
- c. Atleti italiani non tesserati a FSN/DSA, ma inseriti nell'RTP.

L'Ufficio di Procura Antidoping, regolamentato da un Disciplinare e da apposite Istruzioni operative, per il perseguimento delle proprie

finalità istituzionali è altresì legittimato a richiedere al CONI-NADO la stipula di appositi Protocolli d'intesa con l'Autorità Giudiziaria;

- vi.iv** il Tribunale Nazionale Antidoping ("TNA"), organismo indipendente di Giustizia, che agisce in posizione di piena autonomia di giudizio, con lo scopo di assicurare il primo grado di giudizio in materia di violazione delle *Norme Sportive Antidoping* ovvero di perseguire l'obiettivo della maggiore omogeneità possibile giudicando in secondo grado sulle decisioni in materia di doping adottate nel previsto unico grado di giustizia sportiva federale per le sole violazioni riferite ai controlli disposti dalla Commissione Ministeriale di cui alla legge 376/2000 sugli Atleti tesserati alle FSN/DSA. Per le sole violazioni riferite ai controlli disposti dalla Commissione Ministeriale di cui alla legge 376/2000, le FSN/DSA devono attribuire al proprio Organismo giudicante, competente a giudicare in ultima istanza sulle impugnazioni avverso le decisioni dei propri Organismi Giudicanti, la competenza di primo grado in materia di violazione delle *Norme Sportive Antidoping*. Completato il procedimento innanzi al TNA, è possibile presentare appello esclusivamente al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna (TAS). Per i soggetti giudicati in primo ed unico grado dal TNA, anche in ottemperanza all'art. 13.2.1. del Codice WADA ed in virtù del principio del doppio grado di giurisdizione contemplato dall'art. 3.5 dei Principi di Giustizia Sportiva approvati dal CONI, è possibile presentare appello esclusivamente al TAS.
- vii.** Per lo svolgimento della pratica sportiva da parte della popolazione disabile, il CONI-NADO delega al Comitato Italiano Paralimpico – di cui alla legge 15 luglio 2003, n. 189 ed al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 aprile 2004 - le incombenze inerenti alla esecuzione dei controlli antidoping ed alle esenzioni a fini terapeutici, ferme restando la competenza dell'UPA in materia disciplinare e quella del TNA, secondo quanto previsto dal precedente punto vi.iv.
- viii.** Con provvedimento del Segretario Generale del CONI possono essere emanate istruzioni per la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi di attività antidoping.
- ix.** Per le *Norme Sportive Antidoping* italiane:
- a) la materia delle modalità di analisi dei campioni biologici sono quelle definite dall'Articolo 6 del Codice WADA;
 - b) la materia delle modalità di gestione dei risultati sono quelle definite dall'Articolo 7 del Codice WADA;
 - c) la materia del diritto ad un equo dibattimento è definita dall'Articolo 8 del Codice WADA;
 - d) la materia di invalidazione automatica dei risultati individuali è definita dall'art. 9 del Codice WADA;
 - e) la materia delle sanzioni individuali è definita dall'art. 10 del Codice WADA, ferme restando le speciali disposizioni per le violazioni di cui al successivo articolo 3;
 - f) la materia delle conseguenze per le squadre è definita dall'art. 11 del Codice WADA;
 - g) la materia delle conseguenze contro gli organismi sportivi è definita dall'art. 12 del Codice WADA;
 - h) la materia degli appelli è definita dall'art. 13 del Codice WADA. È possibile presentare appello al Tribunale Arbitrale

dello Sport (TAS) solo dopo avere completato il procedimento innanzi al TNA;

- i) le materie della riservatezza e della rendicontazione sono definite dall'art. 14 del Codice WADA. I componenti, gli incaricati ed i consulenti delle strutture ed il personale del CONI-NADO, delle FSN/DSA preposte all'attività antidoping ovvero i componenti ed i consulenti degli organi di giustizia sono obbligati a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente agli argomenti trattati e alle procedure previste dalle *Norme Sportive Antidoping*, nonché al rispetto del Codice Etico della CONI Servizi SpA;
- j) la materia della definizione delle responsabilità per i controlli antidoping e del mutuo riconoscimento è definita dall'art. 15 del Codice. Il CONI-NADO può stipulare appositi Protocolli d'intesa con la WADA e con le Organizzazioni Antidoping da questa riconosciute, al fine di ottimizzare la cooperazione in materia di controlli antidoping su eventi sportivi internazionali che si tengono in Italia. Gli altri *Firmatari* sono responsabili per i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica italiana di situazioni giuridiche connesse alla loro attività antidoping, quali a titolo esemplificativo l'esecuzione dei controlli, le esenzioni a fini terapeutici, i risultati e la loro gestione, i risultati dei dibattimenti o le altre deliberazioni e determinazioni dagli stessi adottati;
- k) la materia dei controlli antidoping per animali che partecipano alle competizioni sportive è definita dall'art. 16 del Codice WADA;
- l) la materia delle prescrizioni è definita dall'art. 17 del Codice WADA;
- m) la materia della formazione è definita dall'art. 18 del Codice WADA;
- n) la materia delle ricerche è definita dall'art. 19 del Codice WADA;
- o) la materia degli ulteriori ruoli e responsabilità dei Firmatari è definita dall'art. 20 del Codice WADA;
- p) la materia dei ruoli e delle responsabilità del personale di supporto degli Atleti è quella definita dall'art. 21 del Codice WADA;
- q) la materia del coinvolgimento dei governi è quella definita dall'art. 22 del Codice WADA;
- r) la materia della adozione, dell'osservanza e della modifica del Codice WADA è quella definita dall'art. 23 del Codice WADA;
- s) la materia della interpretazione del Codice WADA è quella definita dall'art. 24 del Codice WADA;
- t) la materia delle disposizioni transitorie del Codice WADA 2009 è quella definita dall'art. 25 del Codice WADA 2009;

Articolo 1

Definizione di doping

- 1.1 Il doping viene definito come il verificarsi di una o più violazioni delle presenti Norme Sportive Antidoping esposte ai successivi articoli 2 e 3.

Articolo 2

Violazioni del Codice Mondiale Antidoping

Le seguenti voci costituiscono violazioni delle Norme Sportive Antidoping in quanto violazioni del Codice Mondiale Antidoping:

- 2.1 La presenza di una *Sostanza Vietata* o dei suoi *Metaboliti* o *Marker* nel *Campione* biologico dell'*Atleta*.
 - 2.1.1 Ciascun *Atleta* deve accertarsi personalmente di non assumere alcuna *Sostanza Vietata*. Gli *Atleti* sono responsabili per qualsiasi *Sostanza Vietata*, *Metabolita* o *Marker* rinvenuti nei *Campioni* biologici. Di conseguenza, non è necessario dimostrare l'intento, la colpa, la *Negligenza* o l'*Utilizzo* consapevole da parte dell'*Atleta* per accertare una Violazione delle norme antidoping ai sensi dell'Articolo 2.1.
 - 2.1.2 Una prova sufficiente di violazione del regolamento antidoping ai sensi dell'Articolo 2.1 è dimostrata da uno dei seguenti fattori: la presenza di una *Sostanza vietata* o dei suoi *metaboliti* o *marker* nel *campione biologico A* dell'*Atleta* nel caso in cui l'*Atleta* rinunci all'analisi del *campione biologico B* ed il *campione biologico B* non venga analizzato; oppure, nel caso in cui il *campione biologico B* dell'*Atleta* sia analizzato e l'analisi del *campione biologico B* dell'*Atleta* confermi la presenza di una *sostanza vietata* o dei suoi *metaboliti* o *marker* riscontrati nel *campione biologico A* dell'*Atleta*.
 - 2.1.3 Salvo le sostanze per le quali la *Lista delle sostanze e dei metodi proibiti* indica specificamente un valore soglia, la rilevazione della presenza di un qualsiasi quantitativo di una *Sostanza Vietata*, dei suoi *Metaboliti* o *Marker* nel *Campione* biologico dell'*Atleta* costituisce di per sé una Violazione delle Norme Sportive Antidoping.
 - 2.1.4 In deroga alla norma generale prevista dall'Articolo 2.1, la *Lista delle sostanze e dei metodi proibiti ovvero gli Standard Internazionali* possono fissare alcuni criteri specifici per la valutazione delle *Sostanze Vietate* che possono essere prodotte a livello endogeno.
- 2.2 Uso o tentato uso di una *Sostanza Vietata* o di un *Metodo proibito* da parte di un *Atleta*.
 - 2.2.1. Ciascun *Atleta* deve assicurarsi personalmente che nessuna *sostanza vietata* entri nel proprio organismo. Di conseguenza, non è necessario che siano dimostrati l'intento, la colpa, la negligenza o la consapevolezza dell'uso da parte dell'*Atleta*, al fine di accertare una violazione del regolamento antidoping per *Uso* di una *sostanza vietata* o di un *metodo proibito*.
 - 2.2.2. Il successo o il fallimento dell'uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito non costituiscono un

- elemento essenziale. È sufficiente che la sostanza vietata o il metodo proibito siano stati usati o si sia tentato di usarli per commettere una violazione del regolamento antidoping.
- 2.3. Mancata presentazione o rifiuto, senza giustificato motivo, di sottoporsi al prelievo dei campioni biologici previa notifica, in conformità con la normativa antidoping applicabile, o comunque sottrarsi in altro modo al prelievo dei campioni biologici.
 - 2.4. Violazione delle condizioni previste per gli *Atleti* che devono sottoporsi ai *controlli fuori competizione*, incluse la mancata presentazione di informazioni utili sulla reperibilità e la mancata *esecuzione di test* che si basano sullo *Standard internazionale per i controlli*. Ogni combinazione di tre controlli mancati e/o di mancata presentazione di informazioni entro un periodo di diciotto mesi, determinata dalle *Organizzazioni antidoping* con competenza sull'*Atleta*, costituirà violazione del regolamento antidoping.
 - 2.5 *Manomissione o Tentata manomissione* in relazione a qualsiasi parte dei *Controlli* antidoping.
 - 2.6 *Possesso di Sostanze Vietate e Metodi Proibiti:*
 - 2.6.1 *Possesso* da parte di un *Atleta*, *durante le competizioni*, di qualsiasi *metodo proibito* o di qualsiasi *sostanza vietata* oppure *possesso* da parte di un *Atleta*, *fuori competizione*, di un *metodo proibito* o di una *sostanza vietata* proibiti nei *controlli fuori competizione*, a meno che l'*Atleta* possa dimostrare che il *possesso* è dovuto ad un uso terapeutico consentito in virtù dell'Articolo 4.4 (Uso terapeutico) o ad altro giustificato motivo.
 - 2.6.2 *Possesso*, *durante le competizioni*, di qualsiasi *metodo proibito* o di qualsiasi *sostanza vietata* da parte del *personale di supporto degli Atleti* oppure *possesso*, *fuori competizione*, da parte del *personale di supporto degli Atleti*, di un *metodo proibito* o di una *sostanza vietata* proibiti nei *controlli fuori competizione* in relazione a un *Atleta*, una *competizione* o un allenamento, salvo che il *personale di supporto degli Atleti* possa dimostrare che il *possesso* è dovuto ad un uso terapeutico consentito in virtù dell'Articolo 4.4 (Uso terapeutico) o ad altro giustificato motivo.
 - 2.7 *Traffico o Tentato Traffico di Sostanze Vietate o Metodi Proibiti.*
 - 2.8 Somministrazione o tentata somministrazione ad un *Atleta* durante le competizioni, di un qualsiasi metodo proibito o sostanza vietata, oppure somministrazione o tentata somministrazione ad un *Atleta*, fuori competizione, di un metodo proibito o di una sostanza vietata che siano proibiti fuori competizione o altrimenti fornire assistenza, incoraggiamento e aiuto, istigare, dissimulare o assicurare ogni altro tipo di complicità in riferimento a una qualsiasi violazione o Tentata violazione delle norme antidoping.
 - 2.9 Per le violazioni di cui ai precedenti commi si applicano le sanzioni previste dalla WADA all'art. 10 del Codice WADA nonché quelle economiche (art. 10.12 Codice WADA) di cui all'allegata Tabella economica nell'Appendice N.
 - 2.10 Il mancato pagamento delle sanzioni economiche di cui al precedente comma comporta per il suo perdurare l'inibizione a tesserarsi e/o a rivestire cariche o incarichi in seno al CONI, alle FSN o DSA , ovvero a frequentare in Italia gli impianti sportivi,

gli spazi destinati agli Atleti ed al personale addetto ovvero a prendere parte alle manifestazioni od eventi sportivi che si tengono sul territorio nazionale o sono organizzati dai predetti enti sportivi.

- 2.11 Per le violazioni di cui ai precedenti commi, commesse da soggetti non tesserati, anche di nazionalità straniera, si applicano sia la sanzione dell'inibizione a tesserarsi e/o a rivestire in futuro cariche o incarichi in seno al CONI, alle FSN o DSA , ovvero a frequentare in Italia gli impianti sportivi, gli spazi destinati agli Atleti ed al personale addetto ovvero a prendere parte alle manifestazioni od eventi sportivi che si tengono sul territorio nazionale o sono organizzati dai predetti enti sportivi per uguale periodo di squalifica previsto dalla WADA all'art. 10 del Codice WADA, sia la relativa sanzione economica di cui all'allegata Tabella economica nell'Appendice N.

Art. 3

Altre violazioni delle Norme Sportive Antidoping

Le seguenti voci costituiscono altre violazioni delle Norme Sportive Antidoping:

- 3.1. qualsiasi violazione riferita ai controlli disposti dalla Commissione Ministeriale di cui alla legge 376/2000;
- 3.2. l'avvalersi personalmente della consulenza o della prestazione di soggetti inibiti e/o squalificati dall'ordinamento sportivo per violazione del Codice Mondiale Antidoping WADA o della normativa italiana antidoping ovvero favorire detta consulenza o prestazione per conto di terzi soggetti. Tale violazione prevede la sanzione della squalifica e/o inibizione da un minimo di tre (3) mesi a un massimo di sei (6) mesi. In caso di frequentazione o favoreggiamento della stessa, in modo reiterato o continuo, il periodo di squalifica e/o inibizione sarà aumentato proporzionalmente fino ad un massimo di due (2) anni;
- 3.3. la mancata collaborazione di qualunque soggetto anche non tesserato e/o di nazionalità straniera, per il rispetto delle Norme Sportive Antidoping. Tale violazione prevede la sanzione della squalifica e/o inibizione da un minimo di un (1) mese a un massimo di sei (6) mesi. In caso di reiterazione il periodo di squalifica e/o inibizione sarà aumentato proporzionalmente fino ad un massimo di due (2) anni;
- 3.4 le sanzioni per le violazioni di cui ai precedenti commi possono cumularsi con le sanzioni previste dalla WADA all'art. 10 del Codice WADA, nonché con quelle economiche (art. 10.12 Codice WADA) di cui all'allegata Tabella economica nell'Appendice N e si applicano altresì ai soggetti non tesserati anche di nazionalità straniera puniti ai sensi del successivo comma 6;
- 3.5 il mancato pagamento delle sanzioni economiche di cui al precedente comma comporta per il suo perdurare l'inibizione a tesserarsi e/o a rivestire cariche o incarichi in seno al CONI, alle FSN o DSA , ovvero a frequentare in Italia gli impianti sportivi, gli spazi destinati agli Atleti ed al personale addetto ovvero a prendere parte alle manifestazioni od eventi sportivi che si tengono sul territorio nazionale o sono organizzati dai predetti enti sportivi;
- 3.6 per le violazioni di cui ai precedenti commi, commesse da soggetti non tesserati, anche di nazionalità straniera, si applicano

sia la sanzione dell'inibizione a tesserarsi e/o a rivestire in futuro cariche o incarichi in seno al CONI, alle FSN o DSA , ovvero a frequentare in Italia gli impianti sportivi, gli spazi destinati agli Atleti ed al personale addetto ovvero a prendere parte alle manifestazioni od eventi sportivi che si tengono sul territorio nazionale o sono organizzati dai predetti enti sportivi per uguale periodo di squalifica previsto dal presente art. 3 delle Norme Sportive Antidoping, sia la relativa sanzione economica di cui all'allegata Tabella economica nell'Appendice N.

Articolo 4 **Prove di doping** **Onere della prova**

4.1 Oneri e grado della prova.

Il CONI-NADO ha l'onere di stabilire se è stata commessa una violazione delle Norme Sportive Antidoping. Il criterio guida è se il CONI-NADO ha accertato una violazione del regolamento antidoping che risponda ai requisiti del collegio giudicante, tenuto conto della gravità delle accuse presentate. Il grado di prova richiesto è comunque superiore alla semplice valutazione delle probabilità ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio. Nel caso in cui il *Codice* affidi l'onere della prova all' *Atleta* o ad altra *Persona* responsabile di una violazione del regolamento antidoping per confutare una presunzione di colpevolezza o stabilire determinati fatti o circostanze, il grado di prova sarà basato sulla valutazione delle probabilità, salvo quanto previsto agli Articoli 10.4 e 10.6, in cui all'*Atleta* è richiesto un onere della prova maggiore.

4.2. Metodi per accertare fatti e presunzioni

I fatti relativi alle violazioni delle Norme Sportive Antidoping possono essere stabiliti attraverso qualsiasi mezzo affidabile, incluse le ammissioni di colpa. Nei casi di doping sono applicabili le seguenti regole:

4.2.1. Si presume che i laboratori accreditati dalla WADA o altrimenti approvati dalla WADA abbiano condotto le procedure di analisi e conservazione dei campioni biologici conformemente allo Standard Internazionale della WADA per le Analisi di Laboratorio. L'Atleta può confutare tale assunto dimostrando che vi è stata una significativa violazione dello Standard Internazionale. Se un Atleta confuta il precedente assunto dimostrando che vi è stata una significativa violazione dello Standard Internazionale, il CONI-NADO è tenuto a dimostrare che tale violazione non è all'origine del riscontro analitico di positività.

4.2.2 L'inosservanza delle norme che disciplinano la procedura CONI-NADO per i controlli antidoping, che non ha causato un riscontro analitico di positività o un'altra violazione delle Norme Sportive Antidoping, non dovrà invalidare tali scoperte o risultati. Se l'Atleta dimostra che si è verificata inosservanza delle procedure CONI-NADO per i controlli antidoping, allora spetta al CONI-NADO dimostrare che tale inosservanza non ha determinato il riscontro analitico di positività né costituisce l'elemento sostanziale della violazione delle

- Norme Sportive Antidoping.
- 4.2.3 I fatti stabiliti da una decisione emessa dai competenti Organi giurisdizionali in materia disciplinare, che non sia oggetto di un appello pendente, costituiranno una prova inconfutabile di quei fatti contro l'*Atleta* o altra *Persona* oggetto della decisione, a meno che l'*Atleta* o altra *Persona* stabilisca che la decisione ha violato i principi di diritto naturale.
- 4.2.4 In un'udienza relativa ad una violazione del regolamento antidoping, il collegio giudicante può trarre una conclusione sfavorevole nei confronti dell'*Atleta* o di altra *Persona* che si ritiene abbia commesso una violazione del regolamento antidoping se quell'*Atleta* o altra *Persona*, dopo una richiesta presentata in tempo ragionevole prima dell'udienza, si rifiuti di presentarsi all'udienza (di persona come prescritto dal collegio) per rispondere a domande da parte del collegio o dell'Ufficio di Procura Antidoping del CONI-NADO (UPA) che sostiene l'esistenza della violazione del regolamento antidoping.

Articolo 5

Lista delle sostanze e dei metodi proibiti

Esenzioni a Fini Terapeutici

5.1 Sostanze e Metodi nella Lista *delle sostanze vietate e dei metodi proibiti*

La risoluzione della WADA in ordine alle *sostanze vietate* e ai *metodi proibiti* da inserire nella apposita Lista è definitiva e non può essere impugnata da un *Atleta* o da altri *Soggetti*. La Lista delle sostanze vietate e dei metodi proibiti e le sue revisioni, salvo diverse indicazioni contenute nella stessa Lista o nelle successive revisioni, entreranno in vigore automaticamente dopo tre mesi dalla pubblicazione della Lista da parte della WADA, senza che si rendano necessari ulteriori interventi da parte del CONI-NADO.

5.2. Esenzioni a fini terapeutici (TUEs)

- 5.2.1. Le presenti Norme Sportive Antidoping adottano e recepiscono lo *Standard Internazionale WADA* per le TUEs, anche in caso di emendamenti della WADA, ed hanno natura vincolante. Gli *Atleti* soggetti alle presenti Norme Sportive Antidoping con una condizione medica documentata che richieda l'utilizzo di una *Sostanza Vietata* o di un *Metodo Proibito* sono tenuti a ottenere una TUE dal CONI-NADO – rivolgendosi al CEFT - o da una Federazione Internazionale.
- 5.2.2. Un *Atleta* soggetto ai Controlli in conformità con le presenti Norme Sportive Antidoping cui sia stata concessa una TUE da parte di una Federazione Internazionale, è tenuto a informare immediatamente della concessione della TUE il CONI-NADO e la competente Federazione Sportiva Nazionale e a fornire al CONI-NADO le relative informazioni e documentazioni.
- 5.2.3. Il CONI-NADO prende in considerazione solamente le domande di TUEs per gli *Atleti* partecipanti alle

competizioni in Italia che siano: a) Atleti inseriti nell'RTP nazionale; b) Atleti professionisti ai sensi della legge 91/1981; c) Atleti per i quali la WADA ammette le TUEs retroattive. I moduli adottati dal CONI-NADO per la domanda di TUE sono quelli predisposti dalla WADA.

Articolo 6

Competenza del CONI-NADO

- 6.1 Il CONI-NADO:
- tramite il CCA provvede alla Pianificazione ed organizzazione dei controlli durante le competizioni ed al di fuori delle competizioni (Piano di distribuzione dei controlli – Test Distribution Plan (TDP). Tali controlli sono di norma senza preavviso. Il CCA può ordinare l'effettuazione di test mirati, random o su convocazione.
 - tramite la FMSI, provvede alla nomina dei DCO, alla consegna di tutte le attrezzature necessarie per i loro compiti ed assistenza agli stessi nelle questioni amministrative, nonché ai relativi corsi di formazione.
 - seleziona, per l'analisi dei campioni, un laboratorio antidoping accreditato dalla WADA o altrimenti approvato dalla WADA. Il campione B dovrà essere analizzato dallo stesso laboratorio che ha analizzato il campione A. Qualora circostanze specifiche lo richiedano, il CONI-NADO può però fare effettuare l'intera analisi del campione B o parte di essa presso un secondo laboratorio accreditato dalla WADA, o altrimenti approvato dalla WADA. Lo stesso può essere disposto per una parte dell'analisi del campione A.
 - tramite il CEFT provvede alla gestione delle richieste di TUE.
 - tramite l'UPA è responsabile della gestione dei risultati (in merito anche alla Mancata comunicazione e al Controllo mancato) e, più specificamente, svolge le seguenti funzioni:
 - gestisce le eventuali irregolarità del processo di controllo o dell'analisi di laboratorio;
 - verifica la presenza di TUE o dichiarazioni di uso terapeutico (DUT) ricevute applicabili;
 - accerta le presunte irregolarità del processo di controllo o dell'analisi di laboratorio;
 - esamina le dichiarazioni rese dall'Atleta o da altre persone durante la fase del controllo;
 - attiva possibili ulteriori indagini.
- 6.2. Il CONI-NADO e le altre Organizzazioni Antidoping collaboreranno nello spirito di cooperazione sancito all'art. 20.5 del Codice WADA per l'attuazione delle reciproche politiche antidoping.

Articolo 7

Obblighi

- 7.1 Le FSN, le DSA, le Leghe, le Società, i tesserati, gli Atleti, il Personale di Supporto e chiunque prenda comunque parte alle competizioni ed alle attività sportive in Italia è tenuto a rispettare le Norme Sportive Antidoping italiane e ad assistere il CONI-NADO nell'attuazione del proprio programma antidoping.
- 7.2 Tutti gli Atleti che prendono parte ad una competizione in Italia o che ricadono sotto la giurisdizione del CONI-NADO possono

essere sottoposti ad un controllo antidoping in competizione e fuori competizione, a test mirati, anche se stanno scontando un periodo di squalifica, rendendo in tal senso la loro disponibilità. I controlli antidoping possono includere il prelievo di campioni ematici e/o di urine o di altre matrici biologiche approvate dalla WADA.

- 7.3 Tutti gli Atleti selezionati per essere sottoposti ad un controllo antidoping disposti dal CONI-NADO o in nome e per conto del CONI-NADO, sono obbligati a sottoporsi ai prelievi ed agli accertamenti approvati dalla WADA, collaborando con il DCO e con gli altri addetti al controllo a tale riguardo.
- 7.4 Tutti gli Atleti selezionati per i controlli hanno l'obbligo di recarsi immediatamente alla sala per i controlli antidoping e di fornire almeno un campione.
- 7.5 Gli Atleti inseriti nell'RTP nazionale dovranno fornire su richiesta del CONI-NADO informazioni sulla propria reperibilità - Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta (whereabouts)- , utilizzando il sistema ADAMS e per un periodo transitorio le altre procedure indicate dal CONI-NADO con circolare. Ciascun Atleta ha la responsabilità di fornire informazioni sulla propria reperibilità.
Il CONI-NADO emanerà a tempo debito una circolare che segnalerà alle FSN, alle DSA ed agli interessati i nominativi degli Atleti inclusi nell'RTP. Le Società e/o gli Atleti inclusi nell'RTP devono fornire informazioni aggiornate sulla propria reperibilità e, nel caso delle Società, una lista aggiornata degli Atleti qualora richiesta.
- 7.6 Le FSN, le DSA, le Leghe, le Società ed il Personale di Supporto degli Atleti dovranno aiutare il CONI-NADO ad ottenere le informazioni sulla reperibilità relative agli Atleti, così come richieste dal CONI-NADO.

Articolo 8 **Disposizioni finali**

- 8.1 Nelle presenti Norme Sportive Antidoping la forma maschile si riferisce ad entrambi i sessi.
- 8.2. Le Appendici A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, formano parte integrante delle presenti Norme Sportive Antidoping.
- 8.3. Eventuali questioni non previste in queste Norme Sportive Antidoping possono essere regolamentate con apposita circolare dal Segretario Generale del CONI.
- 8.4. Tutte le norme relative ad ADAMS, contenute nelle presenti Norme Sportive Antidoping, si intendono sospese sino a che non ne venga dichiarata dall'Autorità italiana garante della privacy la conformità al D. Lgs. n. 196/2003.
- 8.5. Le presenti Norme Sportive Antidoping, pubblicate sul sito del CONI www.coni.it/antidoping, entrano in vigore il 1° gennaio 2009. Le successive modifiche e/o integrazioni apportate alle presenti Norme Sportive Antidoping trovano immediata applicazione a seguito della loro pubblicazione sul sito internet del CONI www.coni.it/antidoping .

APPENDICE A: DEFINIZIONI

DEFINIZIONI

ADAMS: Il Sistema di Amministrazione e Gestione Antidoping è uno strumento Web di gestione dei dati utilizzato per la registrazione, l'immagazzinamento, la condivisione e la comunicazione dei dati, progettato per assistere gli amministratori e la WADA nelle loro operazioni in armonia con la legislazione sulla protezione dei dati.

Adverse Analytical Finding/Esito Avverso delle Analisi: Un rapporto proveniente da un laboratorio o da altra struttura riconosciuta dalla WADA che, in conformità con lo *Standard Internazionale* per i laboratori e relativi Documenti Tecnici, identifica in un *campione* la presenza di una *Sostanza Vietata o i suoi Metaboliti o Marker* (incluso elevate quantità di sostanze endogene) oppure la prova dell'*Uso di un Metodo Proibito*.

Anti-Doping Organization/Organizzazione Antidoping: Un *Firmatario* che è responsabile dell'adozione di norme per avviare, attuare od applicare una qualsiasi parte del procedimento di *Controllo Antidoping*. Include, ad esempio, il Comitato Olimpico Internazionale, il Comitato Paralimpico Internazionale, altre *Organizzazioni di eventi importanti* che effettuino *controlli* durante i propri *eventi*, la WADA, le Federazioni Internazionali e le *Organizzazioni Nazionali Antidoping*.

Athlete/Atleta: Qualsiasi *Persona* che prenda parte allo sport a livello internazionale (come definito da ciascuna Federazione Internazionale), a livello nazionale (come definito da ciascuna *Organizzazione Nazionale Antidoping*, includendo, ma non limitandosi, a quelle Persone che sono inserite nel proprio *Gruppo registrato ai fini del controllo*) e qualsiasi altro sportivo che è in altro modo soggetto alla giurisdizione di un qualsiasi *Firmatario*, oppure ad altra organizzazione sportiva che riconosca il *Codice*.

Tutte le disposizioni del *Codice*, incluso, ad esempio, controlli ed esenzioni a fini terapeutici, devono essere applicate a qualsiasi Atleta sportivo sia a livello nazionale che internazionale. Alcune *Organizzazioni Nazionali Antidoping* possono decidere di controllare e applicare le norme antidoping a sportivi dilettanti o sportivi master che tuttavia non risultino potenziali competitori di livello nazionale. Alle *Organizzazioni Nazionali Antidoping* non viene comunque richiesto di applicare tutti gli aspetti del *Codice* per tali *Persone*. Possono essere stabilite specifiche norme nazionali per il Controllo Antidoping rivolte agli atleti di livello non internazionale o non nazionale senza essere in conflitto con il *Codice*.

Pertanto, un paese potrebbe decidere di sottoporre a controllo concorrenti dilettanti ma non richiedere l'esenzione per uso terapeutico o le informazioni sul luogo di permanenza. Allo stesso modo, un'*Organizzazione di un evento importante* che tiene una *Manifestazione* solo per concorrenti master potrebbe decidere di sottoporre a controllo i concorrenti ma non richiedere preventivamente l'esenzione a fini terapeutici o le informazioni sul luogo di permanenza. In applicazione dell'articolo 2.8 (Somministrazione o *Tentata* somministrazione) e dell'informazione e dell'educazione antidoping, è un *Atleta* qualsiasi *Persona* che pratichi sport sotto l'autorità di uno dei

Firmatari, del governo o di altre organizzazioni sportive che hanno ricevuto il *Codice*.

[Nota: Questa definizione spiega che tutti gli Atleti di livello internazionale e nazionale sono soggetti alle norme antidoping del Codice, con le specifiche definizioni di sport di livello internazionale e nazionale che devono essere evidenziate nelle normative antidoping rispettivamente delle Federazioni internazionali e delle Organizzazioni Antidoping Nazionali. A livello nazionale, le norme antidoping adottate in conformità con il Codice dovranno essere applicate, come minimo, a tutte le persone appartenenti a squadre nazionali e a tutte le persone qualificate per la partecipazione a gare in campionati nazionali di qualsiasi sport. Ciò non significa, tuttavia, che tutti questi Atleti devono essere inseriti nel Gruppo registrato ai fini dei controlli dell'Organizzazione antidoping nazionale. La definizione consente anche a ciascuna Organizzazione antidoping nazionale, ove questa lo ritenga opportuno, di ampliare il programma di controlli antidoping, coinvolgendo oltre agli Atleti di livello nazionale anche i partecipanti a livelli agonistici minori. I partecipanti a tutti i livelli agonistici devono ricevere le informazioni e la formazione utili per la lotta al doping].

Athlete Support Personnel/Personale di supporto degli

Atleti: qualsiasi *Persona* con funzioni di allenatore, preparatore, dirigente, agente, addetto alla squadra, ufficiale, medico, paramedico, genitore o qualunque altra *Persona* che lavori con un/una *Atleta*, si occupi di lui/lei, lo/la assista, partecipando alla competizione sportiva o intervenendo nella preparazione agonistica.

Attempt/Tentativo: intraprendere deliberatamente un'iniziativa chiaramente mirata a commettere una violazione del regolamento antidoping e culminante nella stessa violazione. Tuttavia, non vi sarà alcuna violazione del regolamento antidoping solamente in base al *tentativo* di commettere una violazione se la *Persona* rinuncia al tentativo prima di essere scoperta da una parte terza non coinvolta nel *tentativo* stesso.

Atypical Finding/Esito atipico: referto di un laboratorio o di un altro centro accreditato dalla WADA il quale richiede ulteriori indagini come previste dallo *Standard Internazionale* per i Laboratori o dai Documenti Tecnici collegati prima della determinazione di un *esito avverso delle analisi*.

CAS/TAS: Il Tribunale Arbitrale dello Sport.

Code/Codice: il *Codice Mondiale Antidoping*.

Competition/Competizione: una singola gara, incontro, partita o singola competizione atletica. Ad esempio, una partita di pallacanestro o le finali olimpiche dei 100 metri piani. Per le gare a tappe ed altri contesti atletici in cui i premi vengono vinti su base giornaliera o ad altro criterio intermedio, la distinzione tra *Competizione* ed *Evento* sarà quella indicata nelle norme della rispettiva Federazione Internazionale.

Consequences of Anti-Doping Rules Violations/Sanzioni per violazioni del regolamento antidoping: una violazione del regolamento antidoping, commessa da un *Atleta* o da altra

Persona sanzionabile come segue: (a) **Invalidazione**: significa che i risultati ottenuti dall'*Atleta* in una determinata *competizione* o in un dato *evento sportivo* vengono invalidati, con le relative *conseguenze* inclusa la perdita di medaglie, punti e premi; (b) **Squalifica**: significa che l'*Atleta* o altra *Persona* non può partecipare per un dato periodo di tempo ad alcuna *competizione* o ad altra attività, né ricevere alcun finanziamento, secondo quanto prescritto nell'Articolo 10.9; e (c) **Sospensione provvisoria**: significa che l'*Atleta* o altra *Persona* non possono partecipare temporaneamente ad alcuna *competizione* in attesa della sentenza finale che verrà presa nel dibattimento condotto in base all'Articolo 8 (Diritto a un equo dibattito).

Disqualification/Invalidazione: vedi *Sanzioni per le violazioni del regolamento antidoping*.

Doping control/Controllo antidoping: il processo che va dalla pianificazione della distribuzione dei controlli fino alle ultime disposizioni di qualsiasi appello, incluse tutte le fasi e le operazioni intermedie, quali l'informazione sul luogo di permanenza, la raccolta e la gestione dei Campioni, le analisi di laboratorio, l'esenzione a fini terapeutici, la gestione dei risultati e le udienze.

Event/Evento: una serie di singole *Gare* condotte complessivamente sotto l'autorità di un organismo competente (ad esempio, le Olimpiadi e i Giochi Olimpici Invernali, i Campionati Mondiali FINA o i Giochi Panamericani).

Event period/Periodo dell'evento: il tempo che intercorre tra l'inizio e la fine di un *Evento*, così come stabilito dall'organismo direttivo che gestisce l'*evento*.

In competition/In competizione: salvo diversa disposizione nelle norme di una Federazione Internazionale o di altra *Organizzazione antidoping* interessata, con il termine "*in competizione*" si intende l'intervallo di tempo che inizia 12 ore prima di una *competizione* nella quale un *Atleta* è iscritto a partecipare, fino al termine di tale *competizione* e il processo di raccolta del *Campione* correlato a tale *competizione*.

Independent Observer Program/Programma Osservatori Indipendenti: un gruppo di osservatori, sotto la supervisione della WADA, che osserva le procedure del *controllo antidoping* in occasione di alcuni *eventi sportivi*, fornisce linee-guida su tali procedure e riferisce in merito.

Ineligibility/Squalifica: vedi *Sanzioni per le violazioni di regolamento antidoping*.

Individual Sport/Sport Individuale: qualunque sport che non sia uno *Sport di Squadra*.

International Event/Evento Internazionale: un *Evento sportivo* in cui il Comitato Olimpico Internazionale, il Comitato Paralimpico Internazionale, una Federazione Internazionale, un'*Organizzazione di*

un evento importante o altra Organizzazione sportiva internazionale fungono da organo direttivo dell'evento o nominano i funzionari tecnici per l'evento.

International – Level Athlete/ Atleta di livello internazionale: Atleti designati da una o più Federazioni Internazionali per essere inseriti nel Gruppo registrato ai fini dei controlli di una Federazione Internazionale.

International Standard/Standard Internazionale: standard adottato dalla WADA di supporto al Codice. Il rispetto di uno Standard Internazionale (così come opposto ad altro standard, pratica o procedura alternativa) dovrà essere sufficiente a dedurre la corretta esecuzione delle procedure previste dallo Standard Internazionale. Gli Standard Internazionali dovranno includere qualsiasi Documentazione Tecnica emessa in conformità con lo Standard Internazionale.

Major Event Organizations/Organizzazioni di eventi importanti: questo termine si riferisce alle associazioni continentali di Comitati Olimpici Nazionali e di altre organizzazioni internazionali polisportive che operano come organi esecutivi di eventi internazionali continentali, regionali o di altro genere.

Marker: un composto, un gruppo di composti o di parametro/i biologico/i che indicano l'uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito.

Metabolite/Metabolita: qualsiasi sostanza prodotta da un processo di bio trasformazione.

Minor/Minore: qualsiasi Persona fisica che non abbia raggiunto la maggiore età secondo la definizione data dalle leggi vigenti nel proprio paese di residenza.

National Anti-Doping Organization/Organizzazione Nazionale Antidoping: L'ente/gli enti designato/i da ciascun paese quale organismo investito della suprema autorità e responsabilità in ordine all'adozione e all'attuazione delle norme antidoping, alla conduzione dei prelievi dei campioni, alla gestione dei risultati delle analisi ed allo svolgimento delle udienze, in ambito nazionale. Ciò comprende un organismo, che può essere designato da più paesi, in grado di svolgere la funzione di Organizzazione Antidoping a livello regionale per tali paesi. Qualora tale designazione non venisse effettuata dalla/e autorità pubblica/pubbliche competente/i, l'ente sarà rappresentato dal Comitato Olimpico Nazionale o da un organismo da questi designato.

National Event/Evento Nazionale: un Evento sportivo che coinvolge Atleti di livello internazionale o nazionale e che non sia un Evento Internazionale.

National Olympic Committee/Comitato Olimpico Nazionale: l'organizzazione riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico. Con il termine Comitato Olimpico Nazionale si intende anche la Confederazione Sportiva Nazionale in quei paesi in cui quest'ultima assume le normali

responsabilità del *Comitato Olimpico Nazionale* in materia di lotta al doping.

No Advance Notice/Senza preavviso: controllo antidoping eseguito senza alcun preavviso sull'*Atleta* e durante il quale l'*Atleta* viene continuamente accompagnato dal momento della notifica fino al prelievo del *campione biologico*.

No Fault or Negligence/ Nessuna colpa o negligenza: attestazione dell'*Atleta* di non aver saputo o sospettato, né di aver potuto ragionevolmente sapere o sospettare anche esercitando la massima cautela, di aver usato o assunto *sostanze vietate o metodi proibiti*.

No Significant Fault or Negligence/Assenza di colpa o negligenza significativa: attestazione dell'*Atleta* in virtù della quale la sua colpa o negligenza, ove venga vista alla luce delle circostanze generali e dei criteri per l'*assenza di colpa o negligenza*, non risulta significativa in relazione alla violazione del regolamento antidoping.

Out of Competition/Fuori competizione: un qualsiasi controllo antidoping che non sia *in competizione*.

Participant/Partecipante: qualsiasi *Atleta* o *Personale di supporto dell'Atleta*.

Person/Persona: *Persona* fisica, organizzazione o altro ente.

Possession/Possesso: il possesso fisico effettivo o presunto (accertato solo se la *Persona* ha il controllo esclusivo sulla *sostanza vietata/sul metodo proibito* o sui locali in cui la *sostanza vietata/il metodo proibito* è stata/o rivenuta/o); qualora la *Persona* non abbia il controllo esclusivo sulla *sostanza vietata/sul metodo proibito* o sui locali in cui la *sostanza vietata/il metodo proibito* è stata/o rivenuta/o, il possesso presunto sussiste solo se la *Persona* era a conoscenza della presenza della *sostanza vietata/del metodo proibito* ed intendeva esercitare il proprio controllo su di essa. Non vi sarà tuttavia alcuna violazione del regolamento antidoping basata esclusivamente sul *possesso* se, prima che la *Persona* riceva la notifica di aver commesso una violazione del regolamento antidoping, la *Persona* stessa abbia dimostrato concretamente di non avere alcuna intenzione di esercitare il *possesso* e di aver rinunciato al *possesso* dichiarandolo esplicitamente ad un'*Organizzazione antidoping*. Nonostante possa sembrare il contrario in questa definizione, l'acquisto (anche per mezzi elettronici o di altra natura) di una *sostanza vietata/di un metodo proibito* costituisce possesso da parte della *Persona* che effettua l'acquisto.

[Nota: in virtù di tale definizione, gli steroidi rinvenuti nell'automobile di un *Atleta* costituiscono una violazione, a meno che l'*Atleta* non dimostri che altri hanno usato la sua automobile; in tal caso, l'*Organizzazione antidoping* deve dimostrare che, anche se l'*Atleta* non aveva il controllo esclusivo dell'automobile, l'*Atleta* sapeva della presenza degli steroidi ed intendeva esercitare il suo controllo su di essi. Analogamente, nel caso di steroidi rinvenuti

nell'armadietto delle medicine a casa dell'Atleta, quindi sotto il controllo congiunto dell'Atleta e del coniuge, l'Organizzazione antidoping deve dimostrare che l'Atleta sapeva della presenza degli steroidi nell'armadietto ed intendeva esercitare il suo controllo su di essi.]

Prohibited List/Lista Proibita: La lista che identifica le *Sostanze Vietate* ed i *Metodi Proibiti*.

Prohibited Method/Metodo Proibito: qualsiasi metodo descritto come tale nella *Lista Proibita*.

Prohibited Substance/ Sostanza Vietata: qualsiasi sostanza descritta come tale nella *Lista Proibita*.

Provisional Hearing/ Udienza preliminare: in conformità con l'Articolo 7.5, un'udienza con rito abbreviato tenuta prima del dibattimento ai sensi dell'Articolo 8 (Diritto ad un equo dibattimento) che, previa notifica, offre all'*Atleta* la possibilità di esporre le proprie ragioni sia in forma scritta che orale.

Provisional Suspension/Sospensione provvisoria: vedi *Sanzioni per le violazioni del regolamento antidoping*.

Publicly Disclose or Publicly Report/Divulgazione delle informazioni: divulgare o diffondere informazioni al pubblico o ad altre persone oltre a quelle aventi diritto ad essere notificate preventivamente ai sensi dell'Articolo 14.

Registered Testing Pool/Gruppo registrato ai fini dei controlli: il gruppo di Atleti di élite stabilito singolarmente da ciascuna Federazione Internazionale ed *Organizzazione Antidoping Nazionale* che è soggetto sia ai *Controlli in competizione* che *fuori competizione* ai sensi del Piano per la distribuzione dei controlli della Federazione Internazionale o dell'*Organizzazione*. Ciascuna Federazione Internazionale dovrà pubblicare un elenco di tutti quegli *Atleti* inseriti nel rispettivo *Gruppo registrato ai fini dei controlli*, o mediante il nome o attraverso criteri specifici chiaramente definiti.

Sample or Specimen/Campione biologico: qualsiasi materiale biologico prelevato nell'ambito del *controllo antidoping*.

[Nota: è stato talvolta affermato che il prelievo di campioni biologici ematici viola i principi di certi gruppi religiosi o culturali. E' stato dimostrato che tale affermazione non ha alcun fondamento.]

Signatories/Firmatari: gli enti che hanno sottoscritto ed accettato di rispettare il *Codice*, inclusi il Comitato Olimpico Internazionale, le Federazioni Internazionali, il Comitato Paralimpico Internazionale, i *Comitati Olimpici Nazionali*, i *Comitati Paralimpici Nazionali*, le *Organizzazioni di eventi importanti*, le *Organizzazioni Antidoping Nazionali* e la WADA.

Substantial Assistance/Collaborazione fattiva: ai sensi dell'Articolo 10.5.3, una *Persona* che fornisce *collaborazione fattiva* deve: (1) rivelare pienamente, in una dichiarazione per iscritto firmata, tutte le informazioni in proprio possesso in

merito alle violazioni del regolamento antidoping, e (2) collaborare pienamente alle indagini e alla delibera di un caso legato a tali informazioni, inclusa ad esempio la presentazione di testimonianze ad un dibattito se così richiesto da un'*Organizzazione antidoping* o da un collegio giudicante. Inoltre, le informazioni fornite devono essere credibili e costituire un elemento importante per intentare una causa o, se nessuna causa è stata intentata, devono aver fornito una base sufficiente su cui poter intentare una causa.

Tampering/Manomissione: alterazione per fini o con modi illeciti; esercitare pressioni indebite; interferire illecitamente; ostacolare, fuorviare o tenere una condotta fraudolenta al fine di alterare i risultati o impedire il normale svolgimento delle operazioni; oppure fornire informazioni fraudolente ad un'*Organizzazione antidoping*.

Target Testing/Controlli mirati: procedura di selezione degli *Atleti* per l'esecuzione di controlli in cui specifici *Atleti* o gruppi di *Atleti* vengono selezionati su base non casuale al fine di eseguire i controlli in un determinato momento.

Team Sport/Sport di squadra: disciplina sportiva in cui è consentito sostituire i giocatori nel corso della *competizione*.

Testing/Esecuzione di controlli: le fasi della procedura di *controllo antidoping* che richiedono la pianificazione della ripartizione dei controlli, il prelievo dei *campioni biologici*, la gestione dei *campioni biologici* ed il trasporto dei *campioni biologici* al laboratorio.

Trafficking/Traffico illegale: vendere, dare, trasportare, inviare, consegnare o distribuire a terzi una *sostanza vietata* o un *metodo proibito* (fisicamente oppure tramite mezzi elettronici o di altra natura) da parte di un *Atleta*, del *Personale di supporto dell'Atleta* o di un'altra Persona soggetta alla giurisdizione di un'*Organizzazione antidoping*; questa definizione non includerà comunque le azioni compiute in buona fede dal personale medico per quanto riguarda una *sostanza vietata* utilizzata per fini terapeutici legittimi o altra giustificazione accettabile, e non dovrà includere le azioni relative alle *sostanze vietate* che non sono proibite nei *controlli fuori competizione*, a meno che le circostanze non provino che tali *sostanze vietate* non vengono utilizzate per fini terapeutici legittimi.

UNESCO Convention/Convenzione UNESCO: la Convenzione Internazionale contro il Doping nello Sport adottata dalla 33^a sessione della Conferenza Generale UNESCO il 19 Ottobre 2005, che comprende tutti gli emendamenti adottati dagli Stati membri della Convenzione e dalla Conferenza delle Parti della Convenzione Internazionale contro il Doping nello Sport.

Use/Usò: l'utilizzo, l'applicazione, l'ingestione, l'iniezione o il consumo di una qualsiasi Sostanza Vietata o Metodo Proibito attraverso un qualsiasi mezzo

WADA: Agenzia Mondiale Antidoping.

Sul sito WADA (www.wada-ama.org) sono pubblicati tutti gli atti, documenti e fonti regolamentari – richiamati anche nelle presenti Norme Sportive Antidoping- necessari a garantire l’armonizzazione e la migliore pratica dei programmi antidoping.

APPENDICE B: COMITATO PER I CONTROLLI ANTIDOPING (CCA)

Premessa

L'Appendice è altresì dedicata al documento attuativo in Italia dell'ultima versione dello *Standard internazionale* per i *controlli* adottato dalla WADA. Scopo dello Standard è quella di pianificare l'efficacia dei *Controlli*, sia *in competizione* che *fuori competizione*, e mantenere l'integrità e l'identità dei *Campioni* prelevati, dal momento della notifica all'*Atleta* fino al trasporto dei *Campioni* al laboratorio per le analisi.

Lo *Standard internazionale* per i *controlli* comprende anche gli standard per la pianificazione della distribuzione dei test, la notifica agli *Atleti*, la preparazione e lo svolgimento dei prelievi dei *Campioni*, la sicurezza e l'iter amministrativo post controllo e il trasporto dei *Campioni*.

Inoltre, lo *Standard Internazionale* per i *controlli* stabilisce le norme obbligatorie che le Organizzazioni Antidoping, al pari del CONI-NADO, devono attuare come i requisiti relativi al luogo di permanenza applicabili agli *Atleti* inseriti nei rispettivi *Gruppi registrati ai fini dei controlli*. Il mancato adempimento a tali requisiti ripetuto per tre volte nell'arco di un periodo di 18 mesi costituirà una violazione delle norme antidoping di cui all'articolo 2.4 del *Codice*.

Lo *Standard internazionale* per i *controlli*, inclusi tutti gli allegati, ha carattere obbligatorio per tutti i *Firmatari* del *Codice*.

Il documento tecnico applicativo dello *Standard internazionale* per i *controlli* è diviso in:

- parte A "Termini specifici definiti dallo *Standard Internazionale* per i controlli";
- parte B "Disciplinare concernente l'organizzazione ed il funzionamento del CCA";
- parte C "Disposizioni attuative dello *Standard Internazionale* per i controlli".

Parte A "Termini specifici definiti dallo Standard Internazionale per i controlli"

Blood Collection Officer - Funzionario addetto al prelievo ematico (BCO): funzionario qualificato e autorizzato dall'*Organizzazione antidoping* a prelevare il *Campione* ematico dagli *Atleti*.

Chain of Custody - Catena di custodia: la sequenza di soggetti o organizzazioni a cui è demandata la responsabilità del *Campione*, dal prelievo del *Campione* fino al ricevimento del medesimo per lo svolgimento delle analisi.

Chaperone - Accompagnatore: funzionario qualificato e autorizzato dall'*Organizzazione antidoping* a svolgere determinati compiti, tra cui la notifica all'*Atleta* designato per il prelievo del *Campione*, l'accompagnamento e l'osservazione dell'*Atleta* fino all'arrivo presso la Sala dei controlli antidoping e/o l'osservazione e la verifica della produzione del *Campione* ove le sue qualifiche lo consentano.

Doping Control Officer - Funzionario responsabile dei controlli antidoping (DCO): funzionario qualificato e autorizzato

dall'*Organizzazione antidoping* ad assumere la responsabilità della gestione in loco della Sessione per il prelievo dei *Campioni*.

Doping Control Station - Sala dei controlli antidoping: il luogo in cui si svolge la Sessione per il prelievo dei *Campioni*.

Failure to Comply - Inadempienza: termine usato per descrivere una violazione alle norme antidoping, nella fattispecie degli articoli 2.3, 2.5 e 2.8 del *Codice*.

Filing Failure - Mancata comunicazione: l'inadempienza da parte dell'*Atleta* (o da terzi ai quali l'*Atleta* ha delegato questo compito, in conformità con il punto 93 o il punto 102 della successiva Parte C) all'obbligo di comunicare le informazioni complete e precise relative alle Informazioni sul luogo di permanenza in conformità con il punto 88 o il punto 104 della successiva Parte C).

International Federation - Federazione internazionale (IF): organizzazione non-governativa internazionale che controlla una o più discipline sportive a livello mondiale.

Missed Test - Controllo mancato: Inadempienza da parte dell'*Atleta* all'obbligo di rendersi disponibile per il *Controllo* nel luogo e nell'arco di tempo specifico di 60 minuti indicato nelle sue Informazioni sul luogo di permanenza (whereabouts) nel giorno in questione, in conformità con il punto 88 o il punto 104 della successiva Parte C).

National Federation - Federazione nazionale: organizzazione non governativa che amministra uno o più sport a livello nazionale.

Random Selection - Selezione casuale: tipo di selezione degli *Atleti* ai fini dei controlli che si differenzia dai *Controlli Mirati*. La Selezione casuale può essere: completamente casuale (se la selezione avviene senza osservare criteri prestabiliti, in tal caso gli *Atleti* vengono scelti in modo arbitrario da un elenco o gruppo che ne contiene i nomi); o ponderata (nel caso in cui gli *Atleti* vengono classificati in base a criteri prestabiliti al fine di aumentare o diminuire le possibilità di selezione).

Responsible ADO - ADO responsabile: l'*Organizzazione antidoping* che ha responsabilità in materia di determinate questioni relative al luogo di permanenza, come stabilito nel punto 99 della successiva Parte C).

Sample Collection Equipment - Attrezzatura per il prelievo dei Campioni: Contenitori o attrezzature utilizzati per raccogliere direttamente o conservare i *Campioni* durante la procedura di prelievo del *Campione*. L'attrezzatura per il prelievo del *Campione* dovrà essere composta almeno dai seguenti articoli:

- Per i *Campioni* di urina:
 - Contenitori di raccolta destinati a raccogliere il *Campione* di urina prodotta dall'*Atleta*;
 - Provette sigillabili a prova di manomissione e tappi per sigillare il *Campione* di urina;
 - Kit per la raccolta del *Campione* parziale;
- Per i *Campioni* ematici:
 - Aghi per il prelievo del *Campione* ematico;

- Provette con dispositivi di sigillatura a prova di manomissione per la conservazione del *Campione* ematico.

Sample Collection Personnel - Personale incaricato del prelievo del Campione: termine collettivo che distingue i responsabili qualificati e autorizzati dalla *Organizzazione antidoping* ad effettuare le operazioni della *Sessione per il prelievo dei Campioni* o a fornire la propria assistenza all'uopo.

Sample Collection Session - Sessione per il prelievo del Campione: tutte le attività svolte in successione che coinvolgono direttamente l'*Atleta*, dal momento della notifica fino al momento in cui l'*Atleta* lascia la *Sala dei controlli antidoping* dopo aver prodotto il/i proprio/i *Campione/i*.

Suitable Specific Gravity for Analysis - Peso specifico appropriato per le analisi: il peso specifico dovrà essere uguale o superiore a 1.005 se misurato con un rifrattometro, oppure uguale o superiore a 1.010 se misurato con stick di laboratorio.

Suitable Volume of Urine for Analysis - Volume di urina appropriato per le analisi: la quantità minima di urina deve essere di 90 ml per tutte o parte delle analisi in lista.

Team Activity - Attività della squadra: come definito nel punto 101 della successiva Parte C.

Test Distribution Plan - Piano per la distribuzione dei controlli (TDP): come definito nel punto 1 della successiva Parte C.

Unsuccessful Attempt Report - Rapporto di tentativo non riuscito: un rapporto dettagliato di un tentativo di *Controllo* non riuscito, come meglio descritto nel punto 108 (a) della successiva Parte C.

Whereabouts Failure - Inadempienza relativa alla reperibilità: una *Mancata comunicazione* o un *Controllo mancato*.

Whereabouts Filing - Informazioni sulla reperibilità: informazioni fornite dall'*Atleta* o a nome di un *Atleta* inserito in un *Gruppo registrato ai fini dei controlli* dove si dichiara il luogo dove l'*Atleta* permarrà nel corso del trimestre successivo, in conformità con il punto 88 (oppure, a scelta, nel caso di uno *Sport di squadra*, in conformità con il punto 99) della successiva Parte C.

Parte B "Disciplinare concernente l'organizzazione ed il funzionamento del CCA"

Art. 1

1. Il CCA è un organismo indipendente, distinto dalle altre strutture antidoping, nominato dalla Giunta Nazionale del CONI, che provvede all'esecuzione dei controlli antidoping di cui all'articolo 5 del Codice WADA, nel rispetto degli Standard Internazionali, recepiti nelle disposizioni attuative di cui alla successiva Parte C della presente Appendice.

2. Il CCA è costituito da un massimo di sette componenti, scelti tra magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa, funzionari pubblici, ufficiali delle forze di polizia, avvocati, docenti universitari o esperti in materie giuridiche o tecnico-scientifiche, ricercatori presso Enti pubblici di ricerca, anche a riposo, dei quali uno con funzioni di Presidente ed uno di Vice Presidente.
3. Il CCA è supportato da una segreteria, costituita da personale assegnato all'Ufficio Antidoping della Coni Servizi SpA, il quale ha il compito di fornire ai componenti le soluzioni tecniche ed amministrative ritenute più idonee alle problematiche gestionali, nonché la massima collaborazione per la conoscenza delle procedure adottate e del contenuto degli atti proposti.
4. Per le attività del CCA sono previste le indennità ed i rimborsi di cui all'allegata Tabella economica in seguito denominata Tabella, nei limiti di stanziamento destinati al funzionamento del CCA.
5. Sono affidati alla FMSI l'esecuzione, il trasporto, l'analisi ed il report dei test, in particolare attraverso i propri Ispettori Medici - DCO di cui all'Elenco approvato dalla Giunta Nazionale del CONI, ed il Laboratorio Antidoping Acqua Acetosa di Roma, accreditato WADA.
6. Le dimissioni da componente sono presentate all'Ufficio Antidoping che le inoltra alla Giunta Nazionale del CONI.

Art. 2

1. Il CCA si riunisce di norma con periodicità settimanale - presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine dal Vice Presidente e dal Componente più anziano di carica - alla presenza di almeno tre Componenti, anche per via telefonica, telematica o informatica.
2. Il CCA attende allo svolgimento dei compiti di cui alle presenti *Norme Sportive Antidoping*, curandone la conformità dell'azione amministrativa alle norme vigenti.
3. Possono partecipare, su convocazione, alle riunioni del CCA i rappresentanti delle Strutture Sanitarie Federali, i Medici federali e/o i Referenti federali di ciascuna FSN/DSA, di cui al successivo art. 4.

Art. 3

1. La Giunta Nazionale del CONI delibera annualmente il TDP, affidandone la pianificazione ed attuazione al CCA, che si può avvalere della collaborazione delle FSN/DSA. Il CCA può autorizzare altre sessioni di prelievo in competizione richieste dalle FSN/DSA, che ne attestano la relativa copertura finanziaria ed amministrativa, previa verifica di fattibilità con la FMSI.
2. La Giunta Nazionale del CONI approva nel rispetto degli Standard internazionali i protocolli necessari per l'effettuazione dei controlli antidoping e per l'individuazione dei campioni biologici da prelevare.

3. Il CCA provvede all'esecuzione dei controlli antidoping, anche secondo quanto previsto dall'art. 5 del Codice WADA e dagli Standard Internazionali per i controlli.
4. Per lo svolgimento delle funzioni previste dalle *Norme Sportive Antidoping*, il CCA, in attuazione del TDP e in considerazione dell'RTP, dispone l'effettuazione dei controlli di propria iniziativa, su specifica richiesta delle strutture antidoping del CONI-NADO, di altre ADO o Organizzazioni con accordi con il CONI-NADO, delle FSN/DSA ai sensi di quanto previsto al precedente comma 1, tenuto conto delle risorse economiche stanziata ed anche delle valutazioni del rischio potenziale di doping.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, il CCA individua direttamente i nominativi e/o le modalità di individuazione degli Atleti da sottoporre ai controlli antidoping, di norma senza preavviso, che possono essere disposti in occasione di gare svolte sul territorio italiano, di allenamenti, di raduni o in altre occasioni e sedi in cui l'Atleta sia reperibile, anche in territorio estero.
6. Nell'ambito dei controlli con preavviso, per le sessioni di prelievo su convocazione, il CCA può avvalersi della collaborazione delle FSN/DSA. Il CCA, tramite telegramma, invia all'Atleta e alla FSN/DSA di appartenenza la convocazione per l'effettuazione del prelievo che deve pervenire almeno 24 ore prima dell'ora fissata per il prelievo stesso.
7. Il CCA fornisce al DCO incaricato le informazioni più aggiornate ed accurate sulla sessione di prelievo ed a tal fine le FSN/DSA, le Società Sportive e gli Atleti devono impegnarsi per assistere al meglio il CONI-NADO, anche nella raccolta delle Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta (whereabouts).

Art. 4

1. Fermo restando gli obblighi inerenti alle Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta (whereabouts), a cui sono tenuti anche gli Atleti inseriti nell'RTP o le rispettive Società Sportive, le FSN/DSA sono tenute a fornire al CCA con la massima tempestività e precisione, ogni informazione ritenuta utile, tra le quali:
 - i nominativi dei Rappresentanti delle Strutture Federali Sanitarie o del Medico Federale responsabili dell'interazione con le strutture antidoping nonché il nome di un Referente Federale (e degli eventuali sostituti) incaricato di mantenere i rapporti con il CONI-NADO;
 - i calendari dell'attività agonistica nazionale ed internazionale e, per gli sport di squadra, anche i calendari dei campionati delle diverse serie e/o categorie, ed ogni variazione degli stessi che intervenga nel corso dell'anno;

- i calendari dei raduni e degli allenamenti delle Rappresentative Nazionali previsti in Italia e all'estero per gli Atleti italiani e/o naturalizzati selezionati nonché ogni loro variazione che intervenga nel corso dell'anno;
- gli elenchi costantemente aggiornati con i nominativi degli Atleti interessati, secondo la disciplina e la modulistica consultabili sul sito del CONI www.coni.it/antidoping, ai fini della formazione da parte del CCA dell'RTP nazionale.

Il CCA in carenza delle notizie di cui al presente comma, previa diffida alle FSN/DSA e decorso il termine di sei giorni, provvederà, per il tramite dell'Ufficio Antidoping, a darne segnalazione alla Giunta Nazionale del CONI per gli opportuni provvedimenti.

Art. 5

1. Ai fini dell'adempimento delle obbligazioni di notifica agli interessati, prescritte nel D.Lgs.196/03, si rimanda alla specifica documentazione tecnica annessa alle presenti Norme Sportive Antidoping.

Parte C: "Disposizioni attuative dello Standard Internazionale per i controlli"

1. Le presenti disposizioni di attuazione dell'ultimo Standard Internazionale per i controlli emanato dalla WADA hanno come obiettivo lo sviluppo in Italia di uno specifico "Test Distribution Plan - Piano per la distribuzione dei controlli" (TDP), programmando ed attuando una efficace distribuzione della raccolta dei *Campioni* sia *in competizione* che *fuori competizione* allo scopo di scoprire, dissuadere e prevenire la pratica del doping.

2. A tal fine il CONI-NADO annualmente elabora un Piano per la distribuzione dei controlli (TDP) per l'efficace ed efficiente assegnazione delle risorse per i *Controlli* a tutti i diversi sport e tra le diverse discipline sotto la propria giurisdizione. Tale TDP una volta approvato sarà comunque periodicamente monitorato, valutato ed eventualmente modificato e aggiornato in base alle esigenze.

3. Le principali attività sono quindi la raccolta, il monitoraggio e il controllo delle informazioni (per esempio, relative al numero di *Atleti* di un determinato sport/disciplina, così come alla struttura fondamentale delle stagioni sportive o della disciplina in questione, compresi i programmi fondamentali delle gare e i metodi di allenamento di tutti gli sport o discipline), la valutazione del rischio potenziale di doping e delle possibili matrici di doping per ogni sport/disciplina, l'elaborazione di un TDP che stanziava le risorse disponibili nel modo più efficace e più efficiente per affrontare i rischi legati al doping, il suo sviluppo, monitoraggio, valutazione ed eventuali modifica e aggiornamento.

4. Il CONI-NADO dovrà garantire che il *Personale di Supporto*

dell'Atleta e/o qualsiasi altra persona con un conflitto di interessi non dovrà essere coinvolta nella pianificazione della distribuzione ai fini dei controlli o nel processo di selezione degli *Atleti* da sottoporre ai *Controlli*.

5. La base del TDP deve essere una valutazione meditata dei rischi di doping e della possibile matrice di doping per lo sport o la disciplina in questione. Il CONI-NADO, oltre ad effettuare la propria valutazione dei rischi per ciascuno sport o disciplina sotto la sua autorità, può anche tenere conto dei relativi rischi di doping tra i diversi sport sotto la sua autorità, così come di qualsiasi linea di condotta antidoping a livello nazionale in materia di requisiti e priorità, che può seguire per quei diversi sport.

6. Il CONI-NADO valuta il potenziale rischio di doping e la possibile matrice di doping a ciascuno sport e/o disciplina sulla base dei seguenti dati:

- a) i requisiti fisici dello sport e/o disciplina e i possibili effetti di potenziamento della prestazione indotti dal doping;
- b) le statistiche delle analisi antidoping disponibili;
- c) le ricerche sulle tendenze del doping disponibili;
- d) la storia del doping nell'ambito dello sport e/o della disciplina;
- e) i periodi di allenamento e calendario delle *Competizioni*;
- f) le informazioni ricavate in merito alla possibile pratica di doping.

7. Il CONI-NADO stabilisce e documenta un TDP sulla base delle informazioni riportate al precedente punto 6, del numero di *Atleti* coinvolti nell'attività sportiva/disciplina, del calendario agonistico, delle attività antidoping svolte da altre *Organizzazioni antidoping* aventi la responsabilità di effettuare i *Controlli* riguardo allo sport/disciplina, e della valutazione dei risultati dei precedenti cicli di pianificazione della distribuzione dei test e le necessità della politica antidoping nazionale di cui al precedente punto 5.

8. Il CONI-NADO ripartisce il numero di prelievi dei *Campioni* che ha a disposizione per ciascuno sport/disciplina (a seconda dei casi), compresa la ripartizione tra i *Controlli* ematici e quelli urinari, e tra i *Controlli fuori competizione* e quelli *in competizione*. La ripartizione delle risorse tra i *Controlli* ematici e quelli urinari e tra i *Controlli fuori competizione* e quelli *in competizione* terrà conto dei relativi rischi di doping durante i periodi *fuori competizione* e *in competizione* per ciascuno sport/disciplina oggetto di valutazione.

9. Il CONI-NADO decide come ripartire il numero di prelievi dei *Campioni* che ha a disposizione tra i vari sport sotto la sua autorità in base alle valutazioni dei relativi rischi di doping degli stessi sport, lo stesso vale per le necessità delle politiche antidoping nazionali di cui al precedente punto 5. Una volta individuati in questo modo gli sport "prioritari" tra i quali ripartire le risorse destinate ai *Controlli*, il CONI-NADO quindi esegue la propria valutazione in merito ai *Controlli fuori competizione* e i *Controlli in competizione* degli sport "prioritari". Negli sport e/o nelle discipline che in base a tale valutazione sono considerati a basso rischio di doping *fuori competizione*, i *Controlli in competizione* dovranno avere la priorità, e la maggior parte dei *Controlli* dovrà essere eseguita *in competizione*. Tuttavia, si potrà effettuare comunque un numero significativo di *Controlli fuori competizione*.

10. Al fine di elaborare un TDP che prenda in considerazione una gestione delle attività relativa ai *Controlli* coordinata con altre ADO competenti:

- a) il CONI-NADO cercherà con le altre ADO di coordinare le attività in ordine ai *Controlli* ai fini di evitare delle ripetizioni, anche attraverso la stipula di accordi che possano tra l'altro chiarire in merito ai ruoli e alle responsabilità riguardo alla conduzione dei *Controlli durante le manifestazioni*, in conformità al *Codice* (articolo 15.1);
- b) il CONI-NADO cercherà con le altre ADO di condividere le informazioni relative ai *Controlli* da loro eseguiti, preferibilmente mediante ADAMS o altro sistema di database centralizzato con simile funzionalità e sicurezza, in conformità al *Codice* (articolo 14.5)

11. In quanto parte del TDP, il CONI-NADO ripartisce le diverse tipologie di test per ciascuno sport o disciplina, a seconda dei casi, ivi inclusi, se necessari, i prelievi dei *Campioni* ematici e urinari, sulla base di studi sui rischi di doping per gli sport/discipline in questione, come spiegato nel precedente punto 8.

12. Il CONI-NADO garantirà che la durata dei *Controlli* sia pianificata al fine di ottenere un efficace effetto deterrente nella pratica di ricorso al doping.

13. Tutti i *Controlli* dovranno essere effettuati *Senza preavviso*, salvo in circostanze eccezionali e giustificabili:

- a) Nel caso di *Controlli in competizione*, la selezione degli atleti qualificati per la gara può essere rivelata in anticipo. Tuttavia, la selezione casuale degli *Atleti* e di coloro che si sono qualificati per la gara non dovrà essere svelata all'*Atleta* prima della notifica.
- b) Tutti i *Controlli fuori competizione* dovranno essere effettuati *Senza preavviso*, salvo in circostanze eccezionali e giustificabili.

14. Il CONI-NADO provvederà a documentare il suo TDP, rivedendolo e, ove necessario, aggiornandolo regolarmente al fine di recepire le nuove informazioni e tenere conto del prelievo dei *Campioni* degli *Atleti* effettuato da altre *Organizzazioni antidoping*. Tali dati verranno impiegati al fine di determinare la necessità o meno di eventuali modifiche al programma.

15. Per attuare il TDP, il CONI-NADO sceglie gli *Atleti* per il prelievo del *Campione* utilizzando i seguenti metodi: *Target Testing - Controlli mirati* e *Random Selection -Selezione Casuale*.

16. Il CONI-NADO garantisce che la maggior parte dei *Controlli* conformi al TDP sia condotta attraverso il metodo dei *Controlli mirati*, sulla base della corretta valutazione dei rischi di ricorso al doping e dell'impiego delle risorse necessarie per ottenere sia un efficace intervento che un efficace effetto deterrente. I fattori che possono essere ritenuti rilevanti al fine di determinare chi dovrebbe essere sottoposto al *Controllo mirato* variano in base ai diversi sport, ma

potrebbero includere (senza limiti) alcuni o tutti i seguenti fattori:

- a) parametri biologici anomali (valori del sangue, profilo degli steroidi, ecc.)
- b) infortunio;
- c) ritiro o assenza da una *Competizione* in cui era prevista la partecipazione;
- d) inizio o termine del ritiro;
- e) comportamento che indica il ricorso al doping;
- f) improvviso e considerevole miglioramento della prestazione;
- g) reiterazione delle mancate Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta (Whereabouts);
- h) Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta (Whereabouts) che possano rivelare un potenziale aumento del rischio di doping, incluso il trasferimento verso una località remota;
- i) storia della prestazione sportiva dell'*Atleta*;
- j) età dell'*Atleta*, ad esempio dati relativi alla prossimità del ritiro o il passaggio dalla categoria junior a quella senior;
- k) dati relativi ai precedenti *Controlli* antidoping dell'*Atleta*;
- l) reintegrazione dell'*Atleta* dopo un periodo di *Squalifica*;
- m) incentivi finanziari per i miglioramenti delle prestazioni, come premi in denaro o sponsorizzazioni;
- n) relazione dell'*Atleta* con terzi, come l'allenatore o il medico che sono stati precedentemente coinvolti in casi di doping; e infine
- o) informazioni attendibili da terzi.

17. I *Controlli* che non rappresentano dei *Controlli mirati* dovranno essere determinati attraverso la Selezione casuale che può essere condotta usando un sistema appositamente documentato per tale selezione. La Selezione casuale che viene presa in considerazione può essere condotta secondo criteri chiari e può tenere in conto i fattori, elencati al precedente punto 16 (ove applicabile) al fine di garantire che sia selezionata la maggiore percentuale di *Atleti* cosiddetti 'a rischio'.

18. Come disposto dal successivo punto 83 sui requisiti per la creazione di un Registered Testing Pool -Gruppo registrato ai fini dei controlli (RTP), oltre ad elaborare un TDP per ripartire le risorse per i *Controlli* tra alcuni o tutti gli sport sotto la propria autorità, il CONI-NADO definisce le norme per l'inclusione di determinati *Atleti* di alcuni o tutti quegli sport nel proprio RTP nazionale, al quale dovranno essere applicati i requisiti relativi al luogo di permanenza dell'*Atleta* descritti nel successivo punto 74. Tuttavia, per fugare ogni dubbio, il TDP può comprendere anche *Atleti*, interessati dagli sport in questione, non inclusi nell'RTP nazionale e di conseguenza il CONI-NADO potrà selezionare per i *Controlli* (ivi compresi i *Controlli fuori competizione*) anche gli *Atleti* che non sono inclusi nel proprio RTP nazionale. Tuttavia, nel caso di *Atleti* di un determinato sport che sono stati inclusi nell'RTP nazionale, questi devono essere soggetti a un'adeguata proporzione di *Controlli fuori competizione* che il TDP ha destinato a quel determinato sport.

19. Qualora il CONI-NADO autorizzi un Doping Control Officer - Funzionario responsabile dei controlli antidoping (DCO) a selezionare gli *Atleti* per il prelievo dei *Campioni*, il CONI-NADO medesimo fornirà i criteri di selezione al DCO conformemente al TDP.

20. Dopo la selezione di un *Atleta* per il prelievo del *Campione* e prima della notifica all'*Atleta*, il CONI-NADO e/o il DCO dovranno assicurarsi che le decisioni relative alla selezione dell'*Atleta* vengano comunicate esclusivamente a coloro che devono venirne a conoscenza, onde assicurare che l'*Atleta* possa essere avvertito e sottoposto al controllo secondo il principio del controllo *No Advance Notice - Senza preavviso*.

21. L'obiettivo delle presenti disposizioni è quello di garantire che, come indicato nel successivo punto 31, vengano fatti tutti i tentativi possibili per poter localizzare l'*Atleta*, che l'*Atleta* selezionato riceva la notifica, che siano rispettati i diritti dell'*Atleta*, che non ci sia alcuna possibilità di manipolare il *Campione* da fornire e che la notifica sia documentata. Gli Atleti, i medici e i dirigenti accompagnatori della Società, che possono assumere nell'ordine la qualifica di rappresentante dell'*Atleta* (salvo che quest'ultimo indichi al DCO altra persona), i massofisioterapisti, i tecnici, e le Società sono comunque tenuti a prestare la massima collaborazione per il miglior espletamento delle procedure del controllo antidoping.

22. La notifica agli *Atleti* ha inizio nel momento in cui il CONI-NADO e/o il DCO avviano il processo di notifica dell'*Atleta* selezionato e termina quando l'*Atleta* arriva presso la Sala dei controlli antidoping oppure quando l'eventuale mancato adempimento da parte dell'*Atleta* viene portato all'attenzione del CONI-NADO e/o del DCO.

Le principali attività sono le seguenti:

1. Nominare il DCO, gli Accompagnatori e altro Personale incaricato del prelievo dei Campioni;
2. Individuare l'*Atleta* e confermare la sua identità mediante documento di identità, tessera federale se munita di foto o sua conoscenza diretta (ove tale accertamento non fosse possibile, il DCO procede all'effettuazione del controllo antidoping adottando ogni iniziativa, ivi compresa foto dell'*Atleta*, tale da consentire la successiva verifica dell'identità dello stesso, il quale è tenuto a produrre al CONI-NADO idoneo documento di riconoscimento nel minor tempo possibile);
3. Comunicare all'*Atleta* che è stato prescelto ai fini del prelievo del *Campione* rendendolo edotto in merito ai suoi diritti e alle sue responsabilità, fra i quali l'obbligo di dichiarare nella modulistica del controllo antidoping i farmaci e gli integratori assunti negli ultimi dieci giorni dalla data del prelievo, nonché le trasfusioni effettuate negli ultimi tre mesi dalla data del prelievo ovvero dichiarare qualsiasi sostanza assunta o metodo praticato di cui alla Lista proibita e, se inserito nell'RTP, secondo buona prassi consegnare copia di TUEs che vanno allegate al verbale di prelievo nella copia destinata al CONI-NADO (la sola annotazione sul verbale di controllo antidoping di somministrazione o di assunzione a scopo terapeutico di prodotti contenenti sostanze vietate o per via non consentita ovvero di ricorso a metodi proibiti non è comunque, in carenza di TUEs o di DUT, esimente da responsabilità);
4. Nel caso di prelievo di Campioni Senza preavviso, costante accompagnamento dell'*Atleta* dal momento della notifica fino all'arrivo presso la Sala dei controlli antidoping designata;
5. Documentare la notifica, o il tentativo di notifica.

Il DCO incaricato di effettuare il prelievo viene designato con lettera ufficiale. Copia della lettera viene consegnata dal DCO ad un

responsabile dell'organizzazione, il quale dovrà assicurargli l'ingresso nell'impianto con la propria autovettura per raggiungere il luogo più vicino al locale individuato per le operazioni di prelievo. Il DCO si assumerà la responsabilità dei servizi relativi al prelievo dei campioni ed in particolare dovrà:

- organizzare ed istruire eventuale altro personale incaricato del prelievo dei campioni;
- prendere contatti con i rappresentanti sportivi, ove necessario;
- predisporre l'attrezzatura, compresa tutta la modulistica e documentazione necessaria;
- verificare e predisporre i locali;
- predisporre o attuare il processo di notifica e di accompagnamento dell'Atleta, comunicandogli la propria identità, mostrandogli la tessera e/o il documento ufficiale che ha accordato l'autorità di effettuare i controlli;
- assicurarsi che l'Atleta venga informato sui suoi diritti e responsabilità;
- illustrare o predisporre l'illustrazione del processo per il prelievo del campione di urina ovvero del campione ematico agli Atleti e ai rappresentanti degli Atleti, a seconda dei casi;
- controllare visivamente la produzione del campione;
- coordinare il prelievo del campione di sangue di riferimento, ove necessario;
- compilare, o predisporre la compilazione, e verificare la modulistica e la documentazione attinente;
- attivare e curare la catena di custodia nonché organizzare il servizio di spedizione, se necessario, registrando il numero della lettera di vettura, qualora per il trasporto dei campioni venga utilizzato un corriere approvato dall'ente incaricato della fase esecutiva dei controlli antidoping;
- curare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti conseguenti alla sessione dei prelievi.

23. Salvo eccezioni, la *Notifica senza preavviso* deve rappresentare il metodo di comunicazione per il prelievo dei *Campioni*.

24. Nell'ambito dello svolgimento delle Sessioni per il prelievo del Campione, il CONI-NADO nomina e autorizza il Personale incaricato del prelievo dei Campioni qualificato per tali responsabilità e che non abbia un conflitto d'interessi in relazione all'esito del prelievo del *Campione* e che non sia *Minorenne*.

25. Il Personale incaricato del prelievo dei Campioni dovrà disporre di una identificazione ufficiale fornita e controllata dal CONI-NADO. Nel caso dei DCO tale identificazione dovrà essere rappresentata da una documentazione che riporti il loro nominativo. Per i DCO sono previsti ulteriori requisiti di identificazione che includono il nome e la fotografia (per esempio, la tessera di riconoscimento dell'Organizzazione Antidoping, la patente di guida, la tessera sanitaria, il passaporto o documenti di identità simili) e la data di scadenza della tessera/documento. Lo Chaperone/accompagnatore, qualifica assunta dal rappresentante della FSN/DSA se presente, ha il compito di:

- coadiuvare il DCO nella conduzione del controllo antidoping attenendosi alle sue istruzioni;

- comunicare all'Atleta la propria identità, mostrandogli la tessera e/o il documento ufficiale che gli ha accordato l'autorità di accompagnatore;
- informare di persona l'Atleta secondo le istruzioni del DCO ;
- accompagnare l'Atleta, mantenendo sempre il contatto visivo diretto, dal momento della notifica fino all'arrivo presso la Sala dei controlli antidoping e successivamente quando richiesto dal DCO.

26. Il CONI-NADO stabilisce i criteri per controllare la validità dell'identità di un *Atleta* selezionato per il prelievo del *Campione*. Tale procedura serve a garantire che l'Atleta selezionato sia effettivamente l'Atleta che ha ricevuto la notifica. Il metodo di identificazione dell'Atleta dovrà essere certificato sulla documentazione relativa al controllo antidoping.

27. Il CONI-NADO, il DCO o lo Chaperone, a seconda dei casi, dovranno stabilire la località in cui si trova l'Atleta selezionato e pianificare la modalità di contatto e i tempi della notifica, tenendo in considerazione le particolari circostanze dello sport/*Manifestazione*/sessione dell'allenamento/ecc. e della situazione.

28. Il CONI-NADO dovrà creare un sistema per registrare dettagliatamente il/i tentativo/i e il/i risultato/i della notifica all'Atleta.

29. L'Atleta sarà il primo ad essere avvisato del fatto che è stato scelto per il prelievo del *Campione*, salvo nel caso in cui sia previsto un precedente contatto con terzi, come indicato nel successivo punto 30.

30. Il CONI-NADO /DCO/Accompagnatore, a seconda dei casi, dovranno tenere conto dell'eventualità in cui sia necessario notificare terzi prima di procedere alla notifica all'Atleta nel caso in cui l'Atleta sia *Minorenne* (come previsto nell'Allegato C - Variazioni per gli *Atleti* Minorenni), oppure, ove ciò sia necessario per un *Atleta* disabile (come previsto nell'Allegato B - Variazioni per gli *Atleti* disabili), o in situazioni in cui ai fini della notifica sia necessario l'intervento di un interprete.

31. Una volta stabilito il primo contatto, il CONI-NADO, il DCO o l'Accompagnatore, a seconda dei casi, dovranno assicurarsi che l'Atleta e/o terzi, se necessario, secondo quanto previsto al precedente punto 30, vengano informati in merito:

- a) al fatto che l'Atleta è tenuto a sottoporsi al prelievo del *Campione*;
- b) all'autorità sotto la cui egida viene effettuato il prelievo del *Campione*;
- c) al tipo di prelievo del *Campione* ed eventuali condizioni a cui è necessario aderire prima di procedere al prelievo del *Campione*;
- d) ai diritti dell'Atleta, incluso il diritto di:
 - i. avvalersi di un rappresentante e, ove necessario, di un interprete;
 - ii. richiedere ulteriori informazioni circa il processo di prelievo del *Campione*;
 - iii. richiedere di ritardare il raggiungimento della Sala dei controlli antidoping per validi motivi;
 - iv. richiedere variazioni come previsto all'Allegato B - Variazioni per gli *Atleti* disabili.

- e) alle responsabilità dell'*Atleta*, inclusi i seguenti requisiti:
 - i. rimanere costantemente nel campo visivo del DCO/Accompagnatore dal momento della notifica di persona a cura del DCO/ _Accompagnatore fino al completamento della procedura del prelievo del *Campione*;
 - ii. comprovare la propria identità, conformemente al precedente punto 26;
 - iii. rispettare le procedure di prelievo del *Campione* (*l'Atleta* dovrebbe essere informato delle possibili conseguenze dell' Inadempienza);
 - iv. presentarsi immediatamente per essere sottoposti al test, salvo ritardo per giustificato motivo, come stabilito in conformità con il successivo punto 34.
- f) all'ubicazione della Sala dei controlli antidoping.
- g) al fatto che nel caso *l'Atleta* decidesse di ingerire cibo o liquidi prima di fornire un *Campione*, questi deve essere consapevole che lo fa a proprio rischio e pericolo, e ad ogni modo dovrebbe evitare una eccessiva reidratazione, ricordandosi del requisito di produrre un *Campione* con il Peso specifico appropriato per le analisi.
- h) al fatto che il *Campione* fornito dall'*Atleta* al Personale incaricato del prelievo dei Campioni deve contenere la prima urina prodotta dall'*Atleta* successivamente alla notifica, ciò significa che *l'Atleta* non dovrebbe emettere urina sotto la doccia o altrove prima di fornire un *Campione* al Personale incaricato del prelievo dei Campioni.

32. Nel caso in cui avvenga il contatto di persona, il DCO/Accompagnatore sono tenuti a operare come segue:

- a) vigilare costantemente sull'*Atleta* dal momento della notifica fino a quando *l'Atleta* lascia la Sala dei controlli antidoping, al termine della Sessione di raccolta del Campione.
- b) comunicare la propria identità all'*Atleta* utilizzando la tessera/il documento descritto nel precedente punto 25.
- c) confermare l'identità dell'*Atleta* utilizzando i criteri di cui al precedente punto 26. Il CONI-NADO è tenuto a documentare e verbalizzare il caso in cui la conferma dell'identità dell'*Atleta* avvenga utilizzando altri metodi o la mancata conferma dell'identità dell'*Atleta*.
- d) nel caso in cui non sia possibile confermare l'identità dell'*Atleta* utilizzando i criteri di cui al precedente punto 26, il CONI-NADO deciderà se sia o meno opportuno riferire in merito all'accaduto, conformemente all'Allegato A - Accertamento di eventuale inadempienza.

33. L'Accompagnatore/DCO dovranno quindi richiedere all'*Atleta* di firmare il modulo previsto per il riscontro e l'accettazione della notifica. Qualora *l'Atleta* si rifiuti di firmare l'avvenuta ricezione o eluda la notifica l' Accompagnatore/DCO dovranno informare *l'Atleta* in merito alle conseguenze di tale comportamento e l'Accompagnatore (nel caso in cui non vi sia il DCO) sarà tenuto a riportare l'accaduto al DCO. Ove possibile, il DCO non dovrà interrompere la procedura di prelievo del *Campione*. Inoltre, il DCO dovrà documentare l'accaduto e riferire le circostanze al CONI-NADO. Quest'ultimo dovrà seguire le procedure indicate nell'Allegato A - Accertamento di eventuale inadempienza.

34. Il DCO/Accompagnatore dovrà tenere in considerazione ogni

richiesta, purché ragionevole, avanzata da terzi o dall'*Atleta*, di ritardare la presentazione presso la Sala dei controlli antidoping successivamente alla ricezione e accettazione della notifica, e/o di lasciare temporaneamente la Sala dei controlli antidoping dopo l'arrivo, e può ottenere tale permesso purché l'*Atleta* sia costantemente seguito e tenuto sotto diretta osservazione durante tutto il periodo del ritardo e a condizione che la richiesta sia legata alle seguenti attività:

I) Per i *Controlli in competizione*:

- a) Partecipazione ad una cerimonia di premiazione;
- b) impegni con i mass media;
- c) partecipazione a ulteriori *gare*;
- d) defaticamento;
- e) cure mediche necessarie;
- f) reperimento di un rappresentante e/o interprete;
- g) reperire una foto di riconoscimento; o
- h) altre eventuali circostanze eccezionali che dovranno essere giustificate e documentate.

II) Per i *Controlli fuori competizione*:

- a) individuazione di un rappresentante;
- b) completamento degli allenamenti;
- c) essere sottoposto a cure mediche necessarie;
- d) reperire una foto di riconoscimento;
- e) altre circostanze eccezionali che dovranno essere giustificate e documentate.

35. Il DCO o altro Personale incaricato del prelievo dei Campioni autorizzato è tenuto a documentare i motivi del ritardo della presentazione alla Sala dei controlli antidoping e/o i motivi che hanno costretto l'*Atleta* a lasciare tale sala una volta giuntovi e che potranno essere oggetto di ulteriore indagine da parte del CONI-NADO. Qualsiasi inadempienza da parte dell'*Atleta* nel rimanere sotto costante osservazione deve essere anche verbalizzata.

36. Il DCO/Accompagnatore dovrà respingere la richiesta di ritardata presentazione al controllo antidoping avanzata dall'*Atleta* nel caso in cui non sia possibile tenere tale *Atleta* sotto costante controllo visivo.

37. Qualora l'*Atleta* si presenti in ritardo presso la Sala dei controlli antidoping per motivi diversi da quelli stabiliti nel precedente punto 34, ma si presenta prima dell'allontanamento del DCO, quest'ultimo dovrà decidere se dare corso a una possibile procedura di Inadempienza. Ove possibile, il DCO dovrà procedere con il prelievo del *Campione*, e documentare i fatti relativi alla ritardata presentazione dell'*Atleta* presso la Sala dei controlli antidoping.

38. Tenendo l'*Atleta* sotto costante osservazione, il Personale incaricato del prelievo dei Campioni dovrà osservare attentamente ogni elemento che possa potenzialmente compromettere l'analisi; ogni circostanza dovrà essere riferita e verbalizzata a cura del DCO. Ove ritenuto opportuno dal DCO, questi dovrà seguire i disposti di cui all'Allegato A - Accertamento di eventuali inadempienze, e/o considerare la necessità o meno di prelevare un ulteriore *Campione* dall'*Atleta*.

39. Sono di seguito fornite le disposizioni che perseguono l'obiettivo di predisporre la Sessione per il prelievo del Campione in modo tale da garantire un efficace ed efficiente svolgimento della stessa.

40. I preparativi per la Sessione per il prelievo del Campione iniziano con la creazione di un sistema che consente di raccogliere tutte le informazioni d'interesse per lo svolgimento della sessione medesima e terminano con la conferma di conformità dell'Attrezzatura per il prelievo del Campione con i criteri previsti.

Le principali attività sono le seguenti:

- a) istituzione di un sistema per la raccolta delle informazioni in merito alla Sessione per il prelievo del Campione;
- b) definizione dei criteri volti a stabilire le persone autorizzate a presenziare alla Sessione per il prelievo del Campione;
- c) garantire la conformità della Sala dei controlli antidoping con i criteri indicati al successivo punto 42;
- d) garantire la conformità dell'Attrezzatura per il prelievo del Campione utilizzata dal CONI-NADO con i criteri minimi indicati al successivo punto 44.

41. Il CONI-NADO istituisce un sistema che consenta di ottenere tutte le informazioni necessarie a garantire l'efficiente svolgimento della Sessione per il prelievo del Campione, inclusi i requisiti specifici volti a soddisfare le esigenze degli *Atleti* disabili (conformemente all'Allegato B – Variazioni per gli *Atleti* disabili), così come quelle degli *Atleti Minorenni* (conformemente all'Allegato C – Variazioni per gli *Atleti Minorenni*).

42. Il DCO è tenuto a utilizzare una Sala dei controlli antidoping che garantisca, quale minimo requisito, la privacy e la riservatezza dell'*Atleta*, e che sia utilizzata esclusivamente, ove possibile, come Sala dei controlli antidoping per tutta la durata della Sessione per il prelievo del Campione. Inoltre, il DCO dovrà verbalizzare eventuali discordanze significative rispetto ai succitati criteri. Per l'effettuazione dei controlli antidoping:

- a) fuori competizione, l'individuazione da parte del DCO del locale più idoneo avverrà tenuto conto delle richieste e delle esigenze dell'*Atleta* e/o dei terzi interessati in ordine al rispetto dei diritti di privacy e di dignità; in ogni caso non verranno raccolte informazioni riguardanti la vita privata dell'*atleta* o riferite a terzi estranei (ad es. familiari) non necessarie, non pertinenti o eccedenti rispetto alla finalità di verifica del doping;
- b) in competizione, la Società ospitante e/o l'Ente organizzatore individuano un proprio responsabile per le procedure connesse all'antidoping. Questi è tenuto a mettere a disposizione:
 - un idoneo locale dotato di servizi igienici, nel quale individuare possibilmente una zona di attesa ed un vano per le operazioni di processazione del campione, situato in prossimità degli spogliatoi;
 - cestini o contenitori per i rifiuti;
 - un tavolo con sedie, dove espletare il lavoro di documentazione;
 - un frigorifero;

- almeno due diversi tipi di bibite, analcoliche se del caso, gasate e non, in contenitori ancora sigillati, che devono essere aperti dall'Atleta.
- c) la Sala dei controlli antidoping, durante la sessione dei prelievi, dovrebbe in particolare conformarsi ai seguenti criteri:
 - essere accessibile solo al personale autorizzato;
 - garantire la sicurezza per il deposito dell'attrezzatura per il prelievo del campione;
 - essere sufficientemente ampia da contenere il personale autorizzato;
 - essere ubicata in posizione idonea rispetto al campo di gioco o ad altra sede dove gli atleti riceveranno la notifica.

43. Il CONI-NADO definisce i criteri volti a stabilire le persone autorizzate a presenziare alla Sessione per il prelievo del Campione oltre al Personale incaricato del prelievo dei Campioni. Tali criteri dovranno prevedere, quale requisito minimo, quanto segue:

- a) diritto dell'*Atleta* ad essere accompagnato da un rappresentante e/o da un interprete durante la Sessione per il prelievo del Campione, salvo nel momento in cui l'*Atleta* produce il *Campione* di urina;
- b) diritto dell'*Atleta Minorenne* (conformemente all'Allegato C – Variazioni per gli *Atleti Minorenni*), e diritto del DCO di disporre di un rappresentante che osservi il DCO nel momento in cui l'*Atleta Minorenne* produce il *Campione* di urina, senza tuttavia che il rappresentante osservi direttamente la produzione del *Campione*, salvo nel caso in cui ciò venga espressamente richiesto dall'*Atleta Minorenne*;
- c) diritto di un *Atleta* disabile di essere accompagnato da un rappresentante, ai sensi dell'Allegato B – Variazioni per gli *Atleti disabili*;
- d) presenza di un Osservatore Indipendente *WADA*, ove applicabile, ai sensi del *Programma degli Osservatori indipendenti*. L'Osservatore indipendente *WADA* non dovrà osservare direttamente la produzione del *Campione* di urina.

Oltre ai DCO ed agli *Atleti* designati, nel locale possono essere presenti esclusivamente:

- il medico della Società o dell'*Atleta* (in sua assenza il dirigente accompagnatore della Società ovvero il rappresentante dell'*Atleta*, se richiesto dall'*Atleta*);
- il rappresentante della FSN/DSA interessata, che ha assunto la qualifica di accompagnatore/chaperone ai sensi della normativa *WADA*;
- rappresentanti e/o autorizzati dalle strutture antidoping del CONI-NADO.

In caso di assenza del rappresentante federale, l'ufficiale di gara designato dalle FSN/DSA si mette tempestivamente a disposizione del DCO ai fini del migliore espletamento della sessione dei prelievi.

44. Il CONI-NADO utilizza sistemi dell'Attrezzatura per il prelievo dei Campioni (kit) che dovranno rispondere ai seguenti requisiti minimi:

- a) disporre di un sistema di numerazione univoco incorporato in tutti i flaconi, i contenitori, le provette o altro materiale utilizzato per sigillare il *Campione* dell'*Atleta*;

- b) disporre di un sistema di sigillatura a prova di manomissione;
- c) garantire che non si possa risalire all'identità dell'*Atleta* dalle attrezzature utilizzate;
- d) garantire che tutte le attrezzature siano pulite e sigillate prima di essere utilizzate dall'*Atleta*.

Il kit risulta costituito almeno da:

- contenitori per la raccolta dell'urina;
- contenitori parziali per la conservazione dell'urina nel caso di campione insufficiente della stessa;
- un flacone di vetro contrassegnato con la lettera A;
- un flacone di vetro contrassegnato con la lettera B;
- un sistema di sigillatura a prova di manomissione;
- eventuali imballaggi, documentazione, modulistica.

45. Il CONI-NADO utilizza un sistema per la verbalizzazione della Catena di Custodia della documentazione relativa ai *Campioni* e ai *prelievi dei Campioni*, che comprende le conferme di arrivo alla giusta destinazione sia dei *Campioni* che dei prelievi dei *Campioni*.

46. Sono di seguito fornite disposizioni che perseguono l'obiettivo di svolgere la Sessione per il prelievo del Campione in modo tale da garantire l'integrità, la sicurezza e l'identità del *Campione* nonché il rispetto della privacy dell'*Atleta*.

47. La Sessione per il prelievo del Campione ha inizio con la definizione delle responsabilità di massima pertinenti lo svolgimento della sessione medesima e termina una volta esaurito il processo di verbalizzazione del prelievo del *Campione*.

Le principali attività sono le seguenti:

- a) predisporre il prelievo del *Campione*;
- b) effettuare il prelievo del *Campione* e chiuderlo;
- c) verbalizzare il prelievo del *Campione*.

48. Il CONI-NADO è responsabile dello svolgimento della Sessione per il prelievo del Campione con specifiche responsabilità delegate al DCO.

49. Il DCO è tenuto a garantire che l'*Atleta* sia stato informato dei suoi diritti e delle sue responsabilità, ai sensi del precedente punto 31.

50. Il DCO è tenuto ad offrire all'*Atleta* la possibilità di idratarsi. L'*Atleta* dovrebbe evitare una eccessiva reidratazione, ricordandosi del requisito di fornire un *Campione* che rispetti il Peso specifico appropriato per le analisi.

51. L'*Atleta* può lasciare la Sala dei controlli antidoping soltanto sotto la costante vigilanza del DCO/Accompagnatore e con l'approvazione del DCO, il quale dovrà tenere in considerazione l'eventuale richiesta, purché ragionevole, avanzata dall'*Atleta* di uscire dalla Sala dei controlli antidoping, conformemente ai precedenti punti 35 e 36, fino a che l'*Atleta* non sarà in grado di produrre il *Campione*.

52. Nel caso in cui il DCO accolga la richiesta dell'*Atleta* di uscire dalla Sala dei controlli antidoping, dovrà concordare con l'*Atleta* le seguenti condizioni per l'uscita:

- a) motivo per cui l'*Atleta* chiede di allontanarsi dalla Sala per il controllo antidoping;
- b) orario di ritorno (o ritorno dopo il completamento dell'attività concordata).
- c) che l'*Atleta* rimanga sempre sotto costante osservazione;
- d) che l'*Atleta* non emetta urina fino a quando non ritorna nella Sala dei controlli antidoping.

Il DCO è tenuto a verbalizzare l'orario effettivo di uscita e di rientro dell'*Atleta*.

53. Il DCO è tenuto a prelevare il *Campione* dall'*Atleta* osservando il/i seguente/i protocollo/i per il tipo specifico di *Campione*:

- a) Allegato D: prelievi di *Campioni* di urina;
- b) Allegato E: prelievi di *Campioni* ematici.

54. Eventuali anomalie o comportamenti da parte di un *Atleta* e/o di persone associate all'*Atleta* che potrebbero potenzialmente compromettere il prelievo del *Campione* dovranno essere dettagliatamente verbalizzate da parte del DCO. Ove opportuno, il CONI-NADO potrà ricorrere all'applicazione dell'Allegato A - Accertamento di eventuali inadempienze.

55. In caso di dubbi sull'origine o sull'autenticità del *Campione*, all'*Atleta* verrà richiesto di produrre un altro *Campione*. Qualora l'*Atleta* si rifiuti di fornire tale ulteriore *Campione*, il DCO dovrà verbalizzare dettagliatamente le circostanze del rifiuto, e ricorrere all'applicazione dell'Allegato A - Accertamento di eventuali inadempienze.

56. Il DCO dovrà offrire all'*Atleta* la possibilità di mettere a verbale eventuali perplessità in merito alle modalità di esecuzione della Sessione per il prelievo del *Campione*.

57. Nello svolgimento della Sessione per il prelievo del *Campione* dovranno essere raccolti almeno i seguenti dati:

- a) Data, orario e tipo di notifica (*senza preavviso, con preavviso, in competizione, fuori competizione*);
- b) orario di arrivo alla Sala dei controlli antidoping
- c) data e orario della produzione del *Campione*;
- d) nominativo dell'*Atleta*;
- e) data di nascita dell'*Atleta*;
- f) sesso dell'*Atleta*;
- g) indirizzo di residenza e numero telefonico dell'*Atleta*;
- h) sport e specialità dell'*Atleta*;
- i) nominativo dell'allenatore e del medico dell'*Atleta*
- j) numero di codice del *Campione*;
- k) nome e firma del DCO e laddove previsto dello Chaperone;
- l) nome e firma del Funzionario addetto al prelievo ematico, ove applicabile;
- m) informazioni di laboratorio richieste sul *Campione*;
- n) informazioni su farmaci e integratori assunti e trasfusioni recenti, ove applicabile, nei tempi indicati dal laboratorio e secondo quanto dichiarato dall'*Atleta*;
- o) eventuali irregolarità nella procedura;

- p) eventuali commenti o perplessità dell'*Atleta* in relazione allo svolgimento della Sessione per il prelievo del Campione;
- q) autorizzazione dell'*Atleta* a immettere le informazioni in merito ai test eseguiti nel sistema computerizzato *ADAMS*;
- r) autorizzazione o meno dell'*Atleta* a utilizzare i *Campioni* prelevati ai fini della ricerca;
- s) nome e firma del rappresentante dell'*Atleta*, ove richiesto, ai sensi del successivo punto 58;
- t) nome e firma dell'*Atleta*;
- u) nome e firma del DCO.

58. Al termine della Sessione per il prelievo del Campione l'*Atleta* e il DCO dovranno firmare una dichiarazione in cui gli stessi dichiarano che il verbale redatto evidenzia in modo accurato i particolari della Sessione per il prelievo del Campione, inclusa l'indicazione di eventuali perplessità espresse dall'*Atleta*. Nel caso di *Atleta Minorenne* i documenti dovranno essere firmati sia dall'*Atleta* che dal suo rappresentante (se presente). Eventuali altre persone presenti che hanno svolto un ruolo formale durante la Sessione per il prelievo del Campione potranno firmare la dichiarazione in qualità di testimoni della procedura. Per ciascun *Atleta* le operazioni si intendono concluse con la sigillatura dei propri flaconi di vetro, il confezionamento, l'assemblaggio, la compilazione della modulistica del controllo antidoping e la loro chiusura e sigillatura nelle apposite buste.

59. Per ciascun *Atleta* sottoposto al controllo, il DCO deve compilare il verbale di controllo antidoping, secondo il modello autorizzato dal CONI-NADO in conformità con quello predisposto dalla WADA.

Di tale verbale (costituito da n°4 esemplari):

- a) l'esemplare destinato al CONI-NADO deve essere sottoscritto dal DCO e dall'*Atleta*. Se presenti all'intera procedura di prelievo, sottoscriveranno oltre all'*Atleta* il suo accompagnatore e l'Accompagnatore/Chaperone. Tale esemplare deve essere inserito in busta chiusa e sigillata e nel plico indirizzati ed inviati con mezzo idoneo al CONI-NADO, sempre a cura del DCO. Le buste ed i plichi – che all'esterno devono riportare, a cura del DCO, i riferimenti relativi alla FSN/DSA interessate (ovvero alla ADO/Organizzazione interessata), all'evento, alla località e alla data di svolgimento, nonché la catena di custodia - possono essere inseriti in un'ulteriore busta di sicurezza da consegnare all'eventuale vettore;
- b) l'esemplare destinato alla FSN/DSA (ovvero alla ADO/Organizzazione), copia del precedente, deve essere inserito in busta chiusa e sigillata e nel plico indirizzati ed inviati alla FSN/DSA interessate (ovvero alla ADO/Organizzazione interessata), con mezzo idoneo sempre a cura del DCO. Al rappresentante federale, se presente, il DCO può consegnare tale busta per l'inoltro al competente Ufficio federale dandone formale attestazione. Le buste ed i plichi – che all'esterno devono riportare, a cura del DCO, i riferimenti relativi alla FSN/DSA interessate (ovvero alla ADO/Organizzazione interessata), all'evento, alla località e alla data di svolgimento, nonché la catena di custodia - possono essere inseriti in un'ulteriore busta di sicurezza da consegnare all'eventuale vettore;

- c) l'esemplare destinato all'Atleta, copia del precedente, anch'esso inserito in busta chiusa e sigillata, viene consegnato all'Atleta;
- d) l'esemplare destinato al Laboratorio antidoping accreditato WADA non deve contenere alcun dato identificativo dell'Atleta e va inserito in busta chiusa e sigillata nella borsa di trasporto indirizzata al Laboratorio antidoping accreditato WADA;

La notifica all'Atleta va allegata all'esemplare destinato al CONI-NADO del verbale di prelievo, di cui alla precedente lettera a).

I destinatari delle buste contenenti i verbali di prelievo di cui alle precedenti lettere a) e b) hanno l'obbligo di conservarle con la massima cura, con il divieto di aprirle o manometterle.

Trascorsi novanta giorni dalla data di comunicazione dell'esito negativo delle analisi, il Laboratorio accreditato della WADA o comunque approvato dalla WADA provvede allo smaltimento dei Campioni a norma del Programma Mondiale Antidoping: i destinatari di cui alle precedenti lettere a) e b) possono distruggere le buste in loro possesso. In tale contesto e per la realizzazione di attività statistiche il CONI-NADO può utilizzare i dati ivi contenuti.

60. Sono di seguito fornite disposizioni che perseguono l'obiettivo di garantire che tutti i *Campioni* prelevati presso la Sala dei controlli antidoping e il verbale relativo al prelievo del *Campione* vengano custoditi in modo sicuro prima di lasciare la Sala dei controlli antidoping.

61. L'iter amministrativo successivo allo svolgimento del controllo ha inizio nel momento in cui l'*Atleta* esce dalla Sala dei controlli antidoping dopo aver prodotto il *Campione* o i *Campioni* e termina con la preparazione di tutti i *Campioni* prelevati e di tutta la documentazione relativa ai *Campioni* prelevati ai fini del trasporto.

62. Il CONI-NADO adotta criteri necessari a garantire che tutti i *Campioni* sigillati siano custoditi in modo da tutelare l'integrità, l'identità e la sicurezza dei *Campioni* prima che questi lascino la Sala dei controlli antidoping. Il DCO dovrà accertarsi che tutti i *Campioni* sigillati siano custoditi conformemente a tali criteri.

63. Il CONI-NADO /DCO adottano un sistema finalizzato a garantire che la documentazione relativa a ciascun *Campione* sia completa e gestita in sicurezza.

64. Il CONI-NADO, con le presenti istruzioni, ha adottato un sistema teso a garantire, ove necessario, che al laboratorio accreditato della WADA o altro laboratorio comunque approvato dalla WADA, siano state fornite le istruzioni relative al tipo di analisi da svolgere.

65. Sono di seguito fornite disposizioni per il trasporto dei Campioni e della documentazione con l'obiettivo di:

- a) Garantire che i *Campioni* e la relativa documentazione pervengano presso il laboratorio accreditato WADA, o altro laboratorio comunque approvato dalla WADA, in buone condizioni per lo svolgimento delle necessarie analisi, nel rispetto della procedura prevista per il kit utilizzato e dalle modalità di trasporto richieste dal Laboratorio incaricato e comunque in modo tale da escludere qualsiasi possibilità di

- manomissione; e
- b) garantire che il DCO spedisca al CONI-NADO la documentazione relativa alla Sessione per il prelievo del Campione in modo tempestivo e sicuro.

66. Il trasporto ha inizio nel momento in cui i *Campioni* sigillati e la documentazione lasciano la Sala dei controlli antidoping e termina con la conferma di avvenuto ricevimento dei *Campioni* e della documentazione relativa alla Sessione per il prelievo del Campione presso le sedi previste.

Le principali attività da svolgere sono la predisposizione del trasporto in sicurezza, sia dei *Campioni* che della relativa documentazione, presso il laboratorio accreditato *WADA*, o altro laboratorio comunque approvato dalla *WADA*, e la predisposizione del trasporto in sicurezza del verbale relativo alla Sessione per il prelievo del Campione presso il CONI-NADO.

67. Il CONI-NADO autorizza modalità di trasporto in grado di assicurare che i *Campioni* e la documentazione siano trasportati in modo da salvaguardare l'integrità, l'identità e la sicurezza dei *Campioni* medesimi.

68. Subito dopo la Sessione per il prelievo del Campione, i *Campioni* dovranno essere sempre trasportati presso il laboratorio accreditato della *WADA*, o altro laboratorio comunque approvato dalla *WADA*, utilizzando la modalità di trasporto autorizzata dal CONI-NADO. I *Campioni* dovranno essere trasportati in modo da ridurre al minimo il potenziale di degradazione dovuto a fattori quali ritardi o variazioni estreme della temperatura.

69. La documentazione che identifica l'*Atleta* non deve essere acclusa ai *Campioni* o alla documentazione spedita al laboratorio accreditato *WADA*, o altro laboratorio comunque approvato dalla *WADA*.

70. Subito dopo la Sessione per il prelievo del Campione, il DCO è tenuto a spedire al CONI-NADO tutta la documentazione relativa alla Sessione per il prelievo del Campione utilizzando la modalità di trasporto prevista dal CONI-NADO.

71. Il CONI-NADO verifica le varie fasi del Ciclo di custodia qualora presso le sedi di destinazione non venisse data conferma del ricevimento dei *Campioni* corredati della relativa documentazione o del verbale relativo alla Sessione per il prelievo del Campione, ovvero qualora l'integrità o l'identità dei *Campioni* fossero state compromesse durante il trasporto. In tal caso, Il CONI-NADO decide se ritenere invalido il *Campione* così pervenuto.

72. La documentazione della Sessione per il prelievo del Campione relativa a una violazione alle norme antidoping è conservata da parte del CONI-NADO per almeno 8 anni, ai sensi dell'articolo 17 del *Codice*.

73. I *Campioni* prelevati dall'*Atleta* sono di proprietà del CONI-NADO, al quale vanno indirizzate eventuali richieste anche da parte dell'Autorità Giudiziaria. L'inoltrò dei campioni al Laboratorio incaricato (laboratorio accreditato *WADA*, o altro laboratorio comunque approvato dalla *WADA*) è effettuato secondo le indicazioni di quest'ultimo, nel rispetto delle normative vigenti. L'apertura degli

imballaggi di trasporto, dei contenitori e del flacone A, deve essere effettuata esclusivamente presso la sede del Laboratorio che procede alle analisi. I flaconi A vengono estratti dagli imballaggi e dai contenitori e, previa verifica dei sigilli apposti, dissigillati dal responsabile del Laboratorio o da un componente dello staff da questi designato, ed il loro contenuto utilizzato per la prima analisi. Verificato il mantenimento del sistema di sicurezza, i flaconi B, senza essere dissigillati, vengono estratti dagli imballaggi e dai contenitori, per essere così conservati in condizioni tali da garantirne l'integrità e l'utilizzo per la controanalisi (se richiesta). In caso di "non conformità" dei campioni - riscontrata dal Laboratorio secondo la normativa vigente - dovuta a motivi tali da inficiare la validità e da imporre la sospensione della procedura analitica, il responsabile del Laboratorio - data tempestiva comunicazione al CONI-NADO - deve procedere secondo le direttive impartite da quest'ultimo. La conservazione, l'analisi ed i relativi risultati, l'utilizzo e lo smaltimento dei campioni da parte del Laboratorio incaricato avvengono nel rispetto di quanto stabilito dai pertinenti Standard internazionali.

74. Sono di seguito fornite disposizioni per i Requisiti per la raccolta dei dati sul luogo di permanenza dell'*Atleta*.

75. È riconosciuto e accettato che (a) alla base di un efficace *Controllo antidoping* c'è il *Controllo fuori competizione Senza preavviso*; e (b) senza un'accurata informazione come quella relativa al luogo di permanenza dell'*Atleta*, tale *Controllo* può risultare inefficiente e spesso impossibile.

76. Quindi, oltre ad elaborare un TDP secondo quanto precedentemente stabilito il CONI-NADO è tenuto a creare un proprio RTP. Gli *Atleti* inclusi nell'RTP del CONI-NADO saranno soggetti e dovranno rispettare i requisiti in merito al luogo di permanenza dell'*Atleta* esposti nei successivi punti, in applicazione anche alle previsioni di cui all'articolo 14.3 del *Codice*.

77. Un *Atleta* facente parte dell'RTP è tenuto a *comunicare* ogni tre mesi le Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta al fine di fornire dati accurati e completi circa il luogo di permanenza dell'*Atleta* durante il trimestre successivo, ivi compresi il nome del luogo dove vivrà, si allenerà e gareggerà nel corso di tale trimestre, in modo tale da poter essere sempre localizzato ai fini dei *Controlli* nel corso di tale trimestre. Un'inadempienza al riguardo corrisponderà a una Mancata comunicazione e quindi una Inadempienza relativa al luogo di permanenza dell'Atleta secondo i motivi esposti nell'articolo 2.4 del *Codice*.

78. Un *Atleta* inserito nell'RTP è anche tenuto a indicare nelle proprie Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta, per ciascun giorno del trimestre successivo, uno specifico arco di tempo di 60 minuti nel quale si renderà disponibile in un luogo indicato per essere sottoposto ai *Controlli*: fare riferimento al punto 95. Ciò non limita in alcun modo l'obbligo dell'*Atleta* a rendersi disponibile per i *Controlli* sempre e ovunque. Ciò non limita nemmeno l'obbligo dell'*Atleta* a fornire dati descritti al successivo punto 88 in merito al luogo di permanenza al di fuori dell'arco di tempo di 60 minuti. Tuttavia, qualora l'*Atleta* non fosse disponibile per i *Controlli* in tale luogo nei 60 minuti indicati per il tale giorno, come indicato nelle proprie Informazioni sul luogo di

permanenza dell'Atleta, e non ha aggiornato le sue Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta prima del periodo di 60 minuti al fine di fornire un arco di tempo/luogo alternativo per quel giorno, tale inadempienza corrisponderà a un Controllo mancato e costituirà dunque una Inadempienza relativa alle informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta per i motivi esposti nell'articolo 2.4 del Codice.

79. Più di una ADO può avere l'autorità di effettuare un test su un *Atleta* appartenente a un RTP e quindi (nel caso in cui un tentativo di test su un *Atleta* non riuscisse e i requisiti del successivo punto 101 fossero soddisfatti) di verbalizzare un Controllo mancato nei confronti dell'*Atleta*. Tale Controllo mancato dovrà essere riconosciuto dalle altre ADO in conformità con l'articolo 15.4 del *Codice*.

80. Un *Atleta* inserito in un RTP che sia stato riconosciuto colpevole di 3 Inadempienze relative alle informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta (anche come risultato di una combinazione qualsiasi di *Mancate comunicazioni e/o Controlli mancati* sommati tra loro) in un qualsiasi arco di tempo di 18 (diciotto) mesi, indipendentemente dalla/e ADO che ha/hanno dichiarato le Inadempienze relative alle informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta in questione, avrà violato le norme antidoping ai sensi dell'articolo 2.4 del *Codice*.

81. Il periodo di 18 mesi cui fa riferimento il precedente punto 80 ha inizio a partire dalla data in cui l'*Atleta* commette una Inadempienza sul luogo di permanenza dell'Atleta. Su tale periodo non incide alcun effettivo prelievo di *Campione* condotto nei confronti di quell'*Atleta* durante il periodo di 18 mesi, in altre parole, se si verificano tre Inadempienze sul luogo di permanenza dell'Atleta nel corso del periodo di 18 mesi, allora la norma antidoping dell'articolo 2.4 del *Codice* viene violata, indipendentemente da qualsiasi *Campione* effettivamente prelevato all'*Atleta* durante il periodo di 18 mesi. Tuttavia, se un *Atleta* che ha commesso una Inadempienza sul luogo di permanenza dell'Atleta, non commette altre due Inadempienze sul luogo di permanenza dell'Atleta nell'arco di 18 mesi a partire dalla prima, alla fine del periodo di 18 mesi la prima Inadempienza sul luogo di permanenza dell'Atleta "scade" secondo i motivi di cui al precedente punto 80.

82. Disposizioni transitorie:

- a. La versione di gennaio 2009 dello *Standard Internazionale* per i *Controlli*, ivi comprese (senza restrizioni) le disposizioni relative alla combinazione delle Inadempienze sul luogo di permanenza dell'Atleta dichiarate da diverse ADO secondo i motivi esposti nell'articolo 2.4 del *Codice*, sarà applicata pienamente a tutte le Inadempienze relative al luogo di permanenza dell'Atleta che si verificheranno dopo il 1 gennaio 2009.
- b. Qualora un *Atleta* non abbia rispettato uno dei requisiti sul luogo di permanenza dichiarati in conformità con le norme allora valide da parte del CONI-NADO e/o della ADO in questione nel periodo di tempo di 18 mesi fino al 1 gennaio 2009, questioni relative alla possibilità o meno di combinare tali inadempienze tra di loro e/o con le Inadempienze relative al luogo di permanenza dell'Atleta successive al 1

gennaio 2009, secondo i motivi esposti nell'articolo 2.4 del *Codice*, saranno risolte avendo come riferimento l'articolo 25.2 del *Codice*.

83. Il CONI-NADO definisce i criteri in base ai quali gli *Atleti* vengono inseriti nel suo RTP nazionale degli sport che ha inserito nel suo TDP e pubblica quei criteri, così come un elenco degli *Atleti* che soddisfano quei criteri (e che saranno quindi inseriti nell'RTP) per il periodo in questione. I criteri adottati rispecchiano la valutazione ad opera del CONI-NADO dei rischi di ricorso al doping *Fuori competizione* in tali sport, così come le necessità della politica antidoping nazionale.

84. Il CONI-NADO può includere nel proprio RTP (a) gli *Atleti* che rientrano sotto la propria autorità e che stanno scontando un periodo di *Squalifica* (ai sensi dell'articolo 10.11 del *Codice*), e (b) gli *Atleti* che sono sotto la propria autorità e che si erano ritirati nel periodo in cui erano inclusi nel proprio RTP ma che vorrebbero tornare all'attività sportiva dopo quel periodo di ritiro (ai sensi dell'articolo 5.4 del *Codice*). Il CONI-NADO può comunque includere nel proprio RTP gli *Atleti* che sono sotto la propria autorità e che vorrebbe che siano sottoposti ai *Controlli*.

85. Il CONI-NADO rivedrà ed aggiornerà periodicamente, ove necessario, i criteri che ha stabilito per includere gli *Atleti* nel proprio RTP. Inoltre, il CONI-NADO rivedrà periodicamente il proprio elenco pubblicato di *Atleti* inseriti nel suo RTP al fine di garantire che ciascun *Atleta* inserito nell'elenco continui a soddisfare i criteri per cui vi è stato inserito. Gli *Atleti* che non rispettino più questi criteri dovranno essere eliminati dall'RTP e gli *Atleti* che invece soddisfano i criteri dovrebbero essere aggiunti all'RTP. Il CONI-NADO comunicherà a tali *Atleti* che il loro status è cambiato, e deve pubblicare un nuovo elenco di *Atleti* appartenenti all'RTP, senza indugi.

86. Un *Atleta* che è stato inserito nell'RTP dovrà continuare ad essere soggetto ai requisiti relativi al luogo di permanenza esposti precedentemente salvo che e fino a che:

- a. non abbia ricevuto comunicazione scritta da parte del CONI-NADO in merito alla sua esclusione dall'RTP; oppure
- b. si ritiri dalle competizioni dello sport in questione secondo le regole applicabili e fornisca una comunicazione scritta al CONI-NADO, in merito alla sua decisione.

87. Per motivi di coordinamento, il CONI-NADO renderà accessibili alla *WADA*, e valuterà se renderli accessibili ad altre importanti *ADO* che diano le necessarie garanzie in materia di privacy, i criteri che ha adottato per l'RTP, per l'elenco aggiornato degli *Atleti* ivi inseriti e per gli eventuali aggiornamenti, ove necessario, ai sensi dell'articolo 14.3 del *Codice*.

88. In data indicata dal CONI-NADO che sia precedente il primo giorno di ciascun trimestre (per esempio 1 gennaio, 1 aprile, 1 giugno e 1 ottobre rispettivamente), un *Atleta* appartenente all'RTP deve *comunicare* le Informazioni relative al luogo di permanenza dell'Atleta al CONI-NADO che contengono almeno i seguenti dati:

- a. un indirizzo di recapito postale completo dove poter inviare la corrispondenza all'*Atleta* per comunicazioni formali. Qualsiasi notifica o altro documento spedito all'indirizzo sopraccitato sarà considerato ricevuto dall'*Atleta* dopo cinque giorni lavorativi dalla sua spedizione;
- b. dettagli di una eventuale disabilità dell'*Atleta* che può incidere nella procedura da seguire per condurre una Sessione di prelievo del *Campione*;
- c. specifica conferma del consenso dell'*Atleta* per la condivisione delle proprie Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta con altre ADO che hanno l'autorità di effettuare test nei suoi confronti, ai sensi dell'articolo 14.6 del *Codice*;
- d. l'indirizzo completo del luogo dove l'*Atleta* risiederà (casa, alloggio temporaneo, albergo, etc.) ciascun giorno nel corso del trimestre successivo;
- e. per ciascun giorno nel corso del trimestre successivo, il nome e l'indirizzo di ciascun luogo dove l'*Atleta* si allenerà, lavorerà o svolgerà qualsiasi altra attività regolare (per esempio la scuola), così come il solito orario di svolgimento di tali attività regolari; e
- f. il programma di gara dell'*Atleta* relativo al trimestre successivo, ivi compreso il nome e l'indirizzo di ciascun luogo dove l'*Atleta* ha programmato di partecipare a gare sportive durante il trimestre e le date delle gare in programma in tali luoghi.

89. Nelle Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta si deve anche indicare, relativamente a ciascun giorno del trimestre successivo, un periodo di tempo specifico di 60 minuti tra le ore 06.00 e le ore 23.00 per ogni giorno in cui l'*Atleta* sarà disponibile e raggiungibile in un luogo specifico per essere sottoposto a *Controlli*.

90. Relativamente alla produzione delle Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta, è responsabilità dell'*Atleta* garantire che tutte le informazioni richieste siano da questi fornite in modo accurato e sufficientemente dettagliato, in modo da mettere nelle condizioni il CONI-NADO al pari di altre ADO legittimate che lo vogliono, di localizzarlo per i *Controlli* in un qualsiasi dato giorno del trimestre, all'interno, ma non esclusivamente, della fascia oraria di 60 minuti, che è stata indicata per quel tale giorno nelle Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta.

91. Un *Atleta* che fornisce dati fraudolenti nelle proprie Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta, sia riguardo al luogo relativo al periodo di 60 minuti giornaliero indicato, che al luogo di permanenza al di fuori di tale periodo di tempo, che ad altro, commette una violazione delle norme antidoping ai sensi dell'articolo 2.3 del *Codice* (elusione del prelievo del *Campione*) e/o dell'articolo 2.5 del *Codice* (*Manomissione* o *Tentata manomissione* del *Controllo antidoping*).

92. Un *Atleta* può essere ritenuto responsabile di una Mancata

comunicazione soltanto se l'Organizzazione antidoping responsabile, seguendo la procedura di gestione dei risultati esposta nel successivo punto 107, può confermare ciascuno dei seguenti casi:

- a. all'*Atleta* è stato debitamente comunicato (i) che è stato designato per essere inserito in un RTP, (ii) il conseguente requisito di fornire le Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta, e (iii) l'insieme delle conseguenze legate a qualsiasi inadempienza in merito a tale requisito;
- b. l'*Atleta* non ha rispettato tale requisito nel termine stabilito;
- c. (nel caso di una seconda o terza Mancata comunicazione verificatasi nello stesso trimestre) l'*Atleta* è stato avvisato della precedente Mancata comunicazione, in conformità con il successivo punto 107(a), e non ha rettificato quella Mancata comunicazione entro il termine specificato in quella notifica; e
- d. l'inadempienza dell'*Atleta* almeno è stata commessa per negligenza. A questo scopo, si presume che l'*Atleta* non abbia rispettato le norme per propria negligenza, dimostrando di aver ricevuto la notifica della richiesta ma di non averla soddisfatta. Questa presunzione può essere respinta soltanto se l'*Atleta* dimostra che non c'è stato alcun comportamento negligente da parte sua che abbia causato o contribuito alla mancata ottemperanza.

93. Un *Atleta* inserito in un RTP può decidere di delegare la produzione di una parte o tutte le *Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta* richieste, ai sensi dei precedenti punti 88 e 89 (e/o qualsiasi aggiornamento alle *Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta* richieste, ai sensi del successivo punto 97) a terzi, quali (per esempio, e a seconda delle decisioni del CONI-NADO) un allenatore, un dirigente o una Federazione Nazionale, purché la terza parte accetti tale delega.

94. Tuttavia, in tutti i casi, ivi compresi gli *Sport di squadra*:

- a. ciascun *Atleta* inserito nell'RTP in definitiva rimane sempre il responsabile ultimo della produzione delle Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta come richiesto dalle presenti disposizioni, sia che le produca personalmente sia che le deleghi a terzi (o una combinazione delle due possibilità). Non dovrà costituire motivo di difesa contro un'accusa di Mancata comunicazione, ai sensi dell'articolo 2.4 del *Codice*, il fatto che l'*Atleta* abbia delegato tale responsabilità a terzi e questi non abbiano rispettato le norme del caso; e
- b. tale *Atleta* rimane sempre responsabile della garanzia di aver dato la propria disponibilità per i *Controlli* nel luogo di permanenza dichiarato nelle proprie *Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta*, sia che abbia prodotto personalmente tali informazioni, sia che la abbia delegata a terzi (o una combinazione delle due possibilità). Non dovrà costituire motivo di difesa contro un'accusa di Controllo mancato, ai sensi dell'articolo 2.4 del *Codice*, il fatto che l'*Atleta* abbia delegato a una terza parte la responsabilità di comunicare le proprie

informazioni relative al luogo di permanenza per il periodo di interesse, e tale terza parte abbia presentato informazioni non corrette o non abbia aggiornato le informazioni precedentemente inoltrate in modo da garantire che i dati relativi al luogo di permanenza nelle Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta per il giorno in questione fossero attuali e accurati.

95. Un *Atleta* inserito nell'RTP deve essere presente e disponibile appositamente per il *Controllo* in un dato giorno del trimestre di interesse, nel periodo di tempo di 60 minuti specifico per quel giorno e nel luogo specifico per quel periodo di tempo, come indicato nelle proprie Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta.

96. È responsabilità dell'*Atleta* assicurare (anche con gli aggiornamenti, ove necessario) che i dati relativi al luogo di permanenza forniti nelle proprie Informazioni relative al luogo di permanenza dell'Atleta siano sufficienti a rendere il CONI-NADO al pari di qualsiasi ADO legittimata in grado di rintracciarlo per i *Controlli* in un qualsiasi giorno dato durante il trimestre, compreso, ma non esclusivamente, il periodo di 60 minuti indicato per quel giorno nelle proprie Informazioni relative al luogo di permanenza dell'Atleta. Se qualsiasi cambiamento delle circostanze comporta che i dati precedentemente forniti da o a nome dell'*Atleta* (sia nelle Informazioni relative al luogo di permanenza dell'Atleta che in un qualsiasi successivo aggiornamento) non saranno più accurati o completi (per esempio, non saranno sufficienti a permettere al CONI-NADO di rintracciare l'*Atleta* per i *Controlli* in un qualsiasi dato giorno del relativo trimestre, compreso ma non esclusivamente l'intervallo di tempo di 60 minuti che l'*Atleta* ha indicato per quel giorno), allora l'*Atleta* è tenuto ad aggiornare le proprie Informazioni relative al luogo di permanenza dell'Atleta in modo tale che i dati nelle informazioni siano di nuovo accurati e completi. L'*Atleta* è tenuto ad eseguire tale aggiornamento il più presto possibile, e comunque prima del periodo di 60 minuti indicato per quel giorno nelle proprie informazioni.

Un'inadempienza al riguardo avrà le seguenti conseguenze:

- a. qualora, come risultato di tale inadempienza, il tentativo del CONI-NADO di effettuare un test sull'*Atleta* durante il periodo di 60 minuti non riuscisse, tale tentativo non riuscito dovrà essere perseguito come un apparente Controllo mancato, in conformità con il successivo punto 108, e
- b. se le circostanze lo garantiscono, il tentativo non riuscito può essere perseguito come *Elusione del prelievo del Campione*, ai sensi dell'articolo 2.3 del *Codice*, e/o *Manomissione o Tentata manomissione del Controllo antidoping*, ai sensi dell'articolo 2.5 del *Codice*; e
- c. il CONI-NADO ne terrà comunque conto ai fini della disposizione di *Controlli mirati* sull'*Atleta*.

97. Un *Atleta* può essere dichiarato responsabile di un Controllo mancato se il CONI-NADO, seguendo le procedure relative alla gestione dei risultati esposte nel successivo punto 108, può stabilire:

- a. che quando un *Atleta* che è stato avvisato di essere stato inserito in un RTP, è stato anche informato della propria responsabilità di Controllo mancato in caso di indisponibilità ai *Controlli* durante l'intervallo di tempo di 60 minuti nel luogo specifico per questo arco di tempo, come indicato nelle proprie Informazioni relative al luogo di permanenza dell'Atleta;
- b. che un DCO ha tentato di effettuare un test sull'*Atleta* in un dato giorno durante il trimestre, durante l'intervallo di tempo di 60 minuti indicato nelle Informazioni relative al luogo di permanenza dell'Atleta per quel giorno, recandosi nel luogo indicato nell'orario indicato;
- c. che durante l'intervallo di tempo di 60 minuti indicato il DCO ha agito secondo le circostanze (per esempio, in base alle caratteristiche del luogo stabilito) nel tentativo di rintracciare l'*Atleta*, non potendo dare all'*Atleta* alcun *Preavviso* del test;
- d. che le disposizioni del successivo punto 98 (se applicabili) sono state rispettate; e
- e. che l'inadempienza dell'*Atleta* a rendersi disponibile per il *Controllo* nel luogo indicato durante l'intervallo di tempo di 60 minuti è dovuta perlomeno alla negligenza dell'*Atleta* stesso. A questo scopo, un *Atleta* sarà considerato negligente sulla prova dei fatti esposti nei sottopunti 97 (b)-(d). Tale presunzione può essere respinta soltanto se l'*Atleta* dimostra che nessun comportamento negligente da parte sua abbia causato o contribuito a causare (i) la sua indisponibilità al *Controllo* in tale luogo durante tale intervallo di tempo; e (ii) la sua inadempienza in merito all'aggiornamento delle proprie Informazioni relative al luogo di permanenza dell'Atleta più recenti, per non aver comunicato un luogo diverso dove sarebbe stato invece disponibile al *Controllo* durante un intervallo di tempo di 60 minuti indicato per quel dato giorno.

98. Al fine di garantire correttezza all'*Atleta*, laddove sia stato compiuto un tentativo non riuscito di effettuare un test sull'*Atleta* nell'intervallo di tempo di 60 minuti indicato dall'*Atleta* nelle proprie Informazioni relative al luogo di permanenza dell'Atleta, qualsiasi tentativo successivo di effettuare un test sull'*Atleta* (da parte dello stesso CONI-NADO o da un'altra *ADO*) potrà solo essere considerato come un Controllo mancato nei confronti di quell'*Atleta*, soltanto se tale successivo tentativo si verifica dopo che l'*Atleta* ha ricevuto la notifica, in conformità con il punto 11.6.3(b), del tentativo originario non riuscito.

99. Una Federazione Internazionale o il CONI-NADO per uno Sport di squadra può delineare il rispettivo RTP in riferimento alle squadre, ovvero in modo che gli *Atleti* inseriti nel rispettivo RTP siano alcuni o tutti gli *Atleti* di particolari squadre per il periodo di interesse.

100. In tali circostanze, ai sensi del precedente punto 85, per riflettere il fatto che l'appartenenza a una squadra può cambiare regolarmente, la Federazione Internazionale dovrà emanare delle norme rivolte ai cambiamenti nella composizione dell'RTP durante il periodo di interesse.

101. In uno *Sport di squadra* dove l'RTP è definito in riferimento alle squadre, è probabile che gli *Atleti* delle squadre designate conducano la maggior parte delle loro attività (per esempio, allenamento, viaggi, riunioni tecniche) collettivamente. Di conseguenza, gran parte delle informazioni sul luogo di permanenza richieste ai sensi delle presenti disposizioni saranno le stesse per tutti gli *Atleti* della squadra. Inoltre, nei casi in cui un *Atleta* di una squadra non partecipa ad un'attività collettiva in programma (per esempio, perché infortunato), è probabile che svolga altre attività sotto la supervisione della sua squadra (per esempio, una terapia con il medico della squadra). Tali attività collettive, di squadra o altre, dovranno essere note, agli effetti dello *Standard Internazionale* per i *Controlli*, come "Attività della squadra".

102. Un *Atleta* che sia inserito nell'RTP in riferimento al fatto che gioca per una determinata squadra è sottoposto agli stessi requisiti individuali sul luogo di permanenza esposti nelle presenti disposizioni in quanto *Atleta* inserito nell'RTP in riferimento ad altri criteri. In conformità con i precedenti punti 93 e 94, tuttavia, nelle circostanze delineate nel precedente punto 101 l'*Atleta* può delegare il compito di produrre una parte o tutte le Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta richieste alla squadra, ai sensi dei precedenti punti 88 e 89 (e/o un aggiornamento alle Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta richiesto ai sensi del precedente punto 96), alla squadra, ad opera di un allenatore, un dirigente o una Federazione Nazionale (per esempio, a seconda delle norme dell'ADO responsabile).

103. Nelle circostanze individuate al precedente punto 102, la squadra (ovvero la Federazione Nazionale) può produrre le Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta a nome degli *Atleti*, fornendo i dati richiesti ai sensi delle presenti disposizioni, come segue:

- a. un indirizzo di recapito postale per le notifiche formali, in conformità con il precedente punto 88 (a). Qualora l'*Atleta* fosse d'accordo, tale notifica può essere inviata all'indirizzo della squadra.
- b. le informazioni indicate nei punti 88 (b), (c), (d) e (f);
- c. per ciascun giorno del trimestre successivo, l'orario/gli orari giornaliero/i di svolgimento di ciascuna Attività della squadra, sia essa un'attività collettiva (per esempio, l'allenamento) sia un'attività individuale svolta sotto la supervisione della squadra (per esempio, la terapia medica), insieme alla sede e qualsiasi altro dettaglio richiesto perché l'*Atleta* possa essere rintracciato durante l'orario/gli orari in questione; e
- d. per ciascun giorno del trimestre successivo, un intervallo di tempo specifico di 60 minuti tra le ore 06.00 e le ore 23.00 durante il quale l'*Atleta* sarà disponibile e raggiungibile per i *Controlli* in un luogo specifico. Per fugare ogni dubbio, tale intervallo di tempo di 60 minuti può ricadere nell'orario di

qualsiasi Attività della squadra svolta nel giorno in questione.

104. Per gli *Atleti* inseriti nell'RTP negli *Sport di squadra*, la responsabilità per le Mancate informazioni dovrà essere determinata in conformità con il precedente punto 92, e la responsabilità per i Controlli mancati dovrà essere determinata in conformità con il precedente punto 96. Secondo quanto stabilito al precedente punto 94:

- a. qualora la squadra non producesse le Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta obbligatorie, o producesse le Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta ma senza inserirvi tutti i dati necessari, l'*Atleta* (soggetto ai requisiti del precedente punto 92) sarà passibile di Mancata comunicazione, ai sensi dell' articolo 2.4 del Codice, e
- b. se uno dei dati richiesti cambia dopo che sono state prodotte le Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta, deve essere comunicato un aggiornamento dei dati in modo tale che le Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta siano sempre accurate, in conformità con il precedente punto 96. Se l'aggiornamento non viene prodotto, e di conseguenza si verifica un tentativo non riuscito di effettuare un test sull'*Atleta* durante l'intervallo di tempo di 60 minuti, allora l'*Atleta* (sottoposto ai requisiti di cui al precedente punto 97) sarà passibile di Controllo mancato, ai sensi dell'articolo 2.4 del Codice.

105. In conformità con il precedente punto 80, oltre a tenere un RTP secondo quanto stabilito dalle disposizioni del precedente punto 99, il CONI-NADO, come ogni altra *ADO* legittimata, in uno *Sport di squadra* può decidere uno o più gruppi di controllo aggiuntivi per altre squadre/*Atleti* sotto la propria autorità, e può chiedere a tale/i gruppo/i diversi requisiti relativi al luogo di permanenza ai fini di quanto previsto all' articolo 2.4 del Codice.

106. L'allegato A dello *Standard Internazionale per i Controlli* ("Accertamento di eventuali inadempienze") non sarà valido per le Inadempienze relative al luogo di permanenza dell'Atleta. Saranno invece valide le disposizioni del presente punto.

107. Il processo di gestione dei risultati in merito a un'evidente Mancata comunicazione dovrà svolgersi come segue:

- a. Se tutti i requisiti del precedente punto 92 relativi alle Inadempienze relative al luogo di permanenza dell'Atleta appaiono soddisfatti, il CONI-NADO invierà una notifica all'*Atleta* in questione dell'apparente Inadempienza relativa al luogo di permanenza dell'Atleta entro il 14° (quattordicesimo) giorno successivo alla data della scoperta dell'apparente Inadempienza relativa al luogo di permanenza dell'Atleta, invitando l'*Atleta* in questione a fornire una risposta entro e non oltre 14 (quattordici) giorni dalla ricezione della notifica. Nella notifica, il CONI-NADO comunicherà all'*Atleta*:
 - i. salvo che l'*Atleta* convinca il CONI-NADO dell'insussistenza di alcuna Inadempienza relativa al

luogo di permanenza dell'Atleta (soggetta al resto del processo di gestione dei risultati esposto più avanti) sarà messo a verbale una presunta Mancata comunicazione nei confronti dell'*Atleta* (soggetto alla parte restante del processo per la gestione dei risultati esposto più avanti); e

- ii. delle conseguenze che l'*Atleta* subirà se il CONI-NADO confermasse la presunta Inadempienza relativa al luogo di permanenza dell'Atleta.
- b. Qualora l'*Atleta* contestasse l'apparente Mancata comunicazione, il CONI-NADO valuterà di nuovo se tutti i requisiti del precedente punto 92 sono soddisfatti. Il CONI-NADO avvisa l'*Atleta* nel caso in cui sosterrà o meno l'esistenza di una Mancata comunicazione; tale avviso sarà comunicato a mezzo raccomandata spedita entro il 14° (quattordicesimo) giorno dalla ricezione della risposta dell'*Atleta*.
 - c. Se non è stata ricevuta alcuna risposta da parte dell'*Atleta* entro il termine previsto, o se il CONI-NADO sostiene (nonostante la risposta dell'*Atleta*) che c'è stata una Mancata comunicazione, il CONI-NADO invierà con raccomandata un avviso all'*Atleta* per comunicargli che sarà messa a verbale una presunta Inadempienza relativa al luogo di permanenza dell'Atleta nei suoi confronti. Il CONI-NADO parimenti comunicherà all'*Atleta* che ha diritto a una revisione amministrativa di tale decisione;
 - d. Se richiesto dall'*Atleta*, tale revisione amministrativa sarà condotta da un designato del CONI-NADO che non era stato coinvolto nella precedente valutazione della presunta Inadempienza relativa al luogo di permanenza dell'Atleta. La revisione si dovrà basare soltanto su proposte presentate in forma scritta e dovrà considerare se tutti i requisiti del precedente punto 92 sono soddisfatti. La revisione dovrà essere terminata entro 14 (quattordici) giorni dalla ricezione della richiesta dell'*Atleta* e la decisione dovrà essere comunicata all'*Atleta* per raccomandata inviata non oltre 7 (sette) giorni dalla decisione;
 - e. Qualora dovesse sembrare, sulla base di tale revisione, che i requisiti del precedente punto 92 non siano stati soddisfatti, la presunta Mancata comunicazione non sarà trattata per nessun motivo come una Inadempienza relativa al luogo di permanenza dell'Atleta; e
 - f. Qualora l'*Atleta* non richiedesse una revisione amministrativa della presunta Mancata comunicazione entro il termine di scadenza previsto, o se la revisione amministrativa portasse alla conclusione secondo la quale tutti i requisiti del precedente punto 92 sono stati soddisfatti, il CONI-NADO dovrà verbalizzare una presunta Mancata comunicazione nei confronti dell'*Atleta* e dovrà informare l'*Atleta* ed in modo riservato la WADA e tutte le altre ADO interessate, che diano le necessarie garanzie in materia di privacy, della presunta Mancata

comunicazione e della data in cui si è verificata.

108. Il processo di gestione dei risultati in caso di evidente Controllo mancato dovrà essere il seguente:

- a. il DCO dovrà presentare al CONI-NADO un Rapporto di tentativo non riuscito, esponendo i dettagli del tentativo di prelievo del *Campione*, ivi compresi la data del tentativo, il luogo dove si è recato, l'orario esatto in cui è arrivato e quello in cui ha lasciato tale luogo, le azioni svolte nel luogo per tentare di reperire l'*Atleta*, i dettagli di un eventuale contatto stabilito con terzi, e qualsiasi altro tipo di dettaglio relativo al tentativo di prelievo del *Campione*.
- b. Qualora si ritenesse che tutti i requisiti del precedente punto 97 relativi al Controllo mancato siano soddisfatti, entro 14 (quattordici) giorni dalla data del tentativo non riuscito, il CONI-NADO (ma può essere legittimata anche altra ADO per conto della quale è stato tentato il test) notificherà per raccomandata all'*Atleta* riguardo al tentativo non riuscito, sollecitando una risposta entro 14 (quattordici) giorni dalla ricezione dell'avviso, quanto segue:
 - i. salvo che l'*Atleta* convinca il CONI-NADO dell'insussistenza di alcun Controllo mancato, sarà messo a verbale un presunto Controllo mancato nei confronti dell'*Atleta* (soggetto alla parte restante del processo per la gestione dei risultati esposto più avanti); e
 - ii. le conseguenze che subirà l'*Atleta* se il CONI-NADO confermasse il Controllo mancato.
- c. Qualora l'*Atleta* contesti un apparente Controllo mancato, il CONI-NADO valuterà di nuovo se tutti i requisiti del punto 97 sono stati soddisfatti. Il CONI-NADO avvisa l'*Atleta* nel caso in cui sosterrà o meno l'esistenza di Controllo mancato; tale avviso sarà comunicato a mezzo raccomandata spedita entro il 14° (quattordicesimo) giorno dalla ricezione della risposta dell'*Atleta*.
- d. Se non è stata ricevuta alcuna risposta da parte dell'*Atleta* entro il termine previsto, o se il CONI-NADO sostiene (nonostante la risposta dell'*Atleta*) che c'è stato un Controllo mancato, il CONI-NADO invierà con raccomandata un avviso all'*Atleta* per comunicargli che sarà messa a verbale un presunto Controllo mancato nei suoi confronti. Il CONI-NADO parimenti comunicherà all'*Atleta* che ha diritto a una revisione amministrativa di tale decisione. A questo punto il Rapporto di tentativo non riuscito dovrà essere fornito all'*Atleta*, nel caso non sia stato fornito all'inizio del processo.
- e. Se richiesto dall'*Atleta*, tale revisione amministrativa sarà condotta da un designato del CONI-NADO che non era stato coinvolto nella precedente valutazione del presunto Mancato controllo. La revisione si dovrà basare soltanto su proposte presentate in forma scritta e dovrà considerare se tutti i

requisiti del precedente punto 97 sono soddisfatti. Se necessario, si potrà chiedere al DCO interessato di fornire ulteriori informazioni al designato. La revisione dovrà essere terminata entro il 14° (quattordici) giorni dalla ricezione della richiesta dell'*Atleta* e la decisione dovrà essere comunicata all'*Atleta* per lettera inviata non più tardi di 7 (sette) giorni dalla decisione.

- f. Qualora dovesse sembrare, sulla base di tale revisione, che i requisiti del precedente punto 97 non siano stati soddisfatti, allora il tentativo non riuscito di effettuare il test sull'*Atleta* non dovrà essere trattato per alcun motivo come Controllo mancato; e
- g. Qualora l'*Atleta* non richiedesse una revisione amministrativa del presunto Controllo mancato entro il termine stabilito, o se la revisione amministrativa portasse alla conclusione secondo la quale tutti i requisiti del precedente punto 97 sono stati soddisfatti, il CONI-NADO dovrà verbalizzare un presunto Controllo mancato nei confronti dell'*Atleta* e dovrà informare l'*Atleta* ed in modo riservato la WADA e tutte le altre ADO interessate, che diano le necessarie garanzie in materia di privacy, del presunto Controllo mancato e della data in cui si è verificato.

109. Una ADO che dichiari, o che riceve l'avviso di una Inadempienza relativa al luogo di permanenza dell'Atleta nei riguardi di un *Atleta* non dovrà rivelare tale informazione a persone diverse da quelle che devono necessariamente conoscerla, a meno che e finché quell'*Atleta* non sia stato riconosciuto colpevole di aver violato le norme antidoping ai sensi dell'articolo 2.4 sulla base di (tra le altre cose) tale Inadempienza relativa al luogo di permanenza dell'Atleta. Queste persone che hanno necessità di conoscere sono anch'esse tenute a mantenere la riservatezza di tale informazione fino alla riconosciuta colpevolezza dell'*Atleta*.

110. Il CONI-NADO dovrà tenere un registro di tutte le Inadempienze relative al luogo di permanenza dell'Atleta sostenute nei confronti di tutti gli *Atleti* inseriti nel proprio RTP. Qualora si sostenesse che un tale *Atleta* abbia commesso 3 (tre) Inadempienze relative al luogo di permanenza dell'Atleta nel corso di un periodo di 18 mesi qualsiasi:

- a. Nel caso in cui due o più di quelle Inadempienze relative al luogo di permanenza dell'Atleta fossero sostenute da una ADO nel cui RTP l'*Atleta* era inserito quando si sono verificate le inadempienze, allora la stessa ADO promuoverà il procedimento contro l'*Atleta*, ai sensi dell'articolo 2.4 del *Codice*. Diversamente (per esempio, se le Inadempienze relative al luogo di permanenza dell'Atleta sono sostenute da tre ADO diverse), l'ADO responsabile di tale procedimento sarà quella nel cui RTP l'*Atleta* era inserito quando si è verificata la terza Inadempienza relativa al luogo di permanenza dell'Atleta. Se al tempo della verifica della terza Inadempienza relativa al luogo di permanenza dell'Atleta l'*Atleta* era inserito sia nell'RTP nazionale che in quello internazionale, allora l'ADO responsabile di quel

procedimento dovrà essere la Federazione Internazionale.

- b. L'assenza di un procedimento del CONI-NADO contro un *Atleta*, ai sensi dell'articolo 2.4 del *Codice*, entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui la *WADA* ha ricevuto notizia della terza presunta Inadempienza relativa al luogo di permanenza dell'Atleta durante un periodo di 18 mesi qualunque, sta a significare che il CONI-NADO ha deciso che non è stata violata alcuna regola antidoping, al fine di rendere attivi i diritti di appello esposti nell'articolo 13 del *Codice* (in particolare nel punto 13.2).

111. Un *Atleta* ritenuto colpevole di violazione di norme antidoping ai sensi dell'articolo 2.4 del *Codice* avrà diritto a che tali accuse siano confermate in una completa udienza probatoria, in conformità con l'articolo 8 del *Codice*. La commissione di udienza non dovrà essere vincolata a nessuna decisione adottata durante il processo di gestione dei risultati, sia per quanto riguarda l'adeguatezza di qualunque spiegazione presentata per una Inadempienza relativa al luogo di permanenza dell'Atleta, che per altro motivo. Sarà invece onere del CONI-NADO, al pari di ogni ADO che ha promosso il procedimento, stabilire tutti gli elementi necessari a ciascuna Inadempienza relativa al luogo di permanenza dell'Atleta.

112. La Federazione Internazionale ha la responsabilità di:

- a. designare gli *Atleti* da inserire in un RTP internazionale e modificare periodicamente, secondo ciò che interessa, gli elenchi degli *Atleti*, in conformità con l'articolo 14.3 e il punto 11.2 del *Codice*;
- b. avvisare tutti gli *Atleti* designati per l'inserimento nell'RTP internazionale, sia direttamente sia attraverso la Federazione Nazionale, il Comitato Olimpico/Paralimpico ai quali la Federazione Internazionale ha delegato la responsabilità di avvisare gli *Atleti*, segnalando in particolare:
 - i. di essere stati designati per l'inserimento nell'RTP internazionale;
 - ii. dei requisiti relativi al luogo di permanenza e degli obblighi da rispettare come conseguenza di tale inserimento; e
 - iii. delle potenziali conseguenze nel caso non rispettasse tutti i requisiti;
- c. convenire con la *NADO*, in conformità con il punto 88, quale delle due avrà la responsabilità di ricevere le Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta degli *Atleti* che sono inseriti sia nell'RTP nazionale della *NADO*, sia nell'RTP internazionale della Federazione Internazionale;
- d. creare un sistema funzionante per la raccolta, la conservazione

e la condivisione delle Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta, preferibilmente un sistema on-line (in grado di registrare chi immette i dati e quando) o almeno un sistema di messaggi via fax, e-mail e/o SMS, che assicuri che:

- i. i dati forniti dall'*Atleta* sono immagazzinati in sicurezza e messi al sicuro (mediante utilizzo di *ADAMS* o di un altro database centralizzato di simile funzionalità e sicurezza);
 - ii. ai dati possono avere accesso (A) singoli individui che agiscono per conto della Federazione Internazionale soltanto per necessità di conoscenza, (B) la *WADA*, e (C) altre *ADO* aventi autorità di *Controllo* sull'*Atleta*, in conformità con l'articolo 14.3 del *Codice*; e
 - iii. i dati sono sempre tenuti sotto massimo riserbo, sono usati dalla Federazione Internazionale esclusivamente per scopi di pianificazione, coordinamento o conduzione dei *Controlli*, e sono distrutti secondo quanto stabilito dai requisiti di riservatezza pertinenti, quando non sono più di interesse;
- e. conduzione della gestione dei risultati in conformità con il punto 106 rispetto a:
- i. un'apparente Mancata comunicazione da parte di un *Atleta* inserito nell'RTP internazionale (salvo che l'*Atleta* sia anche inserito in un RTP nazionale e *comunica* le proprie Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta alla *NADO*, in tal caso sarà la *NADO* a condurre la gestione dei risultati riguardo a un'apparente Mancata comunicazione da parte di quell'*Atleta*); e
 - ii. un apparente Controllo mancato riguardo a tale *Atleta*, qualora il tentativo non riuscito di effettuare un test all'*Atleta* fosse svolto per conto della Federazione Internazionale; e
- f. nelle circostanze indicate al punto 110 lettera a), muovere procedimenti disciplinari contro l'*Atleta* ai sensi dell'articolo 2.4 del *Codice*.

113. Nonostante il punto 112:

- a. una Federazione Internazionale può proporre, e una *NADO* può accettare, di delegare una parte o tutte le responsabilità esposte al successivo punto 114 da lettera b) a lettera e), alla *NADO*;
- b. una Federazione Internazionale può delegare una parte o tutte le responsabilità esposte al punto 112 alla Federazione Nazionale dell'Atleta; o
- c. qualora la *WADA* decidesse che la Federazione Internazionale non stia adempiendo a una parte o a tutte le sue responsabilità esposte al punto 112, la *WADA* può delegare una parte o tutte quelle responsabilità a qualsiasi altra *ADO* competente.

114. Il CONI-NADO, al pari di ogni NADO, è responsabile di:

- a. designare gli *Atleti* da inserire nell'RTP nazionale e modificare periodicamente l'elenco degli *Atleti* designati a seconda dei propri interessi, tutto in conformità con l'articolo 14.3 e l'articolo 11.2 del *Codice*.
- b. informare ciascun *Atleta* designato di essere stato inserito nell'RTP in merito:
 - i. al fatto che questi è stato designato per l'inserimento nell'RTP nazionale;
 - ii. ai requisiti sul luogo di permanenza che deve rispettare come risultato di tale inserimento; e
 - iii. alle possibili conseguenze nel caso questi non riuscisse a soddisfare tali requisiti;
- c. concordare con la Federazione Internazionale, in conformità con il punto 88, quale dei due organismi dovrà assumersi la responsabilità di ricevere le Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta degli *Atleti* che sono inseriti sia nell'RTP nazionale sia nell'RTP internazionale della Federazione Internazionale;
- d. creare un sistema funzionante per la raccolta, la conservazione e la condivisione delle Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta, preferibilmente un sistema on-line (in grado di registrare chi immette i dati e quando) o almeno un sistema di messaggi via fax, e-mail e/o SMS, che assicuri che:
 - i. i dati forniti sono immagazzinati e conservati in sicurezza (mediante utilizzo di *ADAMS* o di un altro database centralizzato di simile funzionalità e sicurezza);
 - ii. ai dati possono avere accesso (A) singoli individui che agiscono per conto del CONI-NADO soltanto per necessità di conoscenza, (B) la *WADA*, e (C) quelle altre *ADO* aventi autorità di *Controllo* sull'*Atleta*, che diano le necessarie garanzie in materia di privacy, in conformità con l'articolo 14.3 del *Codice*; e
 - iii. i dati sono sempre tenuti sotto massimo riserbo, sono usati dal CONI-NADO esclusivamente per scopi di pianificazione, coordinamento o conduzione dei *Controlli*, e sono distrutti secondo quanto stabilito dai requisiti di riservatezza pertinenti una volta esaurita la propria finalità;
- e. conduzione della gestione dei risultati in conformità con il punto 106 rispetto a:
 - i. un'apparente Mancata comunicazione da parte di un *Atleta* inserito nell'RTP nazionale (salvo che l'*Atleta* sia

anche inserito in un RTP internazionale e *comunica* le proprie Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta alla Federazione Internazionale, in tal caso sarà la Federazione Internazionale, con accordo con il CONI-NADO, a condurre la gestione dei risultati riguardo a un'apparente Mancata comunicazione da parte di quell'*Atleta*); e

- ii. un apparente Controllo mancato riguardo a tale *Atleta*, qualora il tentativo non riuscito di effettuare un test all'*Atleta* fosse svolto per conto del CONI-NADO; e
- f. nelle circostanze indicate al punto 110 lettera a), promuovere procedimenti disciplinari contro l'*Atleta* ai sensi dell'articolo 2.4 del *Codice*.

115. Nonostante il punto 114:

- a. il CONI-NADO, al pari di ciascuna *NADO*, può delegare una parte o tutte le responsabilità esposte al punto 114 alla competente *FSN/DSA* dell'*Atleta* o altra *ADO* competente avente autorità sull'*Atleta* in questione;
- b. qualora non esistesse una *NADO* competente, il *Comitato Olimpico Nazionale* dovrà assumersi le responsabilità della *NADO* esposte al punto 114; e
- c. qualora la *WADA* decidesse che le responsabilità esposte al punto 114 non sono correttamente esercitate, la *WADA* può delegare una parte o tutte quelle responsabilità a qualsiasi altra *ADO* competente.

116. Oltre a qualsiasi specifica responsabilità ad essa delegata, in conformità con il punto 113 o il punto 115, in Italia ciascuna *FSN/DSA* deve impegnarsi per assistere al meglio il CONI-NADO nella raccolta delle Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta dagli *Atleti* che ricadono sotto la propria autorità.

117. Ciascuna *ADO* con autorità di *Controllo* su un *Atleta* appartenente ad un RTP (secondo quanto previsto all'articolo 15 del *Codice*):

- a. può accedere alle Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta di quell'*Atleta*, in quanto condivise con la competente Federazione Internazionale/*NADO*, per utilizzarle nella conduzione di tale *Controllo*, in conformità con l'articolo 14.3 del *Codice*, purché:
 - i. garantirà che l'accesso a tale informazione è stato riservato a singole persone che operano per proprio conto esclusivamente per necessità di conoscenza, che sarà sempre mantenuto il massimo riserbo, che verrà utilizzato esclusivamente ai fini della pianificazione, il coordinamento o la conduzione dei *Controlli*, e che l'informazione sarà distrutta in conformità con i requisiti di riservatezza pertinenti quando non sarà più di interesse; e

- ii. dovrà avere il dovuto riguardo, in conformità con l'articolo 15.2 del *Codice*, in merito alla necessità di coordinare le proprie attività di prelievo del *Campione* con quelle delle altre *ADO*, al fine di ottimizzare l'efficacia dello sforzo e di evitare l'inutile ripetizione di test sui singoli *Atleti*;
- b. deve fornire dati, a partire dalle Informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta più attuali, al DCO incaricato di effettuare il test sull'*Atleta*, e deve fornire istruzioni chiare al DCO riguardo a come agire nel tentativo di rintracciare l'*Atleta*, secondo quanto stabilito al punto 97 lettera d);
- c. deve condurre la gestione dei risultati riguardo a qualsiasi apparente Controllo mancato scaturito dal proprio tentativo di effettuare il test sull'*Atleta*, in conformità con il punto 108;
- d. deve immediatamente relazionare i tentativi non riusciti alla *ADO* competente nei confronti dell'*Atleta* in questione, in conformità con il punto 97 lettera h); e
- e. deve cooperare, come ragionevolmente richiesto, con le altre *ADO* competenti e/o la *WADA* nell'accertamento di qualsiasi tale Inadempienza relativa al luogo di permanenza dell'Atleta e nell'espletamento di un qualsiasi procedimento promosso sulla base di tale Inadempienza relativa al luogo di permanenza dell'Atleta, ivi compresa la trasmissione di qualsiasi dato aggiuntivo richiesto e il rilascio di testimonianze e/o documentazione in quanto prove richieste, in tutti i procedimenti disciplinari o collegati ad essi, tutti i fatti di cui è a conoscenza sui quali si fonda l'accusa.

Parte C ALLEGATI

Allegato A – Accertamento di eventuali Inadempienze

A.1 Obiettivo

Garantire che qualsiasi evento antecedente, contemporaneo o successivo allo svolgimento di una Sessione per il prelievo del Campione che possa determinare una Inadempienza sia oggetto di accertamento, intervento e verbalizzazione.

A.2 Campo d'azione

L'accertamento di un'eventuale Inadempienza ha inizio nel momento in cui il CONI-NADO o il DCO vengono a conoscenza di una possibile Inadempienza e termina quando il CONI-NADO prende le misure del caso sulla base degli esiti dell'accertamento svolto in tal senso.

A.3 Responsabilità

A.3.1 Il CONI-NADO provvede affinché:

- a) l'accertamento di una potenziale Inadempienza da parte dell'Atleta sia avviato sulla base di tutte le informazioni e i documenti ritenuti pertinenti al caso;
- b) l'Atleta o terzi siano informati riguardo il verificarsi di una possibile situazione di Inadempienza per iscritto ed abbiano la possibilità di replicare;
- c) il processo di valutazione sia documentato;
- d) la decisione finale sia resa accessibile alle altre ADO che diano le garanzie di rispetto della privacy, in conformità al *Codice*.

A.3.2 Il DCO ha la responsabilità di:

- a) informare l'Atleta o terzi riguardo alle conseguenze del verificarsi di una eventuale Inadempienza;
- b) portare a termine la Sessione per il prelievo del Campione dell'Atleta, ove possibile;
- c) fornire un dettagliato rapporto scritto in merito all'eventuale situazione di Inadempienza.

A.3.3 Il Personale incaricato del prelievo dei Campioni è tenuto a:

- a) informare l'Atleta o terzi in merito alle conseguenze del verificarsi di una eventuale Inadempienza;
- b) riferire al DCO in merito al verificarsi di ogni eventuale Inadempienza.

A.4 Requisiti

A.4.1 Qualsiasi potenziale Inadempienza sarà riportata dal DCO al CONI-NADO, per le misure del caso che saranno assunte il prima possibile.

A.4.2 Qualora il CONI-NADO individui il verificarsi di una possibile Inadempienza, l'Atleta o terzi riceveranno la notifica in forma scritta relativamente:

- a) alle possibili conseguenze;
- b) all'accertamento che sarà svolto dal CONI-NADO in ordine a una potenziale Inadempienza e ai provvedimenti che saranno adottati.

A.4.3 Le necessarie informazioni aggiuntive in merito alla possibile situazione di Inadempienza saranno ottenute da tutte le fonti pertinenti, incluso l'Atleta o terzi, nel più breve tempo possibile e verranno opportunamente verbalizzate.

A.4.4 Il CONI-NADO stabilirà un sistema in grado di garantire che l'esito delle indagini sulla possibile Inadempienza sia considerato ai fini di un intervento sulla gestione dei risultati e, se del caso, ai fini di un'ulteriore pianificazione e disposizione di un *Controllo mirato*.

Allegato B – Variazioni per gli Atleti diversamente abili (attività delegata ai sensi delle presenti Norme Sportive Antidoping al Comitato Italiano Paralimpico – di cui alla legge 15 luglio 2003, n. 189 ed al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 aprile 2004)

B.1 Obiettivo

Assicurare che nella produzione dei *Campioni* si tenga conto quanto più possibile delle particolari esigenze degli *Atleti* diversamente abili, senza compromettere l'integrità della Sessione per il prelievo del Campione.

B.2 Campo d'azione

La valutazione dell'opportunità o meno di apportare variazioni ha inizio con l'individuare una situazione in cui il prelievo del *Campione* riguarda un *Atleta* diversamente abile e termina con le necessarie variazioni alla procedura di prelievo dei *Campioni* e all'attrezzatura all'uopo necessaria per i citati *Atleti*.

B.3 Responsabilità

Nell'ambito del possibile, ciascuna ADO provvederà a che il DCO disponga delle informazioni e dell'Attrezzatura per il prelievo del Campione necessarie per condurre una Sessione per il prelievo del Campione nei confronti di un *Atleta* diversamente abile.

La responsabilità dello svolgimento del prelievo del *Campione* compete al DCO.

B.4 Requisiti

B.4.1 Tutte le formalità relative alla notifica e al prelievo del *Campione* riguardanti *Atleti* diversamente abili saranno svolte in conformità alle procedure standard istituite a tal fine, salvo il caso in cui si rendano necessarie variazioni in virtù della diversa abilità dell'*Atleta* interessato.

B.4.2 Nel programmare o disporre il prelievo del *Campione*, ciascuna ADO e il DCO considereranno se il prelievo del *Campione* per gli *Atleti* diversamente abili può richiedere variazioni alle procedure standard fissate in tema di notifica e prelievo del *Campione stesso*; valutazione che riguarderà anche gli impianti e l'Attrezzatura per il prelievo del Campione.

B.4.3 Il DCO è investito dell'autorità necessaria per apportare eventuali variazioni, nell'ambito del possibile, che si rendano necessarie, a condizione che tali variazioni non compromettano l'identità, la sicurezza o l'integrità del *Campione*. Tutte queste variazioni saranno documentate.

B.4.4 Con riguardo agli *Atleti* affetti da diversa abilità intellettuale, fisica o sensoriale, durante la Sessione per il prelievo del Campione l'*Atleta* può essere assistito da un rappresentante o dal Personale incaricato del prelievo dei Campioni, previo consenso dell'*Atleta* medesimo e del benessere del DCO.

B.4.5 Il DCO può decidere che vengano utilizzati impianti o Attrezzatura per il prelievo del Campione alternativi, al fine di consentire all'*Atleta* di produrre il *Campione* richiesto, a condizione che ciò non pregiudichi l'identità, la sicurezza e l'integrità del *Campione*.

B.4.6 Gli *Atleti* che utilizzino sistemi di drenaggio o raccolta delle urine dovranno eliminare l'urina eventualmente presente in tali sistemi, prima di produrre il *Campione* di urina necessario allo svolgimento delle analisi. Ove possibile, il sistema di drenaggio o raccolta delle urine esistente dovrebbe essere sostituito con un

catetere o sistema di drenaggio nuovo, inutilizzato.

B.4.7 Il DCO provvederà a verbalizzare le variazioni apportate alle procedure standard per il prelievo dei *Campioni* previste per gli *Atleti* diversamente abili, comprese le variazioni specificate nei casi suesposti.

Allegato C – Variazioni per gli Atleti Minorenni

C.1 Obiettivo

Assicurare che nella produzione dei *Campioni* si tenga conto quanto più possibile delle particolari esigenze degli *Atleti Minorenni*, senza compromettere l'integrità della Sessione per il prelievo del Campione. Come specificato nella Premessa delle NSA, gli affiliati, i tesserati ed i licenziati, ivi compresi gli Atleti Minori, con la sottoscrizione del tesseramento e del consenso informato, per questi ultimi da parte anche dell'esercente la potestà genitoriale, accettano queste Norme per partecipare alle attività sportive. Le *Norme Sportive Antidoping* italiane sono altresì cogenti per tutti gli Atleti italiani non tesserati alle FSN o alle DSA, ma inseriti nell'RTP ovvero per tutti quei soggetti sui quali il CONI-NADO ha giurisdizione.

C.2 Campo d'azione

La valutazione dell'opportunità o meno di apportare variazioni ha inizio con l'individuare una situazione in cui il prelievo del *Campione* riguarda un *Atleta Minorenne* e termina con le necessarie variazioni alla procedura di prelievo dei *Campioni*, ove necessarie e possibili per questa tipologia di *Atleti*.

C.3 Responsabilità

Nell'ambito del possibile, il CONI-NADO provvederà a che il DCO disponga delle informazioni necessarie a condurre una Sessione per il prelievo del Campione nei confronti di un *Atleta Minorenne*.

C.4 Requisiti

C.4.1 Tutte le formalità relative alla notifica e al prelievo del *Campione* riguardanti *Atleti Minorenni* si svolgeranno in conformità alle procedure standard istituite a tal fine, salvo il caso in cui si rendano necessarie variazioni in virtù del fatto che l'*Atleta* è *Minorenne*.

C.4.2 Nel programmare o disporre il prelievo del *Campione*, il CONI-NADO e il DCO considereranno se il prelievo del *Campione* per gli *Atleti Minorenni* può richiedere variazioni alle procedure standard fissate in tema di notifica o di prelievo del *Campione*.

C.4.3 Il DCO e il CONI-NADO sono investiti dell'autorità necessaria per apportare eventuali variazioni, nell'ambito del possibile, che si rendano necessarie, a condizione che tali variazioni non compromettano l'identità, la sicurezza o l'integrità del *Campione*.

C.4.4 Gli *Atleti Minorenni* possono essere accompagnati da un rappresentante durante l'intera Sessione per il prelievo del Campione. Il rappresentante non dovrà testimoniare alla produzione del *Campione* di urina salvo che non sia stato richiesto dal *Minorenne*. Lo scopo è quello di garantire che il DCO osservi correttamente la produzione del *Campione*. Anche se un *Minorenne* rifiuta un rappresentante, il CONI-NADO, il DCO o l'Accompagnatore, ove applicabile, dovranno considerare se una terza parte debba essere presente al momento della notifica e/o del prelievo del *Campione*.

C.4.5 Relativamente agli Atleti Minorenni, il DCO dovrà determinare chi, in aggiunta al Personale incaricato del prelievo del Campione, può essere presente durante la Sessione per il prelievo del Campione, ossia un rappresentante del *Minorenne* che osservi la Sessione per il prelievo del Campione (che osservi anche il DCO quando il *Minorenne* produce il *Campione* di urina, ma che non osservi direttamente la produzione del *Campione* di urina, salvo che non sia richiesto dal *Minorenne*) e un rappresentante del DCO, che osservi il DCO quando un *minorenne* produce un *Campione* di urina, ma senza che il rappresentante osservi direttamente la produzione del *Campione* di urina, salvo che il

Minorenne non lo abbia richiesto.

C.4.6 Nel caso in cui un *Minorenne* si rifiutasse di avere un rappresentante presente durante la Sessione per il prelievo del Campione, ciò sarà chiaramente attestato dal DCO. Questa circostanza, pur non rendendo il test nullo sarà verbalizzata. Se un *Minorenne* rifiuta la presenza di un rappresentante, allora il rappresentante del DCO dovrà essere presente.

C.4.7 Qualora un *Minorenne* venisse incluso in un RTP, la sede privilegiata per un *Controllo fuori competizione* è un luogo dove la presenza di un adulto è più probabile, per esempio la sede di allenamento.

C.4.8 Il CONI-NADO attuerà un approccio adeguato quando non è presente alcun adulto al *Controllo* di un *Atleta Minorenne*, aiutando l'*Atleta* a individuare un rappresentante idoneo al fine di procedere al *Controllo*.

Allegato D – Prelievo dei *Campioni* di urina

D.1 Obiettivo

Prelevare un *Campione* di urina dell'*Atleta* - per i controlli in competizione, possono essere sottoposti a prelievo gli *Atleti* espulsi o ritirati nel corso della gara, anche per infortunio tale da non richiedere l'immediato ricovero ospedaliero - in modo tale da garantire che:

- a) le operazioni si svolgano nel rispetto dei principi precauzionali standard riconosciuti a livello internazionale negli ambienti sanitari, affinché non siano compromesse la salute dell'*Atleta* e del Personale incaricato del prelievo dei *Campioni*;
- b) il *Campione* prodotto soddisfi il Peso specifico appropriato per le analisi e il Volume di urina appropriato per le analisi. Qualora il *Campione* non soddisfi tali requisiti, ma dovesse risultare comunque sufficientemente idoneo ai fini dello svolgimento delle analisi, spetta al relativo laboratorio, previo consulto con il CONI-NADO, decidere se il *Campione* sia o meno idoneo ai fini della regolarità delle analisi;
- c) il *Campione* non sia stato in alcun modo manipolato, sostituito, contaminato o comunque manomesso;
- d) il *Campione* sia identificato in modo chiaro e accurato;
- e) il *Campione* sia opportunamente sigillato in un recipiente a prova di manomissione.

D.2 Campo d'azione

Il prelievo del *Campione* di urina ha inizio accertandosi che l'*Atleta* sia stato messo al corrente dei requisiti relativi al prelievo del *Campione* e termina con lo smaltimento dell'eventuale urina residua rimanente alla conclusione della Sessione per il prelievo del *Campione* dell'*Atleta*.

D.3 Responsabilità

Il DCO provvederà a che ciascun *Campione* sia prelevato, identificato e sigillato nelle modalità previste.

Il DCO ha la responsabilità di presenziare direttamente alla produzione del *Campione* di urina.

Durante le operazioni di prelievo e di processazione non possono essere eseguite riprese audio o video di alcun genere.

D.4 Requisiti

D.4.1 Il DCO si accerterà che l'*Atleta* sia al corrente dei requisiti previsti per la Sessione per il prelievo del *Campione*, ivi comprese le variazioni di cui all'Allegato B – Variazioni per gli *Atleti* diversamente abili.

D.4.2 Il DCO si accerterà che l'*Atleta* abbia la possibilità di scegliere un'attrezzatura adeguata per il prelievo del *Campione*. Nell'ambito dell'attività delegata al Comitato Italiano Paralimpico – di cui alla legge 15 luglio 2003, n. 189 ed al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 aprile 2004, qualora la natura della diversa abilità di un *Atleta* sia tale da rendere necessario l'impiego di attrezzatura supplementare o diversa, secondo quanto previsto al succitato Allegato B, il DCO provvederà a ispezionare tale eventuale attrezzatura, al fine di accertarsi che la stessa non pregiudichi in alcun modo l'identità o l'integrità del *Campione*.

D.4.3 Il DCO comunicherà all'*Atleta* di scegliere un recipiente di raccolta.

D.4.4 Relativamente alla scelta del recipiente di raccolta, nonché a tutta l'altra Attrezzatura per il prelievo del *Campione* in cui viene

custodito direttamente il *Campione* di urina, il DCO invita l'*Atleta* a controllare che tutti i sigilli posti sull'attrezzatura prescelta siano intatti e che la stessa non sia stata oggetto di manomissione. Qualora l'*Atleta* si dica insoddisfatto dell'attrezzatura prescelta, questi potrà procedere a un'ulteriore selezione. Qualora l'*Atleta* si dica insoddisfatto dell'attrezzatura disponibile in tal senso, tale evento sarà inserito a verbale dal DCO.

Qualora il DCO non condivida l'opinione espressa dall'*Atleta*, secondo il quale tutta l'attrezzatura a disposizione risulta insoddisfacente, il DCO ordinerà all'*Atleta* di procedere allo svolgimento della Sessione per il prelievo del Campione.

Qualora il DCO accolga le motivazioni espresse dall'*Atleta*, secondo il quale tutta l'attrezzatura a disposizione risulta insoddisfacente, il DCO interromperà l'operazione di prelievo del *Campione* di urina dell'*Atleta* e verbalizzerà l'accaduto.

D.4.5 Il recipiente di raccolta e l'eventuale *Campione* di urina prodotto rimarranno sotto il controllo dell'*Atleta* fino a quando il *Campione* non sarà sigillato, a meno che la diversa abilità dell'*Atleta* non sia tale da rendere necessaria l'assistenza di cui all'Allegato B - Variazioni per gli *Atleti* diversamente abili, nell'ambito dell'attività delegata al Comitato Italiano Paralimpico - di cui alla legge 15 luglio 2003, n. 189 ed al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 aprile 2004. Il DCO può fornire ulteriore assistenza all'*Atleta* durante la Sessione per il prelievo del Campione purché autorizzato dall'*Atleta*.

D.4.6 Il DCO presente alla produzione del *Campione* sarà dello stesso sesso dell'*Atleta* chiamato a produrre il *Campione*.

D.4.7 il DCO, ove possibile, si assicurerà che l'*Atleta* si lavi accuratamente le mani prima di produrre il *Campione*.

D.4.8 Il DCO e l'*Atleta* si recheranno presso una zona riservata in cui produrre il *Campione*.

D.4.9 Il DCO testimonierà il passaggio del *Campione* dal corpo dell'*Atleta* al contenitore di raccolta, e continuerà ad osservare il *Campione* anche dopo che è stato prodotto fino a quando non verrà sigillato, verbalizzando poi tale procedura. Al fine di garantire una visione chiara e netta della produzione del *Campione*, il DCO indicherà all'*Atleta* di togliersi o spostare gli indumenti che impediscono la chiara visione della produzione del *Campione*. Una volta prodotto il *Campione*, il DCO garantirà che al momento della produzione del *Campione*, l'*Atleta* non emetta una quantità aggiuntiva di volume del liquido biologico tale da superare la capienza del contenitore di raccolta.

D.4.10 Il DCO verificherà, in presenza dell'*Atleta*, che sia stato prodotto il Volume di urina appropriato per le analisi.

D.4.11 Ove il volume di urina risulti insufficiente, il DCO svolgerà la procedura di prelievo di *Campione* parziale di cui all'Allegato F - *Campioni* di urina: volume insufficiente.

D.4.12 Il DCO inviterà l'*Atleta* a scegliere il kit contenente i flaconi A e B, secondo quanto previsto al punto C.4.4.

D.4.13 Una volta scelto il kit per il prelievo del *Campione*, il DCO e l'*Atleta* controlleranno che tutti i numeri di codice corrispondano, accertandosi altresì che tale codice sia opportunamente verbalizzato dal DCO.

Qualora l'*Atleta* o il DCO ravvisino una discordanza nei codici identificativi, il DCO inviterà l'*Atleta* a scegliere un altro kit, secondo quanto previsto al punto C.4.4. Il DCO provvederà a verbalizzare l'accaduto.

D.4.14 L'*Atleta* deve rimanere nella Stazione antidoping fino alla produzione della quantità minima di 90 ml di urina. L'*Atleta* verserà il minimo Volume di urina appropriato per le analisi all'interno del flacone

B (fino a un minimo di 30 ml), e poi verserà il resto delle urine nel flacone A (fino a un minimo di 60 ml). Se è stato fornito più del minimo Volume di urina appropriato per le analisi, il DCO si assicurerà che l'*Atleta* riempi il flacone A quanto più possibile secondo l'indicazione posta sul flacone. Nel caso in cui vi sia dell'urina residua, il DCO assicurerà che l'*Atleta* riempi il flacone B quanto più possibile secondo l'indicazione posta sul flacone. Il DCO indicherà all'*Atleta* di accertarsi che all'interno del recipiente di raccolta rimanga una piccola quantità di urina, spiegando che serve al DCO perché questi possa controllare quell'urina residua, secondo quanto previsto al punto D.4.17. Le operazioni intestate all'*Atleta* possono essere da lui delegate al DCO.

D.4.15 L'urina sarà smaltita solo dopo che entrambi i flaconi A e B sono stati riempiti quanto più possibile secondo quanto previsto al punto D.4.14, e dopo che l'urina residua è stata sottoposta a controllo secondo quanto previsto al punto D.4.17. Il Volume di urina appropriato per le analisi rappresenta la quantità minima assoluta.

D.4.16 L'*Atleta* procederà quindi a sigillare i flaconi secondo le istruzioni impartite dal DCO. Quest'ultimo controllerà, alla presenza dell'*Atleta*, che i flaconi siano stati opportunamente sigillati. Le operazioni intestate all'*Atleta* possono essere da lui delegate al DCO.

D.4.17 Il DCO esaminerà l'urina residua nel recipiente di raccolta al fine di determinare se il *Campione* rispetta il Peso specifico appropriato per le analisi. Se l'indicatore segnala che il *Campione* non rispetta il Peso specifico appropriato per le analisi, allora il DCO si atterrà alla procedura descritta all'Allegato G – Campioni di urina: campioni che non rispondono al Peso specifico appropriato per le analisi.

D.4.18 Il DCO si accerterà che l'eventuale urina residua, non necessaria ai fini delle analisi, venga smaltita alla presenza dell'*Atleta*.

Allegato E – Prelievo di *Campioni* ematici

E.1 Obiettivo

Il prelievo di un *Campione* ematico di un *Atleta* avverrà con modalità tali da garantire che:

- a) la salute o la sicurezza dell'*Atleta* e del *Personale* incaricato del prelievo dei *Campioni* non siano pregiudicate;
- b) la qualità e la quantità del *Campione* rispondano ai requisiti analitici previsti;
- c) il *Campione* non sia stato in alcun modo manipolato, sostituito, contaminato o comunque manomesso;
- d) l'identificazione del *Campione* sia chiara ed accurata;
- e) il *Campione* sia ben sigillato.

E.2 Campo d'azione

Il prelievo di un *Campione* ematico ha inizio accertandosi che l'*Atleta* sia a conoscenza dei requisiti di prelievo dei *Campioni* e termina con l'opportuna conservazione del *Campione* prima che questo venga inviato presso un laboratorio accreditato WADA, o approvato dalla WADA per essere analizzato.

E.3 Responsabilità

E.3.1 Il DCO si assicurerà che:

- ciascun *Campione* sia prelevato, identificato e sigillato secondo le modalità previste;
- tutti i *Campioni* siano stati opportunamente conservati e spediti in conformità ai relativi requisiti analitici.

E.3.2 Il Funzionario addetto al prelievo ematico – che ai fini delle presenti disposizioni ha altresì la qualifica e ricopre le funzioni di DCO - provvederà al prelievo del *Campione* ematico, avendo cura di rispondere alle domande ivi connesse durante la produzione del *Campione* e provvedendo al corretto smaltimento dell'attrezzatura usata per il prelievo del *Campione* ematico non necessaria ai fini del completamento della Sessione per il prelievo del *Campione*.

E.4 Requisiti

E.4.1 Le operazioni che interessano i campioni ematici saranno condotte in osservanza ai principi e alle norme precauzionali standard locali riconosciute negli ambiti sanitari.

E.4.2 L'Attrezzatura per il prelievo dei *Campioni* ematici si compone di (a) un solo flacone per la determinazione del gruppo sanguigno; (b) un flacone di campione A e un flacone di campione B per le analisi del sangue; oppure (c) come da altre disposizioni del laboratorio incaricato.

E.4.3 Il DCO si accerterà che l'*Atleta* sia a conoscenza dei requisiti previsti per il prelievo del *Campione*, comprese le variazioni di cui all'Allegato B – Variazioni per gli *Atleti* diversamente abili, nell'ambito dell'attività delegata al Comitato Italiano Paralimpico – di cui alla legge 15 luglio 2003, n. 189 ed al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 aprile 2004.

E.4.4 Il DCO/Accompagnatore e l'*Atleta* si recheranno presso la zona dove è previsto lo svolgimento del prelievo.

E.4.5 Il DCO accerterà che all'*Atleta* sia offerto un ambiente confortevole, che consenta allo stesso di rilassarsi per almeno 10 minuti prima che il prelievo venga effettuato.

E.4.6 Il DCO comunicherà all'*Atleta* di scegliere il kit o i kit per il prelievo del *Campione* e di controllare che l'attrezzatura prescelta non sia stata manomessa e che i sigilli siano intatti. Qualora l'*Atleta*

ritenesse insoddisfacente il kit scelto, questi potrà procedere a un'ulteriore selezione. Qualora l'*Atleta* ritenesse insoddisfacenti tutti i kit a disposizione, tale eventualità sarà inserita a verbale a cura del DCO.

Qualora il DCO non condivida l'opinione espressa dall'*Atleta*, secondo il quale tutti i kit a disposizione risultano insoddisfacenti, il DCO ordinerà all'*Atleta* di procedere allo svolgimento della Sessione per il prelievo del Campione.

Nel caso in cui il DCO accolga le motivazioni espresse dall'*Atleta*, secondo il quale tutti i kit a disposizione risultano insoddisfacenti, il DCO interromperà l'operazione di prelievo di *Campione* ematico dell'*Atleta* e verbalizzerà l'accaduto.

E.4.7 Una volta scelto il kit per il prelievo del *Campione*, il DCO e l'*Atleta* controlleranno che tutti i numeri di codice corrispondano, accertandosi altresì che tali codici siano opportunamente verbalizzati dal DCO.

Qualora l'*Atleta* o il DCO ravvisino una discordanza nei codici identificativi, il DCO inviterà l'*Atleta* a scegliere un altro kit. Il DCO provvederà a verbalizzare l'accaduto.

E.4.8 Il Funzionario addetto al prelievo ematico provvederà a detergere l'epidermide utilizzando un batuffolo d'ovatta imbevuto con disinfettante sterile in corrispondenza di una zona che non influisca negativamente ai fini della prestazione dell'*Atleta*, applicando, ove necessario, un laccio emostatico. Il Funzionario addetto al prelievo ematico procede al prelievo del *Campione* ematico da una vena collocata in superficie, facendolo defluire nel contenitore di raccolta definitivo. Il laccio emostatico, ove applicato, deve essere rimosso non appena l'ago è penetrato.

E.4.9 La quantità di sangue prelevato deve essere tale da soddisfare i requisiti analitici previsti per lo svolgimento delle analisi del *Campione*.

E.4.10 Qualora la quantità di sangue prelevata dall'*Atleta* al primo tentativo si rivelasse insufficiente, il Funzionario addetto al prelievo ematico ripeterà l'operazione. Sono consentiti al massimo tre tentativi. Qualora tutti e tre i tentativi fallissero, il Funzionario addetto al prelievo ematico – nella sua qualità di DCO – cessa la procedura di prelievo del *Campione* ematico, verbalizzando tale evento e i motivi alla base dello stesso.

E.4.11 Il Funzionario addetto al prelievo ematico dovrà applicare una medicazione in corrispondenza della sede in cui è avvenuta la puntura.

E.4.12 Il Funzionario addetto al prelievo ematico dovrà provvedere allo smaltimento dell'attrezzatura usata per il prelievo ematico non necessaria ai fini del completamento della Sessione per il prelievo del Campione in conformità con gli standard locali previsti per i prelievi ematici.

E.4.13 Nel caso in cui il *Campione* richieda che siano attuate ulteriori operazioni, come ad esempio, la centrifugazione o la divisione del siero in loco, l'*Atleta* è tenuto a presenziare a tali operazioni al fine di controllare il *Campione* fino al momento della sigillatura all'interno di un kit a prova di manomissione.

E.4.14 L'*Atleta* dovrà provvedere a sigillare il proprio *Campione* all'interno del kit di raccolta del *Campione* secondo le istruzioni impartite dal DCO. Quest'ultimo alla presenza dell'*Atleta*, controllerà che la sigillatura risponda ai requisiti previsti. Le operazioni intestate all'*Atleta* possono essere da lui delegate al DCO.

E.4.15 Prima di essere trasportato dalla Sala dei controlli antidoping al laboratorio accreditato *WADA*, o altro laboratorio riconosciuto dalla *WADA*, il *Campione* sigillato dovrà essere conservato in modo tale da non alterarne l'integrità, l'identità e la sicurezza.

Allegato F – Campioni di urina – volume insufficiente

F.1 Obiettivo

Assicurare che siano adottate le giuste procedure nel caso in cui il Volume di urina appropriato per le analisi fosse insufficiente.

F.2 Campo d'azione

La procedura ha inizio con il comunicare all'*Atleta* che il *Campione* presenta un Volume di urina appropriato per le analisi insufficiente e termina con la produzione di un *Campione* di volume sufficiente.

F.3 Responsabilità

Al DCO compete la responsabilità di dichiarare insufficiente il volume di urina prodotto e di provvedere al prelievo di un ulteriore *Campione* o ulteriori *Campioni* al fine di ottenere un *Campione* aggregato di volume sufficiente.

F.4 Requisiti

F.4.1 Qualora il *Campione* raccolto risultasse di un volume insufficiente, il DCO dovrà comunicare all'*Atleta* la necessità di raccogliere un ulteriore *Campione* al fine di soddisfare i requisiti di Volume di urina appropriato per le analisi previsti.

F.4.2 Il DCO dovrà comunicare all'*Atleta* di scegliere l'Attrezzatura per il prelievo di Campione parziale secondo quanto sancito al punto D.4.4.

F.4.3 Il DCO comunica all'*Atleta* di aprire l'attrezzatura, versare il *Campione* insufficiente nel contenitore e sigillarlo secondo quanto indicato dal DCO stesso. Quest'ultimo dovrà controllare, alla presenza dell'*Atleta*, che il contenitore sia stato sigillato correttamente.

F.4.4 Il DCO e l'*Atleta* sono tenuti a controllare che il numero di codice dell'attrezzatura, il volume e l'identità del *Campione* insufficiente siano opportunamente verbalizzati a cura del DCO. Il *Campione* parziale sigillato rimarrà sotto il controllo o dell'*Atleta* o del DCO ovvero soltanto di quest'ultimo se ritenuto necessario.

F.4.5 Nell'attesa di produrre un ulteriore *Campione*, l'*Atleta* dovrà rimanere sotto continua osservazione e dovrà avere la possibilità di idratarsi.

F.4.6 Quando l'*Atleta* è pronto a produrre un ulteriore *Campione*, saranno ripetute le operazioni di prelievo del *Campione* di cui all'Allegato D – Prelievo di *Campione* di urina, fino a quando l'insieme di *Campione* o dei *Campioni* iniziali e aggiuntivi non produrrà un volume di urina sufficiente.

F.4.7 Una volta che il DCO ritiene che il Volume di urina appropriato per le analisi sia stato rispettato, questi, unitamente all'*Atleta*, controllerà l'integrità dei sigilli apposti sui contenitori dei *Campioni* parziali contenenti i *Campioni* insufficienti prodotti in precedenza. Eventuali irregolarità riscontrate nella sigillatura saranno verbalizzate dal DCO e saranno oggetto di indagine secondo quanto previsto all'Allegato A – Accertamento di eventuali inadempienze.

F.4.8 Il DCO ordina quindi all'*Atleta* di rompere il/i sigillo/i e unire i *Campioni*, accertandosi che i *Campioni* supplementari vengano aggiunti successivamente al primo *Campione* prelevato, fino al raggiungimento del Volume di urina appropriato per le analisi previsto. Le operazioni intestate all'*Atleta* possono essere da lui delegate al DCO.

F.4.9 Il DCO e l'*Atleta* dovranno quindi procedere secondo quanto stabilito al punto D.4.12 o al punto D.4.14, a seconda del caso.

F.4.10 Il DCO è tenuto a controllare che l'urina residua risponda ai Peso specifico appropriato per le analisi.

F.4.11 L'urina residua potrà essere smaltita solo dopo che entrambi i flaconi A e B siano stati riempiti quanto più possibile secondo quanto previsto al punto D.4.14. Il Volume di urina appropriato per le analisi rappresenta la quantità minima assoluta.

Allegato G – Campioni di urina: campioni che non rispondono al peso specifico appropriato per le analisi

G.1 Obiettivo

Garantire che siano seguite le procedure previste nel caso in cui il *Campione* di urina non risponda ai Peso specifico appropriato per le analisi.

G.2 Campo d'azione

La procedura ha inizio con il DCO che comunica all'*Atleta* la necessità di produrre un ulteriore *Campione* e termina o con il prelievo di un *Campione* che risponde al Peso specifico appropriato per le analisi o con la decisione del DCO di interrompere la Sessione per il prelievo del Campione.

G.3 Responsabilità

Il CONI-NADO ha la responsabilità di stabilire le procedure necessarie a garantire che venga prelevato un *Campione* idoneo. Qualora il *Campione* originale raccolto non risponda al Peso specifico appropriato per le analisi, il DCO ha la responsabilità di raccogliere un ulteriore *Campione* supplementare.

G.4 Requisiti

G.4.1 Il DCO è tenuto a stabilire se non siano stati rispettati i requisiti per il Peso specifico appropriato per le analisi.

G.4.2 Il DCO dovrà comunicare all'*Atleta* la necessità di produrre un ulteriore *Campione*.

G.4.3 Nell'attesa di produrre l'ulteriore *Campione*, l'*Atleta* dovrà rimanere sotto continua osservazione.

G.4.4 Sarebbe meglio consigliare all'*Atleta* di evitare di idratarsi eccessivamente, in quanto tale comportamento potrebbe ritardare la produzione di un *Campione* idoneo.

G.4.5 Nel momento in cui l'*Atleta* è pronto a produrre il *Campione* aggiuntivo, il DCO ripete le operazioni del prelievo del *Campione* di cui all'Allegato D – Prelievo di *Campione* di urina.

G.4.6 Il DCO è tenuto a continuare il prelievo dei *Campioni* supplementari o fino a quando il *Campione* di urina non risponde al Peso specifico appropriato per le analisi, o quando il DCO, raccolto almeno un altro *Campione*, decida di interrompere la Sessione per il prelievo del Campione. Tali circostanze eccezionali dovranno essere documentate in conformità dal DCO.

G.4.7 Il DCO provvede a verbalizzare che i *Campioni* di urina prelevati appartengono a un singolo *Atleta*, nonché l'ordine in cui i *Campioni* sono stati prodotti.

G.4.8 Il DCO procede quindi con la Sessione per il prelievo del Campione secondo quanto previsto al punto D.4.16.

G.4.9 Qualora venga stabilito che tutti i *Campioni* prodotti dall'*Atleta* non rispondono al Peso specifico appropriato per le analisi, e il DCO abbia deciso di interrompere la Sessione per il prelievo del Campione, il DCO può interrompere tale *Sessione*, in tali circostanze, il CONI-NADO può attivare accertamenti per verificare in ordine a possibili violazioni delle norme antidoping e/o decidere di procedere nel tempo con *Test mirati* nei confronti dell'*Atleta* interessato.

G.4.10 Il DCO dovrà inviare al laboratorio di analisi tutti i *Campioni* che sono stati prelevati, indipendentemente se rispondono o meno ai Peso specifico appropriato per le analisi.

G.4.11 Il laboratorio dovrà individuare, insieme al CONI-NADO, i *Campioni* da analizzare.

Allegato H – Requisiti per il personale addetto al prelievo dei Campioni

H.1 Obiettivo

Garantire che il Personale addetto al prelievo dei Campioni non sia oggetto di conflitto di interesse e che lo stesso disponga delle qualifiche e dell'esperienza necessarie a svolgere le Sessioni per il prelievo dei Campioni.

H.2 Campo d'azione

I requisiti del Personale addetto al prelievo dei Campioni partono dallo sviluppo delle competenze necessarie per far parte dell'organico del Personale addetto al prelievo dei Campioni e terminano con la produzione di un'adeguata certificazione.

H.3 Responsabilità

Le responsabilità di tutte le attività di cui al presente Allegato H compete al CONI-NADO, fermo restando le attribuzioni e le responsabilità riconosciute nella Premessa delle presenti NSA alla FMSI. Le FSN/DSA assicureranno il rispetto delle presenti disposizioni.

H.4 Requisiti - Qualifiche e formazione

H.4.1 Il CONI-NADO dovrà determinare la competenza necessaria e i requisiti di qualifica per le posizioni di Funzionario responsabile dei controlli antidoping (DCO), Accompagnatore e Funzionario addetto al prelievo ematico. Il CONI-NADO elaborerà dei documenti informativi per tutto il Personale addetto al prelievo dei Campioni in cui vengono descritte le responsabilità specifiche di ognuno. Quale requisito minimo:

- a) il Personale addetto al prelievo dei Campioni dovrà essere di età adulta.
- b) i Funzionari addetti al prelievo ematico dovranno essere in possesso dei requisiti adeguati e disporre delle capacità necessarie per effettuare prelievi ematici venosi.

H.4.2 Il CONI-NADO deve accertarsi che il Personale addetto al prelievo dei Campioni che abbia un interesse nell'esito del prelievo o del controllo di un Campione prodotto da un Atleta nel corso di una sessione non venga designato a svolgere incarichi durante tale Sessione per il prelievo del Campione. A tal fine si riterrà che il Personale addetto al prelievo dei Campioni abbia un interesse nel prelievo di un Campione qualora lo stesso:

- a) partecipi alla programmazione della disciplina sportiva oggetto del Controllo;
- b) sia collegato o coinvolto negli affari privati di un Atleta chiamato a produrre un Campione nel corso di una determinata sessione.

H.4.3 Il CONI-NADO dovrà provvedere a stabilire un sistema teso a garantire che il Personale addetto al prelievo dei Campioni abbia una formazione idonea per svolgere le mansioni previste.

H.4.3.1 Il programma di formazione per i Funzionari addetti al prelievo ematico dovrà prevedere, quale misura minima, l'apprendimento di tutti i requisiti previsti nell'ambito del processo di Controllo antidoping, nonché la conoscenza delle

- precauzioni standard da adottare negli ambienti sanitari.
- H.4.3.2 Il programma di formazione per i DCO dovrà prevedere, quale requisito minimo, quanto segue:
- a) Esauriente formazione teorica nei diversi tipi di attività di controllo inerenti alla posizione di DCO;
 - b) Presa visione di tutte le attività di *Controllo antidoping* legate ai requisiti previsti per questo standard, preferibilmente sul posto;
 - c) Svolgimento soddisfacente di un prelievo di *Campione* completo sul posto, sotto la vigilanza di un DCO qualificato o funzionario analogo. L'effettiva produzione del *Campione* non rappresenta un requisito ai fini delle osservazioni sul posto.

H.4.3.3 Il programma formativo per gli Accompagnatori dovrà prevedere lo studio di tutti i principali requisiti in merito al processo di Prelievo del Campione.

H.4.4 Il CONI-NADO è tenuto a mantenere un archivio delle qualifiche accademiche, delle attività formative, delle capacità e dell'esperienza acquisite.

H.5 Requisiti – Accredito, ri-accredito e deleghe

H.5.1 Il CONI-NADO è tenuto a istituire un sistema per l'accredito e il riaccredito del Personale addetto al prelievo dei Campioni.

H.5.2 Prima di procedere al rilascio dell'accredito, il CONI-NADO è tenuto ad accertarsi che il Personale addetto al prelievo dei Campioni abbia completato il programma di formazione e che sia a conoscenza dei requisiti previsti dal presente *Standard Internazionale* per i *Controlli*.

H.5.3 L'accredito è valido soltanto per un massimo di due anni. Nel caso di mancata partecipazione alle attività di prelievo dei *Campioni* nell'anno precedente al riaccredito, il Personale addetto al prelievo dei Campioni dovrà ripetere l'intero programma di formazione.

H.5.4 Soltanto il Personale addetto al prelievo dei Campioni il cui accredito è riconosciuto dal CONI-NADO sarà autorizzato da quest'ultimo a svolgere le attività di prelievo dei *Campioni* per conto del CONI-NADO stesso.

H.5.5 I DCO possono svolgere personalmente tutte le attività previste nella Sessione per il prelievo dei Campioni, ad eccezione del prelievo ematico, a meno che non abilitati in tal senso. Essi possono inoltre delegare un Accompagnatore a svolgere attività specifiche che rientrino nel campo d'azione delle mansioni autorizzate dell'Accompagnatore.

APPENDICE C:

ISTRUZIONI OPERATIVE RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RISULTATI

Art. 1

1. Il CONI-NADO attraverso il CCA riceve gli esiti delle analisi dal Laboratorio incaricato nel minor tempo possibile mediante sistemi dei quali siano state verificate la sicurezza, la tracciabilità e la garanzia di ricezione.

Il CONI-NADO può effettuare ulteriori analisi sui campioni disponibili, conservati dal Laboratorio incaricato.

2. Il CONI-NADO attraverso l'UPA provvede alla gestione dei risultati, nel rispetto dei seguenti principi:

- i. Esame iniziale degli esiti avversi delle analisi

Al ricevimento dell'*esito avverso delle analisi* di un *Campione A*, l'UPA con un proprio incaricato accerta l'identità dell'*Atleta* (alla presenza di un incaricato del CCA e di un incaricato della FSN/DSA interessata, mediante confronto contestuale tra la comunicazione dell'*Esito avverso delle analisi* emessa dal Laboratorio antidoping, recante il codice del campione, l'originale del verbale di controllo antidoping in possesso del CCA e la copia del medesimo verbale in possesso della FSN /DSA interessata) e se sia stata concessa o sarà concessa una TUE come previsto dallo *Standard Internazionale* per le Esenzioni a fini terapeutici (attraverso la presenza di un incaricato del CEFT) ovvero se è stata trasmessa all'UPA una dichiarazione di uso terapeutico di sostanze e metodi proibiti (DUT), anche ai sensi dell'art. 1 comma 4 della legge 376/2000. Tramite la DUT vanno altresì trasmesse all'UPA le dichiarazioni di utilizzo di glucocorticosteroidi per via non sistemica di cui al punto 5 della successiva Appendice D, Parte C "Disposizioni attuative dello *Standard Internazionale* per le *Esenzioni a Fini Terapeutici*". L'UPA accerta inoltre se vi sia stata un'inosservanza dello *Standard Internazionale* per i controlli o dello *Standard Internazionale* per i Laboratori che abbia determinato l'*esito avverso delle analisi*. Per l'identificazione dell'*Atleta*, gli incaricati del CONI-NADO e della FSN/DSA devono presentare le buste ancora chiuse, che verranno aperte per la circostanza. Nell'ipotesi che una delle due parti non sia venuta in possesso della busta di propria competenza, si procede ugualmente alla identificazione dell'*Atleta* mediante l'apertura della sola busta pervenuta. Di tale identificazione viene redatto apposito verbale in unico originale, sottoscritto dagli incaricati di cui sopra e conservato presso l'UPA. Copia di tale verbale viene consegnata alla FSN/DSA interessata. Identificato l'*Atleta*, la FSN/DSA interessata comunica all'UPA con la massima tempestività: indirizzo, numero telefonico e fax riguardanti l'*Atleta* stesso e la Società di appartenenza e quanto altro utile per le comunicazioni di rito.

- ii. Notifica dopo l'esame iniziale relativamente all'*esito avverso delle analisi*

Se l'esame iniziale dell'*esito avverso delle analisi* condotto ai sensi della precedente lettera i) non rivela alcuna valida TUE ovvero se è stata trasmessa una DUT, anche ai sensi

dell'art. 1 comma 4 della legge 376/2000 o una situazione che dia diritto all'esenzione a fini terapeutici, come previsto dallo *Standard Internazionale* per le Esenzioni a fini terapeutici, né inosservanze che abbiano determinato l'*esito avverso delle Analisi*, allora l'UPA notifica prontamente l'Atleta, in ordine a: (a) l'*esito avverso delle analisi*; (b) la norma antidoping violata; (c) il diritto dell'Atleta di richiedere immediatamente l'analisi del *Campione B* oppure, o, in assenza di tale richiesta, la rinuncia a tale analisi; (d) la data, l'ora e il luogo previsto per l'analisi del *Campione B* qualora l'Atleta o il CONI-NADO richiedessero l'effettuazione dell'analisi del *Campione B*; (e) l'opportunità per l'Atleta e/o suo rappresentante di presenziare all'apertura e all'analisi del *Campione B* nell'arco di tempo specificato nello *Standard Internazionale* per i Laboratori se tale analisi sia stata richiesta; e (f) il diritto dell'Atleta di richiedere copia della documentazione analitica dei *Campioni A e B*, come previsto dallo *Standard Internazionale* per i Laboratori. Il CONI-NADO informerà le altre *Organizzazioni antidoping* come descritto nell'Articolo 14.1.2 del Codice. L'UPA, nel più breve tempo possibile, provvede a dare ufficiali comunicazioni alla FSN /DSA ed agli Organismi sportivi interessati - anche ai fini della sospensione cautelare così come previsto dalle *Norme Sportive Antidoping* ed alle comunicazioni di rito, consultabili sul sito del CONI www.coni.it - all'Atleta presso il domicilio indicato dallo stesso sul verbale di controllo antidoping o in mancanza di tale indicazione, presso il domicilio indicato all'atto del tesseramento ed alla Società di appartenenza, mediante sistemi dei quali siano state verificate la sicurezza, la tracciabilità e la garanzia di ricezione. Sarà cura della Società di appartenenza dell'Atleta provvedere alla consegna della comunicazione di positività allo stesso, ove questa debba essere recapitata presso la sua sede. Le FSN /DSA interessate sono in ogni caso tenute a verificare presso l'Atleta e la Società di appartenenza l'avvenuta ricezione della notifica e, in mancanza, a provvedervi direttamente. Qualora il CONI-NADO decidesse di non configurare l'*esito avverso delle analisi* come violazione della norma antidoping, dovrà notificarlo all'Atleta e alle altre *Organizzazioni antidoping* come descritto nell'Articolo 14.1.2 del Codice.

iii. Esame degli esiti atipici

Come previsto dagli *Standard Internazionali*, in alcune circostanze i Laboratori sono tenuti a riportare la presenza di *sostanze vietate*, che possono essere anche prodotte per via endogena, come *esiti atipici* soggetti ad ulteriori indagini, di cui alla *Lista proibita*. Al ricevimento di un *esito atipico* del *Campione A*, l'UPA identifica l'Atleta mediante confronto contestuale tra la comunicazione dell'Esito atipico delle analisi emessa dal Laboratorio antidoping, recante il codice del campione, e l'originale del verbale di controllo antidoping in possesso del CCA. L'UPA conduce un'indagine per verificare se sia stata concessa o sarà concessa una TUE come previsto dallo *Standard Internazionale* per le Esenzioni a fini terapeutici ovvero se è stata trasmessa una

DUT, anche ai sensi dell'art. 1 comma 4 della legge 376/2000, oppure se vi sia una chiara inosservanza allo *Standard Internazionale* per i controlli o allo *Standard Internazionale* per i Laboratori che abbia determinato l'*esito atipico*. Qualora tale esame non rivelasse una TUE ovvero una DUT o un'inosservanza che abbia determinato l'*esito atipico*, l'UPA conduce la dovuta indagine, al completamento della quale all'*Atleta* ed alle altre *Organizzazioni* antidoping individuate dall'Articolo 14.1.2 del Codice dovrà essere notificato l'*esito atipico* qualora lo stesso sia riportato o meno come *esito avverso delle analisi*. L'*Atleta* dovrà essere informato come previsto dalla precedente lettera ii). A tal fine, le FSN/DSA interessate comunicano all'UPA con la massima tempestività: indirizzo, numero telefonico e fax riguardanti l'*Atleta* stesso e la Società di appartenenza e quanto altro utile per le comunicazioni di rito. L'UPA non notificherà l'*esito atipico* fino a quando non avrà ultimato la sua indagine e deciso se considerare l'*esito atipico* come *esito avverso delle analisi*, salvo il verificarsi di una delle seguenti circostanze: a) se l'UPA determina che il *Campione B* dovrà essere analizzato prima della conclusione della sua indagine, come previsto dalle disposizioni della presente lettera, allora potrà condurre l'analisi del *Campione B* dopo aver informato l'*Atleta*; tale notifica dovrà includere una descrizione dell'*esito atipico* e l'informazione descritta nella precedente lettera ii(b)-(f); b) se l'UPA riceve una richiesta da parte di un'*Organizzazione di eventi importanti* poco prima di uno degli *eventi internazionali* organizzati da essa, oppure una richiesta da parte di un'organizzazione sportiva responsabile - entro un'imminente scadenza del termine - di selezionare i componenti di una squadra per un *evento internazionale*, finalizzata a conoscere se un *Atleta* individuato su una lista fornita dall'*Organizzazione di eventi importanti* o da un'organizzazione sportiva abbia un *esito atipico* in corso, allora l'UPA notificherà l'*esito atipico* all'*Atleta*. A tal fine, le FSN/DSA interessate comunicano all'UPA con la massima tempestività: indirizzo, numero telefonico e fax riguardanti l'*Atleta* stesso e la Società di appartenenza e quanto altro utile per le comunicazioni di rito.

iv. Conclusioni delle indagini

- a) qualora si possa ragionevolmente considerare che le irregolarità compromettono la validità dell'*Esito avverso* o *atipico* delle analisi dei risultati emessi dal Laboratorio, l'UPA avvierà ulteriori proprie indagini di competenza, dandone informazione agli Organi sportivi competenti;
- b) in caso di *Atleta* inserito nell'RTP o professionista ai sensi della legge 91/1981, qualora le analisi di laboratorio a seguito di controllo antidoping rivelino l'uso di una sostanza o di un metodo proibiti per i quali è stata accordata una TUE, l'UPA dichiara il procedimento concluso. Qualora all'*Atleta* sia stata accordata una TUE, ma il livello della sostanza vietata nel campione non sia conforme all'esenzione, secondo le indagini e le valutazioni probanti di una violazione alle norme antidoping, l'UPA dichiara

positivo l'Atleta, provvedendo alla notifica con le modalità di cui alla precedente lettera ii);

c) in caso di Atleta non inserito nell'RTP, entro sette giorni lavorativi dalla sessione di prelievo, l'Atleta interessato deve produrre all'UPA con Raccomandata A/R la prevista DUT, mediante compilazione di modulistica e di annessa documentazione [consultabili sul sito www.coni.it/antidoping]. Una DUT sarà presa in considerazione dall'UPA, fatti salvi termini e modalità previsti, per un *Atleta* ai fini dell'uso di una *Sostanza Vietata* o di un *Metodo Proibito* compresi nella *Lista Proibita*, unicamente se ricorrono i seguenti criteri: 1) l'Atleta non è inserito nell'RTP; 2) l'Atleta potrebbe subire un grave danno alla propria salute se la *Sostanza Vietata* o il *metodo proibito* fossero sospesi nel corso del trattamento di una patologia medica acuta o cronica; 3) l'uso terapeutico della *Sostanza Vietata* o del *Metodo Proibito* non dovrebbe produrre alcun miglioramento supplementare della prestazione oltre al ripristino di un normale stato di salute in seguito al trattamento di una documentata patologia medica; 4) l'uso di qualsiasi *Sostanza Vietata* o *Metodo Proibito* volto ad incrementare livelli "bassi-normali" di qualsiasi ormone endogeno non è considerato intervento terapeutico accettabile; 5) non vi è alcuna ragionevole alternativa terapeutica all'uso della *Sostanza* o del *Metodo* altrimenti *Proibiti*; 6) la necessità di utilizzare la *Sostanza* o il *Metodo* altrimenti *Proibiti* non può essere conseguenza, in toto o in parte, di un precedente utilizzo non terapeutico di una qualsiasi sostanza inserita nella *Lista Proibita*; 7) la DUT, corredata della prevista documentazione medica, deve espressamente indicare, tra l'altro, la diagnosi, il nome della sostanza, la dose somministrata, il nome e i riferimenti per contattare il medico, inizio e termine della terapia; 8) l'Atleta deve dichiarare l'uso della sostanza ovvero il ricorso al metodo in questione sul verbale del Controllo Antidoping. Le DUT sono comunque subordinate al rilascio ed alla vigenza del certificato di idoneità agonistica: alle FSN/DSA è demandato il compito di vigilare al riguardo, in base al vigente quadro normativo di riferimento. Per i controlli sanitari antidoping di cui alla legge 376/2000, la stessa CVD provvede agli accertamenti ed alla trasmissione all'UPA di tutta la documentazione rilevante ai fini delle presenti *Norme Sportive Antidoping*. Qualora le analisi di laboratorio a seguito di controllo antidoping rivelino l'uso di una sostanza o di un metodo proibiti per i quali è stata prodotta una DUT, l'UPA dichiara il procedimento concluso, se le sue indagini e valutazioni condotte non sono probanti di una violazione alle *Norme Sportive Antidoping*. Viceversa, se le indagini e le valutazioni condotte sono probanti di una violazione alle norme antidoping, l'UPA dichiara positivo l'Atleta, provvedendo alla notifica con le modalità di cui alla precedente lettera ii).

Art. 2

1. Salvo i diritti del CONI-NADO, la controanalisi viene effettuata a seguito di richiesta dell'Atleta interessato, con oneri a suo carico previsti nella Tabella, inviata all'UPA entro sette giorni

lavorativi dalla data della comunicazione ufficiale di positività di cui al precedente articolo. In caso di comunicata rinuncia o trascorsi inutilmente i sette giorni di cui sopra, l'UPA prosegue secondo le disposizioni contenute nell'Appendice E "Procedimento disciplinare e Istruzioni operative relative all'attività dell'Ufficio di Procura Antidoping", contenute nelle presenti *Norme Sportive Antidoping*

2. In presenza di richiesta di controanalisi, l'UPA concorda con il Laboratorio interessato la data di effettuazione della stessa, dandone comunicazione all'*Atleta* con un preavviso minimo di sette giorni. La data fissata viene comunicata dall'UPA altresì alle FSN/DSA ed agli Organismi sportivi interessati, anche ai fini delle eventuali comunicazioni di rito, consultabili sul sito del CONI www.coni.it. Tale comunicazione è inviata mediante sistemi dei quali siano state verificate la sicurezza, la tracciabilità e la garanzia di ricezione.
3. Alla controanalisi, fin dalla fase di identificazione del campione B, può assistere l'*Atleta* interessato, oppure un suo rappresentante appositamente delegato dallo stesso con lettera che pervenga all'UPA entro le ventiquattro ore precedenti la data stabilita per tale operazione. L'*Atleta* e/o il rappresentante delegato possono essere assistiti da un perito, il cui nominativo e qualifica devono essere notificati nei termini e nelle modalità precedentemente indicati.
4. La Società di appartenenza ha facoltà di chiedere, con oneri a suo carico previsti nella relativa Tabella economica, l'effettuazione della controanalisi e/o essere rappresentata nonché farsi assistere da un perito, secondo le modalità sopradette, solo nel caso in cui sia stata formalizzata dall'UPA azione di responsabilità nei suoi confronti in relazione al medesimo caso di positività. Alla controanalisi possono altresì assistere un rappresentante della FSN /DSA interessate ed un incaricato dell'UPA
5. Il Laboratorio non può consentire l'accesso nei propri locali a persone non preventivamente accreditate dall'UPA
6. L'assenza dell'*Atleta*, e/o di chi lo rappresenta, alle operazioni di controanalisi non è motivo di sospensione della procedura analitica. Il Laboratorio, pertanto, dà corso alla predetta procedura nel giorno ed ora fissati, così come già comunicati all'*Atleta*, alla Società, alle FSN /DSA di appartenenza ed agli Organismi sportivi interessati.
7. L'analisi del campione B è svolta dallo stesso Laboratorio che ha analizzato il campione A, con personale tecnico diverso da quello che ha eseguito la prima analisi; ove ciò non sia possibile, il campione B viene analizzato da altro Laboratorio accreditato.
8. Le operazioni di identificazione e disigillatura del campione B devono comunque avvenire alla presenza di un osservatore esterno al Laboratorio. Il flacone B relativo all'*Atleta* riscontrato positivo alla prima analisi viene dissigillato alla presenza dell'*Atleta* (oppure di un suo rappresentante appositamente delegato) e/o del perito da questi nominato.
9. L'*Atleta* ha diritto di chiedere, con oneri a suo carico previsti nella Tabella, copia della documentazione di Laboratorio relativa ai campioni A e B, comprensiva delle informazioni riferite allo Standard internazionale per i Laboratori.
10. Qualora la controanalisi confermi l'esito di positività, l'UPA, ricevuta la comunicazione dal Laboratorio, provvede a informare

i medesimi destinatari con le modalità già indicate. Qualora la controanalisi non confermi l'esito di positività della prima analisi, questa viene considerata negativa e l'UPA dichiara il procedimento concluso, dandone comunicazione ai medesimi destinatari con le modalità già indicate. In tale ipotesi la sospensione cautelare comminata ai sensi delle *Norme Sportive Antidoping*, deve essere immediatamente revocata, senza possibilità di rivalsa – a qualsiasi titolo – da parte dell'Atleta e/o della Società di appartenenza; le sanzioni eventualmente comminate devono essere annullate. Qualora l'Atleta o la sua squadra siano stati esclusi da una competizione e la successiva analisi del campione B non confermi i risultati del campione A, l'Atleta o la squadra possono continuare a partecipare alla competizione se è ancora possibile il loro reinserimento, senza modificare ulteriormente lo svolgimento della competizione, a insindacabile decisione dell'Ente organizzatore. I risultati della controanalisi sono inappellabili.

Art. 3

1. Al momento della ricezione di una segnalazione di Mancata comunicazione o di Mancato controllo, l'UPA provvede alle incombenze intestate al CONI-NADO di cui alla precedente Appendice B Parte C: "Disposizioni attuative dello Standard Internazionale per i controlli".

APPENDICE D:
COMITATO PER L'ESENZIONE A FINI TERAPEUTICI (CEFT)

Premessa

L'Appendice è altresì dedicata al documento attuativo in Italia dell'ultima versione dello *Standard internazionale* per le *Esenzioni a Fini Terapeutici* adottato dalla WADA. Scopo dello Standard è quello di garantire che il processo delle esenzioni a fini terapeutici sia armonizzato nell'ambito dei vari sport e paesi.

Lo *Standard internazionale* per le *Esenzioni a Fini Terapeutici*, inclusi tutti gli allegati, ha carattere obbligatorio per tutti i *Firmatari* del *Codice*.

Il documento tecnico applicativo dello *Standard internazionale* per le *Esenzioni a Fini Terapeutici* è diviso in:

- parte A "Termini specifici definiti dallo *Standard Internazionale* per le *Esenzioni a Fini Terapeutici*";
- parte B "Disciplinare concernente l'organizzazione ed il funzionamento del CEFT";
- parte C "Disposizioni attuative dello *Standard Internazionale* per le *Esenzioni a Fini Terapeutici*"

Parte A: Termini specifici definiti dallo *Standard Internazionale* per le esenzioni a fini terapeutici

Retroactive TUE/TUE Retroattiva: E' un'esenzione a fini terapeutici approvata da un Comitato per l'Esenzione a fini terapeutici e basata sulla presentazione di documentazione medica, dopo che un laboratorio ha riscontrato un *Esito Avverso delle Analisi (AAF)*.

Therapeutic/Terapeutico: relativamente al trattamento di una patologia medica mediante agenti o metodi curativi; oppure che costituisce o favorisce una cura.

TUE: E' un'esenzione a fini terapeutici approvata per vari sport da un Comitato per l'Esenzione a Fini Terapeutici, basata sulla presentazione di documentazione medica, prima dell'Uso di una Sostanza.

TUEC: il Comitato per l'Esenzione a fini terapeutici, è il gruppo di esperti istituito dalla competente *Organizzazione Antidoping*.

TUEC WADA: il Comitato per l'Esenzione a fini terapeutici della *WADA*, è il gruppo di esperti istituito dalla *WADA*.

Parte B "Disciplinare concernente l'organizzazione ed il funzionamento del CEFT";

Art. 1

1. Il CEFT è un organismo indipendente, distinto dalle altre strutture antidoping, nominato dalla Giunta Nazionale del CONI per provvedere all'attuazione delle procedure inerenti alla concessione dell'esenzione a fini terapeutici (TUE). Il CEFT:
 - a) è costituito da un Presidente e due componenti, di cui uno indicato dalla FMSI, che siano medici con esperienza nella cura e nel trattamento degli atleti ed una approfondita conoscenza di medicina clinica e sportiva.;
 - b) si può avvalere per ciascuna riunione sino ad un massimo di due esperti esterni qualificati;
 - c) è supportato da una segreteria, costituita dal personale assegnato all'Ufficio Antidoping della Coni Servizi SpA; detto personale ha il compito di fornire ai componenti le soluzioni tecniche ed amministrative ritenute più idonee alle problematiche gestionali, nonché la massima collaborazione per la conoscenza delle procedure adottate e del contenuto degli atti proposti.
2. Il CEFT attende allo svolgimento dei presenti compiti in attuazione e nel rispetto dell'art. 4 del Codice WADA e degli specifici Standard Internazionali, come da disposizioni attuative di cui alla successiva Parte C della presente Appendice, curandone la conformità dell'azione amministrativa alle norme vigenti.
3. Al fine di garantire il livello di indipendenza delle decisioni richiesto da WADA, i componenti fissi del CEFT hanno l'obbligo di sottoscrivere ed inoltrare alla Giunta Nazionale del CONI, per il tramite dell'Ufficio Antidoping, una dichiarazione di riservatezza e di assenza di conflitto di interessi, all'atto dell'accettazione dell'incarico. Nel caso in cui dei membri del CEFT abbiano un interesse in una Federazione Internazionale o in una FSN/DSA, essi devono essere esclusi dall'esame delle domande per le TUE presentate da atleti membri della Federazione Internazionale o della FSN/DSA.
4. Gli esperti esterni qualificati, di cui si può avvalere il CEFT per consulenze mediche, giuridiche, tecnico e scientifiche che ritenga idonee per l'attività di propria competenza, sottoscrivono ed inoltrano alla Giunta Nazionale del CONI, per il tramite dell'Ufficio Antidoping, la dichiarazione di cui al precedente punto 3.
5. Per le attività del CEFT sono previste le indennità ed i rimborsi di cui all'allegata Tabella, nei limiti di stanziamento destinati al funzionamento del CEFT.
6. Le dimissioni da componente sono presentate all'Ufficio Antidoping che le inoltra alla Giunta Nazionale del CONI.

Art. 2

1. L'elaborazione delle domande di TUEs deve essere eseguita nel pieno rispetto dei principi di riservatezza medica.

2. Ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute, coloro che praticano attività sportiva agonistica devono sottoporsi previamente e periodicamente al previsto controllo dell'idoneità specifica allo sport praticato o da praticare.
3. Nel corso degli accertamenti sanitari per il riconoscimento dell'idoneità specifica, i soggetti di cui al comma 1 devono fornire ogni informazione al medico visitatore abilitato sia sul loro eventuale inserimento nell'RTP del CONI-NADO o di altra ADO sia sul loro stato di salute. In particolare gli atleti devono segnalare l'eventuale presenza di patologie che comportino l'uso terapeutico di sostanze o metodi proibiti, anche ai fini, da parte del medico visitatore abilitato, della relativa annotazione sulla scheda di valutazione medico-sportiva, ovvero della necessità di effettuare ulteriori esami specialistici e strumentali.
4. Anche ai sensi dell'art. 1 comma 4 della legge 376/2000, nonché delle norme per la tutela sanitaria dell'attività agonistica contenute nei regolamenti sanitari sportivi, al momento del rilascio del certificato di idoneità a soggetti con patologie che comportino l'uso terapeutico di sostanze o metodi proibiti, i medici visitatori abilitati sono tenuti ad informare gli interessati dell'obbligo di tenere a disposizione delle autorità sportive la relativa documentazione medica (TUEs o DUT). La compilazione della documentazione richiesta può essere effettuata dal medico visitatore abilitato ovvero dal medico curante dell'atleta interessato. L'atleta inserito nell'RTP del CONI-NADO o professionista ai sensi della legge 91/1981 provvederà a trasmettere al CEFT, con raccomandata con ricevuta di ritorno, la domanda di TUE (anche in caso di utilizzo di ADAMS, secondo quanto precisato nelle presenti NSA), qualora non sia stato inserito in RTP di altre ADO.
5. Le esenzioni concesse dal CEFT sono comunque subordinate al rilascio ed alla vigenza del certificato di idoneità agonistica e comportano l'aggiornamento della scheda sanitaria per gli atleti professionisti, a norma dell'art. 7 della legge 23 marzo 1981, n. 91. Alle FSN/DSA è demandato il compito di vigilare al riguardo, in base al vigente quadro normativo di riferimento.

Art. 3

1. Gli atleti di livello internazionale richiedono l'esenzione al TUEC della Federazione Internazionale o dell'Organismo Internazionale di appartenenza, che – comunque responsabili per i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica italiana di situazioni giuridiche connesse alla loro attività antidoping - provvedono altresì alle comunicazioni in merito al CEFT, nel rispetto del riconoscimento reciproco.
2. Sono atleti di livello internazionale coloro che dalla rispettiva Federazione Internazionale di appartenenza sono: a) inseriti nell'RTP internazionale; b) considerati tali, anche ai fini delle TUEs.
3. Fermo restando quanto disposto dai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo ovvero in materia di DUT, la richiesta di esenzione al CEFT è prevista esclusivamente:
 - a) per gli atleti inseriti dal CONI-NADO nel proprio RTP e che non siano stati inseriti in altri RTP da altre ADO ovvero che non debbano richiedere le TUEs ad altre ADO;

- b) per gli atleti professionisti, di cui alla legge 91/1981.
4. Le FSN/DSA provvedono a trasmettere al CONI-NADO l'elenco degli atleti professionisti di cui alla legge 91/1981 e degli atleti che debbono richiedere ad altre ADO le TUEs, ai sensi del precedente punto 3.
 5. La TUE concessa dal TUEC dell'Organismo Internazionale - di cui il CEFT prende meramente atto - ha efficacia anche in ambito nazionale, ma è comunque subordinata al rilascio ed alla vigenza del certificato di idoneità agonistica per i tesserati alle FSN/DSA e comporta l'aggiornamento della scheda sanitaria per gli atleti professionisti, a norma dell'art. 7 della legge 91/1981: alle FSN/DSA è demandato il compito di vigilare al riguardo.
 6. Eventuali provvedimenti adottati dalla WADA, dalle Federazioni Internazionali e dagli Organismi Internazionali in materia di esenzione vanno tempestivamente segnalati al CEFT a cura dell'atleta interessato, con raccomandata con ricevuta di ritorno. Di tali provvedimenti il CEFT ne prende meramente atto.

Art. 4

1. Ai fini dell'adempimento delle obbligazioni di notifica agli interessati, prescritte nel D.Lgs.196/03, si rimanda alla specifica documentazione tecnica annessa alle presenti Norme Sportive Antidoping.

Parte C “Disposizioni attuative dello Standard Internazionale per le Esenzioni a Fini Terapeutici”

1. Criteri per la concessione di una TUE. Una TUE può essere concessa da un Comitato per le Esenzioni a fini terapeutici (TUEC) ad un *Atleta* per consentire l'uso di una *Sostanza Vietata* o di un *Metodo Proibito* compresi nella *Lista Proibita*. Un'esenzione sarà concessa solo in stretta conformità con i seguenti criteri:

1.1 L'*Atleta* deve presentare una domanda per una TUE non meno di ventuno (21) giorni prima della necessità di ricevere l'approvazione (per esempio, partecipazione ad un *evento*).

1.2 L'*Atleta* potrebbe subire un grave danno alla propria salute se la *Sostanza Vietata* o il *metodo proibito* fossero sospesi nel corso del trattamento di una patologia medica acuta o cronica.

1.3 L'uso terapeutico della *Sostanza Vietata* o del *Metodo Proibito* non dovrebbe produrre alcun miglioramento supplementare della prestazione oltre al ripristino di un normale stato di salute in seguito al trattamento di una documentata patologia medica. L'uso di qualsiasi *Sostanza Vietata* o *Metodo Proibito* volto ad incrementare livelli “bassi-normali” di qualsiasi ormone endogeno non è considerato intervento terapeutico accettabile.

1.4 Non vi è alcuna ragionevole alternativa terapeutica all'uso della *Sostanza* o del *Metodo* altrimenti *Proibiti*.

1.5 La necessità di utilizzare la *Sostanza* o il *Metodo* altrimenti *Proibiti* non può essere conseguenza, in toto o in parte, di un precedente utilizzo non terapeutico di una qualsiasi sostanza inserita nella *Lista Proibita*.

1.6 La TUE sarà revocata dall'organismo concedente, se:

- a. l'*Atleta* non rispetta immediatamente eventuali requisiti o condizioni imposti dall'*Organizzazione Antidoping* che concede l'esenzione (per il CONI-NADO il CEFT);
- b. il termine per il quale è stata concessa la TUE è scaduto;
- c. l'*Atleta* viene avvisato che la TUE è stata revocata dall'*Organizzazione Antidoping* (per il CONI-NADO il CEFT).

1.7 Una domanda per una TUE non sarà presa in considerazione ai fini di un'approvazione retroattiva tranne nei casi in cui:

- a. Vi fosse la necessità di un trattamento di emergenza o di un trattamento di una patologia medica acuta, o
- b. per circostanze eccezionali, non vi sono stati tempo od opportunità sufficienti per la presentazione da parte di un richiedente di una domanda prima del *Controllo Antidoping*, o per la sua valutazione da parte del TUEC (per il CONI-NADO il CEFT), o
- c. in applicazione delle condizioni di cui al successivo punto

4.13, o

- d. per le richieste di TUE di competenza del CEFT, le stesse vanno comunque tempestivamente nel caso in cui si verificasse una condizione di emergenza o di esigenza terapeutica non procrastinabile in funzione del quadro clinico dell'atleta.

2. Riservatezza delle informazioni. Per la riservatezza delle informazioni l'*Organizzazione Antidoping* (per il CONI-NADO il CEFT) si atterrà ai seguenti criteri:

2.1 L'*Atleta* richiedente deve fornire il consenso scritto alla trasmissione di tutte le informazioni relative alla domanda ai componenti del TUEC e, ove richiesto, ad altri esperti medici o scientifici indipendenti, o a tutto il personale necessario impegnato nella gestione, nella revisione o nell'appello delle TUE. Nel caso in cui sia richiesta l'assistenza di esperti esterni, indipendenti, tutti i dettagli della domanda saranno fatti circolare senza identificare l'*Atleta* coinvolto nel trattamento. L'*Atleta* richiedente deve anche fornire il consenso scritto alla distribuzione delle decisioni del TUEC ad altre *Organizzazioni Antidoping* competenti in base alle disposizioni del *Codice*. Le FSN/DSA devono richiedere ed ottenere tale consenso all'atto del tesseramento e per gli *Atleti* non tesserati ma selezionati per le rappresentative nazionali con la convocazione.

2.2 I componenti dei TUEC e l'amministrazione dell'*Organizzazione Antidoping* interessata (per il CONI-NADO rispettivamente i componenti del CEFT ed il personale dell'Ufficio Antidoping) condurranno tutte le proprie attività in stretto riserbo. Tutti i componenti di un TUEC e tutto il personale coinvolto firmeranno accordi di riservatezza. In particolare, essi manterranno riservate le seguenti informazioni:

- a. Tutte le informazioni e i dati sanitari forniti dall'*Atleta* e dal/dai medico/i coinvolto/i nella cura dell'*Atleta*.
- b. Tutti i dettagli della domanda, incluso il nome del/dei medico/i coinvolto/i nel caso.

Nel caso in cui l'*Atleta* desiderasse revocare il diritto del TUEC o del TUEC di *WADA* di ottenere informazioni sanitarie per suo conto, l'*Atleta* deve informarne per iscritto il proprio medico. In conseguenza a tale decisione, l'*Atleta* non riceverà l'approvazione per una TUE o il rinnovo di una TUE esistente.

3. Comitato per l'esenzione a fini terapeutici della WADA. Il TUEC della *WADA* dovrà essere costituito includendo almeno tre (3) medici con esperienza nella cura e nel trattamento degli *Atleti* ed una buona conoscenza di medicina clinica e sportiva. Al fine di garantire un livello di indipendenza delle decisioni, la maggioranza dei componenti di tale TUEC non dovrebbe rivestire ruoli o responsabilità ufficiali nell'*Organizzazione Antidoping*. Tutti i componenti di tale TUEC firmeranno un accordo sul conflitto di interessi. Nelle domande relative ad *Atleti* con disabilità, almeno un componente di tale TUEC deve possedere un'esperienza specifica nella cura e nel trattamento degli *Atleti* con disabilità. Il TUEC della *WADA* viene costituito per la revisione, di propria iniziativa, delle decisioni in merito alle TUE

concesse dalle *Organizzazioni Antidoping*. Così come specificato all'articolo 4.4 del *Codice*, il TUEC della *WADA*, su richiesta degli *Atleti* a cui sono state negate TUE da un'*Organizzazione Antidoping*, rivedrà tali decisioni con il potere di revocarle.

4. Procedura per la richiesta di esenzione a fini terapeutici (TUE)

4.1 Una TUE sarà presa in considerazione solamente dopo la ricezione di un modulo di domanda compilato che deve includere tutti i relativi documenti (vedasi Allegato 2 – modulo TUE). La procedura per la richiesta deve essere seguita in conformità con i principi dell'assoluta riservatezza medica. Le domande di TUE di competenza del CEFT devono essere presentata dall'interessato direttamente al CEFT tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (per l'utilizzo di ADAMS si vedano le disposizioni contenute nelle NSA), mediante compilazione di modulistica "TUE" e di annessa documentazione [consultabili sul sito www.coni.it/antidoping ovvero per il solo modulo sul sito www.wada-ama.org alla sezione *Therapeutic Use Exemption*]: a) con redazione dattilografica o in "CAPITAL LETTER" (STAMPATELLO), la modulistica illeggibile o ritenuta incompleta non sarà esaminata e verrà restituita all'interessato con raccomandata con ricevuta di ritorno; b) mediante compilazione in lingua inglese; c) indicando la FSN/DSA di appartenenza, l'attività sportiva dell'atleta e, ove necessario, la disciplina e la posizione o il ruolo specifico; d) specificando i principi attivi contenuti in medicinali registrati (cfr voce sul modulo "*generic name*"), la via di somministrazione (cfr voce sul modulo "*route*"), il dosaggio (cfr voce sul modulo "*dose*"), la posologia (cfr voce sul modulo "*frequency*"), la data di inizio – in caso di emergenza o di esigenza terapeutica non procrastinabile - e la durata di somministrazione della sostanza o dell'applicazione del metodo normalmente vietati per cui si richiede l'esenzione (cfr voce sul modulo "*duration of treatment*"), specificando se trattasi di unica somministrazione (cfr voce sul modulo "*once only*") o di terapia effettuata in emergenza o di esigenza terapeutica non procrastinabile (cfr voce sul modulo "*emergency*"); e) se relativa ad un trattamento terapeutico di emergenza non procrastinabile, specificando la data di inizio (sia se effettuata, sia se in prossimità di effettuazione) e la data di fine dell'intervento farmacologico; f) se relativa ad un trattamento farmacologico procrastinabile, è necessario comunicare la durata della terapia e la data di inizio sarà considerata la data di concessione dell'esenzione.

4.2 Il/I modulo/i di richiesta di TUE, così come esposti nell'Allegato 2, possono essere modificati dalle *Organizzazioni Antidoping* così da includere ulteriori richieste di informazioni, ma non dovrà essere rimossa alcuna sezione o voce.

4.3 Il/I modulo/i di richiesta di TUE può/possono essere tradotto/i in altra/e lingua/lingue dalle *Organizzazioni Antidoping*, ma l'Inglese o il Francese devono rimanere sul/i modulo/i di richiesta.

4.4 Un *Atleta* non può fare richiesta di TUE a più di un'*Organizzazione Antidoping*. La richiesta deve identificare lo sport dell'*Atleta* e, ove indicato, la disciplina e la specifica posizione o ruolo.

4.5 La richiesta deve elencare eventuali richieste, precedenti e/o attuali, di autorizzazione per l'uso di una *Sostanza* o di un *Metodo*

altrimenti *Proibiti*, l'organismo a cui è stata fatta questa richiesta, e la decisione di quell'organismo.

4.6 La richiesta deve includere un'anamnesi comprensiva ed i risultati di tutti gli esami, i test di laboratorio e la diagnostica per immagini relativi a tale richiesta. Gli aspetti relativi alla diagnosi e al trattamento, così come la durata della validità, devono affiancare le "informazioni sanitarie della WADA che appoggiano le decisioni delle TUEC". In riferimento all'asma, dovranno essere rispettate le condizioni specifiche riportate nell'Allegato 1. Le richieste di competenza del CEFT per poter essere accettata ed esaminata dal CEFT devono contenere in copia, compilando la modulistica prevista: a) storia clinica medica e risultati degli accertamenti specifici relativi alla patologia in essere; b) documentazione comprovante la diagnosi, comprensiva dei risultati degli accertamenti specifici della patologia in essere; c) certificato di idoneità all'attività agonistica e/o per gli atleti professionisti di cui alla legge 91/1981 scheda sanitaria aggiornata con riferimento alla patologia per cui si richiede la TUE; e) informativa e consenso sottoscritti dall'atleta di cui alle *Norme Sportive Antidoping*; f) la dichiarazione – secondo la modulistica adottata dal CEFT e consultabile sul sito www.coni.it/antidoping - di un medico con specializzazione nel trattamento della patologia in questione, che attesti sia l'assenza di eventuali controindicazioni, anche temporanee, alla pratica agonistica, sia la necessità dell'utilizzo della sostanza (o del metodo) vietati nella cura dell'atleta e che motivi le ragioni per cui non è possibile utilizzare un altro farmaco consentito. Per le richieste di competenza del CEFT è responsabile della correttezza e completezza della documentazione prodotta chi ha titolo a produrla e/o a trasmetterla al CEFT.

4.7 Eventuali ulteriori indagini, esami o esami diagnostici per immagini richiesti dal TUEC dell'*Organizzazione Antidoping* prima dell'approvazione, saranno effettuati a spese del richiedente o del suo comitato sportivo nazionale.

4.8 La richiesta deve includere una dichiarazione da parte di un medico specificamente qualificato, che attesti la necessità della *Sostanza* o del *Metodo* altrimenti *Proibiti* nel trattamento dell'*Atleta* e che descriva il motivo per cui un trattamento alternativo, consentito, non possa o non abbia potuto essere usato per il trattamento della patologia.

4.9 Devono essere specificate dose, frequenza, modalità e durata di somministrazione della *Sostanza* o del *Metodo* altrimenti *Proibiti* in questione. In caso di variazione, dovrà essere presentata una nuova richiesta.

4.10 In circostanze normali, le decisioni del TUEC dovrebbero essere assunte entro trenta (30) giorni dalla ricezione di tutta la relativa documentazione e saranno trasmesse per iscritto all'*Atleta* dall'*Organizzazione Antidoping* competente; le decisioni del CEFT devono essere debitamente motivate e saranno comunicate all'atleta con Raccomandata A/R. Nel caso in cui venga fatta domanda di TUE entro un ragionevole tempo limite prima di un *Evento*, il Comitato deve fare tutto il possibile per completare il procedimento TUE prima dell'inizio dell'*Evento*. Nel caso in cui una TUE sia stata concessa ad un *Atleta* inserito nel *Gruppo registrato ai fini dei controlli* dell'*Organizzazione Antidoping*, all'*Atleta* ed alla *WADA* sarà

immediatamente fornita un'approvazione che include le informazioni relative alla durata dell'esenzione ed eventuali condizioni associate alla TUE. Nel caso in cui il CEFT approvi la TUE, l'atleta può cominciare il trattamento farmacologico soltanto dopo aver ricevuto la notifica di autorizzazione del CEFT. Si fa eccezione per i casi in cui l'intervento farmacologico si configuri quale trattamento di emergenza o non procrastinabile indispensabile per le condizioni fisiche dell'atleta e, in tal caso, l'autorizzazione può avere validità retroattiva. Nel caso in cui il CEFT non approvi la TUE ovvero di parziale accoglimento, deve debitamente motivare il provvedimento, segnalando nel modulo di comunicazione che avverso la decisione è sempre ammesso il ricorso alla WADA ovvero al TAS.

4.11 a. Alla ricezione di una richiesta di revisione da parte di un *Atleta*, così come specificato all'articolo 4.4 del *Codice*, il TUEC della WADA deve essere in grado di revocare una decisione su una TUE concessa da un'*Organizzazione Antidoping*. L'*Atleta* provvederà a fornire al TUEC della WADA tutte le informazioni per una TUE così come fornite inizialmente all'*Organizzazione Antidoping*, accompagnate dal versamento di una quota per la presentazione della domanda. Finché non è stato completato il procedimento di revisione, la decisione originale rimane in vigore. Il procedimento non dovrebbe avere una durata superiore a trenta (30) giorni dalla ricezione delle informazioni da parte della *WADA*. b. La *WADA* può, di propria iniziativa, intraprendere una revisione in qualsiasi momento.

4.12 Se la decisione relativa alla concessione di una TUE viene revocata dalla *WADA* a seguito di revisione, la revoca non dovrà applicarsi retroattivamente e non dovrà squalificare i risultati conseguiti dall'*Atleta* durante il periodo in cui era stata concessa la TUE e dovrà entrare in vigore entro e non oltre quattordici (14) giorni dalla data di notifica della decisione all'*Atleta*.

4.13 Uso di Beta2-agonisti per via inalatoria:

- L'Uso di formoterolo, salbutamolo, salmeterolo, terbutalina, per via inalatoria, rispecchiano la pratica clinica corrente. L'assunzione di queste sostanze deve essere dichiarata mediante ADAMS quando possibile e in conformità al Codice (per le richieste di competenza del CEFT l'assunzione dichiarata deve essere trasmessa dagli *Atleti* interessati con raccomandata A/R), non appena il prodotto viene usato e deve inoltre essere dichiarata sul verbale del Controllo Antidoping al momento del prelievo. La mancata dichiarazione verrà presa in considerazione durante il processo di gestione del risultato e, in particolare, in caso di domanda per una TUE Retroattiva.
- Gli *Atleti* che fanno uso delle sostanze sopra indicate per via inalatoria, devono possedere una documentazione medica che ne giustifichi l'assunzione e che corrisponda ai requisiti minimi descritti nell'Allegato 1.

In base alla categoria dell'Atleta, la documentazione medica sarà valutata come segue:

- a. Per tutti gli Atleti inseriti nell'RTP di una Federazione Internazionale, una regolare TUE è approvata prima dell'assunzione della sostanza.

- b. Per gli Atleti che partecipano ad un *Evento internazionale* ma che non sono inseriti nell'RTP di una Federazione Internazionale, gli stessi *Atleti provvedono ad inoltrare le richieste ai soli Organismi internazionali*, ed è valida o una TUE o una TUE Retroattiva nel caso di *Esito Avverso delle Analisi (AAF)*, in conformità con le norme di tali Organismi Internazionali.
- c. Per gli *Atleti* inseriti nell'RTP nazionale ovvero professionisti ai sensi della legge 91/1981, è valida o una TUE o una TUE Retroattiva secondo le determinazioni del CEFT.
- d. Per tutti gli altri Atleti si applicano le disposizioni in materia di DUT.
- e. Non saranno concesse TUE Retroattive se non vengono rispettate le condizioni di cui all'Allegato 1; ciò significa che qualsiasi Esito Avverso delle Analisi (AAF) riscontrato dal Laboratorio in queste circostanze, sarà considerato come violazione delle norme antidoping.
- f. Qualsiasi Atleta di cui alle precedenti lettere a), b) e c), se lo desidera, può richiedere una TUE in qualsiasi momento.
- g. Qualsiasi Atleta che abbia richiesto una TUE o una TUE Retroattiva di cui alle precedenti lettere a), b) e c), e al quale tale TUE è stata negata, non può assumere la sostanza senza previa concessione di una TUE (non saranno permesse TUE Retroattive).

5 Dichiarazione di Utilizzo

5.1 E' noto che alcune sostanze incluse nella *Lista delle Sostanze Vietate* sono utilizzate per il trattamento di patologie mediche frequentemente riscontrate negli *Atleti*. Ai fini del monitoraggio, queste sostanze, per le quali non è proibita la via di somministrazione, sarà necessaria una semplice dichiarazione di uso. Queste sono strettamente limitate a:

Glucocorticosteroidi utilizzati per via non sistemica, vale a dire per via intrarticolare, periarticolare, peritendinea, epidurale, intradermica e via inalatoria.

5.2 Per le predette sostanze, la Dichiarazione di Uso deve essere fatta dall'*Atleta* mediante ADAMS (con raccomandata A/R per gli *Atleti* sotto la giurisdizione del CONI-NADO e secondo le previsioni di cui alla precedente Appendice C), appena possibile e sempre nel rispetto del Codice, nel momento in cui si inizia la somministrazione (ovvero per gli *Atleti* soggetti esclusivamente alla DUT anche per altre sostanze e metodi di cui alla *Lista proibita*, entro sette giorni dalla data del controllo antidoping).

Tale dichiarazione deve espressamente indicare la diagnosi, il nome della sostanza, la dose somministrata, il nome e i riferimenti per contattare il medico.

Inoltre l'Atleta deve dichiarare l'uso della sostanza in questione sul verbale del Controllo Antidoping.

6 Centro di smistamento

6.1 Alle *Organizzazioni Antidoping* viene richiesto di fornire alla WADA tutte le TUE approvate per gli *Atleti* inseriti nel *Gruppo registrato ai fini dei controlli* (RTP) nazionale o internazionale e tutta la documentazione, di supporto ai sensi del paragrafo 7.

6.2 Le dichiarazioni di Uso dovranno essere disponibili per la WADA (ADAMS): la documentazione di competenza del CEFT sarà trasmessa per raccomandata A/R e non potrà essere condivisa con quelle ADO od Organizzazioni che non diano garanzie di rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali. (attuazione delle Direttive 95/46/CE¹ e 2002/58/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio).

6.3 Il Centro di smistamento dovrà garantire l'assoluta riservatezza di tutte le informazioni sanitarie e per la documentazione ricevuta dal CEFT garantirà il rispetto del predetto Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

7 Norme transitorie

Le Esenzioni Terapeutiche Abbreviate (ATUEs) presentate entro il 31 dicembre 2008 saranno trattate in base allo *Standard Internazionale* per le esenzioni a fini terapeutici versione 2005.

Queste ATUEs rimarranno valide dopo il 1° gennaio 2009 al più tardi fino:

(i) alla data in cui sono state annullate dal competente Comitato per l'esenzione a fini terapeutici a seguito della procedura di revisione in conformità con l'art. 8.6. dello Standard Internazionale per le esenzioni a fini terapeutici versione 2005.

(ii) alla data di scadenza indicata sulla ATUE (per il CEFT il cd *Certificato di esenzione*);

(iii) al 31 dicembre 2009.

¹ La direttiva **95/46/CE** costituisce il testo di riferimento, a livello europeo, in materia di protezione dei dati personali. Essa definisce un quadro normativo volto a stabilire un equilibrio fra un livello elevato di tutela della vita privata delle persone e la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione europea (UE). A tal fine, la direttiva fissa limiti precisi per la raccolta e l'utilizzazione dei dati personali e chiede a ciascuno Stato membro di istituire un organismo nazionale indipendente incaricato della protezione di tali dati. La trasmissione dei dati personali degli atleti all'Agenzia Mondiale Antidoping WDA (con sedi a Montreal e Losanna), risulta legittima da parte dei paesi dell'UE, attese le decisioni della Commissione delle Comunità Europee intervenute in data 26.07.2000 (adeguatezza protezione dei dati personali Svizzera) ed in data 20.12.2001 (adeguatezza protezione dati personali Canada) che hanno riconosciuto nelle normative di riferimento tutti i principi fondamentali necessari per assicurare un livello di protezione adeguato delle persone fisiche.

ALLEGATO 1:

REQUISITI MINIMI RICHIESTI PER LA DOCUMENTAZIONE MEDICA DA PRODURRE PER LA PROCEDURA TUE IN CASO DI ASMA

La documentazione dovrà attenersi alla normale migliore pratica medica e comprendere:

1. Un'anamnesi completa.
2. Una relazione dettagliata della visita medica, con particolare riferimento al sistema respiratorio.
3. Una relazione dell'esame spirometrico con la misurazione del Volume Forzato Espirato in 1 secondo (FEV1).
4. In caso di ostruzione delle vie respiratorie, si dovrà ripetere l'esame spirometrico dopo l'inalazione di un "Beta2-agonista" ad azione ridotta, per poter dimostrare la reversibilità della costrizione bronchiale.
5. In assenza di ostruzione reversibile delle vie respiratorie, viene richiesto un test di provocazione bronchiale per stabilire la presenza di ipersensibilità delle vie respiratorie.
6. Nome esatto, specializzazione, indirizzo (inclusi telefono, e-mail, fax) del medico esaminante.

ALLEGATO 2:

MODULO DI RICHIESTA DI ESENZIONE A FINI TERAPEUTICI

Identification of Anti-Doping Organization

(Logo or Name of the ADO)

Application form

Therapeutic Use Exemptions

TUE

Please complete all sections in capital letters or typing

1. Athlete Information

| | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Surname: | | Given Names: | |
| | | | |
| Female <input type="checkbox"/> | Male <input type="checkbox"/> | Date of | |
| Birth(d/m/y) | | | |
| Address: | | | |
| | | | |
| City: | | Country: | |
| Postcode: | | | |
| Tel.: | | E-mail: | |
| | | | |
| <i>(with international code)</i> | | | |
| Sport: | | Discipline/Position: | |
| International | or | National | Sport Organization: |
| | | | |
| If | athlete | with | disability, indicate |
| disability: | | | |
| | | | |

2. Medical information

Diagnosis with sufficient medical information (see note 1):

.....

If a permitted medication can be used to treat the medical condition, provide clinical justification for the requested use of the prohibited medication

.....

3. Medication details

| Prohibited substance(s): <u>Generic name</u> | Dose | Route | Frequency |
|---|-------------|--------------|------------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |

| | | |
|---|------------------------------------|------------------------------------|
| Intended duration of treatment: (Please tick appropriate box) | once only <input type="checkbox"/> | emergency <input type="checkbox"/> |
| | or duration (week/month): | |

Have you submitted any previous TUE application: **yes** **no**

For which substance?

To whom?.....When?.....

Decision: Approved Not approved

4. Medical practitioner's declaration

I certify that the above-mentioned treatment is medically appropriate and that the use of alternative medication not on the prohibited list would be unsatisfactory for this condition.

Name:.....
Medical specialty:

Address:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Signature of Medical Practitioner:Date:
.....

5. Athlete's declaration

I, certify that the information under 1. is accurate and that I am requesting approval to use a Substance or Method from the WADA Prohibited List. I authorize the release of personal medical information to the Anti-Doping Organization (ADO) as well as to WADA staff, to the WADA TUEC (Therapeutic Use Exemption Committee) and to other ADO under the provisions of the Code. I understand that if I ever wish to revoke the right of these organizations to obtain my health information on my behalf, I must notify my medical practitioner and my ADO in writing of that fact.

Athlete's signature: **Date:**
.....

Parent's/Guardian's signature: **Date:**
.....

(if the athlete is a minor or has a disability preventing him/her to sign this form, a parent or guardian shall sign together with or on behalf of the athlete)

6. Note:

| | |
|---------------|---|
| Note 1 | Diagnosis <i>Evidence confirming the diagnosis must be attached and forwarded with this application. The medical evidence should include a comprehensive medical history and the results of all relevant examinations, laboratory investigations and imaging studies. Copies of the original reports or letters should be included when possible. Evidence should be as objective as possible in the clinical circumstances and in the case of non-demonstrable conditions independent supporting medical opinion will assist this application.</i> |
|---------------|---|

Incomplete Applications will be returned and will need to be resubmitted.

Please submit the completed form to the ADO and keep a copy for your records.

APPENDICE E:
DISCIPLINARE CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DELL'UPA

Art. 1

1. Il presente disciplinare stabilisce le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Ufficio di Procura Antidoping, in seguito denominato UPA.
2. L'UPA è un organismo indipendente di Giustizia, che agisce in posizione di piena autonomia di giudizio ed è competente in via esclusiva a compiere tutti gli atti necessari per l'accertamento delle responsabilità di tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali o alle Discipline Sportive Associate, che abbiano posto in essere un qualunque comportamento vietato dalle *Norme Sportive Antidoping*.
3. L'UPA è altresì legittimato a richiedere, qualora soggetti non tesserati abbiano posto in essere un qualunque comportamento vietato dalle *Norme Sportive Antidoping*, provvedimenti cautelativi, anche al fine di impedirne reiterazioni.

Art. 2

1. L'UPA, nominato dalla Giunta Nazionale del CONI, è costituita da un Procuratore Capo, da due Vice Procuratore Capo e da Procuratori.
2. L'UPA svolge la propria attività secondo le proprie istruzioni operative.
3. I componenti dell'UPA devono essere magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa, funzionari pubblici, ufficiali delle forze di polizia, avvocati, docenti universitari in materie giuridiche, ricercatori presso Enti pubblici di ricerca, esperti in materie tecnico-scientifiche, anche a riposo.

Art. 3

1. Il Procuratore Capo:
 - a) rappresenta l'UPA;
 - b) convoca e presiede le riunioni plenarie dell'UPA con frequenza almeno mensile, stabilendone l'ordine del giorno;
 - c) coordina l'attività dell'UPA nei rapporti con gli altri enti interessati all'attività antidoping;
 - d) detta le opportune disposizioni ed effettua i procedimenti di indagine in prima persona, insieme ad uno o più procuratori o assegnandoli ad uno o più di loro;
 - e) incarica i procuratori dello svolgimento di compiti specifici o questioni determinate;
 - f) può delegare, anche su proposta del procuratore titolare delle indagini, la Procura federale ad effettuare per conto dell'UPA singoli atti ispettivi nell'ambito di un procedimento di indagine e/o a rappresentarla nel procedimento avanti il competente organismo giudicante della FSN/DSA.

Art. 4

1. I componenti dell'UPA rimangono in carica per la durata del quadriennio olimpico, salvo sostituzioni ed integrazioni da parte della Giunta Nazionale del CONI.
2. Le dimissioni dei componenti sono presentate all'Ufficio Antidoping che le inoltra alla Giunta Nazionale del CONI.
3. Qualora un componente dell'UPA non partecipi senza opportuna giustificazione a tre riunioni plenarie dell'UPA, il Procuratore Capo, per il tramite dell'Ufficio Antidoping, formalizza alla Giunta Nazionale del CONI la richiesta di sostituzione.
4. L'incarico di Procuratore Capo, di Vice Procuratore Capo e di procuratore è incompatibile con incarichi o cariche rivestite in seno a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e Società sportive. La condizione di incompatibilità deve essere comunicata dall'interessato al Presidente del CONI entro trenta giorni dal suo insorgere, con l'opzione per l'uno o l'altro incarico. In mancanza, l'incarico conferito ai sensi delle *Norme Sportive Antidoping* decade automaticamente. Il Procuratore Capo, il Vice Procuratore Capo e i procuratori non possono in alcun caso – direttamente o indirettamente – assumere la difesa e/o assistere nelle fasi di accertamento e disciplinari i tesserati incolpati per fatti di doping, nonché assumere incarichi di consulenza relativi a tali fatti, pena l'immediata decadenza dall'incarico conferito ai sensi delle *Norme Sportive Antidoping*.

Art. 5

1. Nell'ambito del personale dipendente dell'Ufficio Antidoping della Coni Servizi SpA viene individuato un segretario dell'UPA, di cui si avvale il Procuratore Capo per l'espletamento dei relativi compiti istituzionali.
2. Il funzionario segretario svolge le necessarie attività di supporto per l'UPA, curando in particolare l'organizzazione delle riunioni, l'attuazione delle deliberazioni adottate e gli adempimenti connessi all'attività d'indagine.

Art. 6

1. L'atto di convocazione, recante luogo, data e ora di svolgimento delle riunioni plenarie e l'ordine del giorno, deve essere trasmesso a tutti i componenti almeno cinque giorni prima della riunione cui si riferisce.
2. Il funzionario segretario redige il verbale delle riunioni annotando il nome dei presenti e degli assenti, riportando l'ordine del giorno, riassumendo per ciascuno argomento trattato la relazione, la discussione e le conclusioni.
3. I verbali sono sottoscritti dal Procuratore Capo e dal funzionario segretario, che ne cura la raccolta e la loro conservazione.

Art. 7

1. Per le attività dell'UPA sono previste le indennità ed i rimborsi di cui all'allegata Tabella, nei limiti di stanziamento destinati al funzionamento dell'UPA.

Art. 8

1. L'UPA è competente ad indagare su tutte le violazioni alle Norme Sportive Antidoping, ivi compresi i comportamenti - posti in essere dall'Atleta, dal suo rappresentante o accompagnatore, nonché dal personale addetto alle sessioni di prelievo - volti a non assicurare il migliore espletamento delle procedure antidoping.
2. L'UPA svolge in particolare le seguenti attività:
 - a) chiede alle FSN/DSA, agli Organismi internazionali, alle Autorità giudiziarie e statali, alle strutture antidoping del CONI-NADO ed alle Organizzazioni antidoping nazionali ed internazionali riconosciute dalla WADA ogni documento ritenuto necessario ai fini delle indagini di competenza;
 - b) può accedere senza alcuna necessità di preavviso nei locali adibiti al controllo antidoping per assistere a tutte le fasi della sessione dei prelievi;
 - c) provvede a segnalare alle Procure della Repubblica competenti e/o alle Autorità amministrative e agli Ordini professionali le fattispecie ritenute penalmente rilevanti ovvero di loro interesse a norma di legge, di cui acquisisce conoscenza, dandone contestuale comunicazione all'Ufficio Antidoping;
 - d) può chiedere alle competenti strutture antidoping pareri, valutazioni e assistenza per fatti attinenti alle indagini;
 - e) può sollecitare al CCA la predisposizione di controlli in caso di ritenuta necessità o utilità;
 - f) conduce eventuali ulteriori indagini richieste dalle vigenti normative antidoping o comunque ritenute appropriate dal CONI;
 - g) notifica immediatamente ai soggetti interessati la norma antidoping apparentemente violata;
 - h) può richiedere al TNA di decidere nel merito, qualora l'organismo giudicante della FSN/DSA non abbia fissato l'udienza entro i termini previsti ovvero nell'ulteriore termine perentorio di trenta giorni concessi dal TNA , ove richiesto dall'UPA ;
 - i) è l'organismo legittimato a presenziare dinanzi al T.A.S. nei procedimenti disciplinari per violazioni delle *Norme Sportive Antidoping*;
 - j) per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali è altresì legittimato a richiedere al CONI-NADO la stipula di appositi Protocolli d'intesa con l'Autorità Giudiziaria.
3. L'UPA, nei limiti di stanziamento stabiliti e secondo gli onorari di cui alla Tabella, può affidare a degli esperti esterni qualificati incarichi di consulenza per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
4. Ai fini dell'adempimento delle obbligazioni di notifica agli interessati, prescritte nel D.Lgs.196/03, si rimanda alla specifica documentazione tecnica annessa alle presenti Norme Sportive Antidoping.

APPENDICE F:

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E ISTRUZIONI OPERATIVE DELL'ATTIVITÀ DELL'UPA

Art. 1 Comunicazioni di rito

1. L'UPA cura i rapporti con l'Autorità giudiziaria e comunica alla Procura della Repubblica di Roma le violazioni delle NSA contestate, ai sensi e per gli effetti del vigente quadro normativo di riferimento.

Art. 2 Sospensione cautelare per controlli legge 376/2000

1. L'*Atleta* risultato positivo all'analisi del primo campione in un controllo disposto dalla CVD ai sensi della legge 376/2000 deve essere immediatamente sospeso dall'attività agonistica con provvedimento del Presidente del competente Organismo giudicante, da adottarsi in via d'urgenza nell'immediatezza della richiesta dell'UPA, inaudita altera parte. Copia del provvedimento deve essere immediatamente trasmessa all'UPA all'interessato ed alla Società (ove possibile), a mezzo fax, telegramma ovvero raccomandata a/r.
2. L'*Atleta* può proporre appello avverso tale provvedimento di sospensione cautelare al Tribunale Nazionale Antidoping (TNA) nei tempi e con le modalità previste nelle relative istruzioni operative e può altresì chiedere di essere immediatamente sentito.
3. Il provvedimento di sospensione decade trascorsi sessanta giorni dalla data di comunicazione e può essere prorogato, su richiesta dell'UPA, di ulteriori trenta giorni per i soli casi di sostanze non specificate.
Il periodo di sospensione scontato dall'*Atleta* in esecuzione di un provvedimento cautelare viene sottratto dalla sanzione eventualmente irrogata.
4. In caso di accoglimento della richiesta di archiviazione del procedimento formulata dall'UPA ovvero di proscioglimento, di assoluzione o di non luogo a procedere nei confronti dell'*Atleta* da parte del competente organismo giudicante, il provvedimento cautelare in precedenza adottato deve essere immediatamente revocato, senza alcuna possibilità di rivalsa – a qualsiasi titolo – da parte del tesserato, della Società di appartenenza e/o di altri eventuali interessati. Tale provvedimento deve essere immediatamente revocato anche nel caso in cui la controanalisi non confermi l'esito di positività riscontrata in sede di prima analisi.

Art. 3 Sospensione cautelare

1. Con provvedimento del Presidente del TNA o, in sua assenza, del Vice Presidente (ed in assenza anche di quest'ultimo, del componente giuridico ordinario più anziano di carica), in via d'urgenza su richiesta dell'UPA, inaudita altera parte: a) sono comminate sospensioni cautelari agli *Atleti* risultati positivi all'analisi del primo campione; b) possono essere comminati provvedimenti cautelativi nei confronti di soggetti, anche non

tesserati, ritenuti responsabili di violazioni delle *Norme Sportive Antidoping*. Copia del provvedimento deve essere immediatamente trasmessa all'UPA, all'interessato, alla Società (ove possibile) ed alla FSN/DSA di appartenenza, a mezzo fax, telegramma ovvero raccomandata a/r.

2. L'*Atleta* e gli altri soggetti destinatari della sospensione cautelare possono presentare opposizione al provvedimento allo stesso TNA, nei tempi e con le modalità previste nelle relative istruzioni operative e possono altresì chiedere di essere immediatamente sentiti.
3. Il provvedimento di sospensione decade trascorsi sessanta giorni dalla data di comunicazione e può essere prorogato, su richiesta dell'UPA, di ulteriori trenta giorni per i soli casi di sostanze non specificate. Il periodo di sospensione scontato dall'interessato in esecuzione di un provvedimento cautelare viene sottratto dalla sanzione eventualmente irrogata.
4. In caso di accoglimento della richiesta di archiviazione del procedimento formulata dall'UPA ovvero di proscioglimento, di assoluzione o di non luogo a procedere nei confronti del tesserato da parte del TNA, il provvedimento cautelare in precedenza adottato deve essere immediatamente revocato, senza alcuna possibilità di rivalsa - a qualsiasi titolo - da parte del tesserato, della Società di appartenenza e/o di altri eventuali interessati. Tale provvedimento deve essere immediatamente revocato anche nel caso in cui la controanalisi non confermi l'esito di positività riscontrata in sede di prima analisi.

Art. 4 Procedimento disciplinare

1. L'attivazione del procedimento disciplinare da parte dell'UPA può avvenire a seguito di notizia, comunque acquisita, dei fatti presumibilmente costituenti violazioni delle *Norme Sportive Antidoping*. Tutte le notizie pervenute all'UPA che per la loro genericità, per impossibilità di identificare i responsabili o per altri motivi non permettono, allo stato, l'inizio di un procedimento, vanno iscritte in un apposito registro denominato "*atti relativi*".
2. E' fatto obbligo alla FSN/DSA interessate, a tutti i tesserati, affiliati ed agli Atleti italiani in RTP non tesserati presso FSN/DSA, dare immediata comunicazione all'UPA di tutte le violazioni in materia di doping delle quali siano comunque venuti a conoscenza.
3. Per l'approfondimento e l'accertamento dei fatti oggetto di indagine, l'UPA convoca tempestivamente i tesserati, nonché qualunque altra persona ritenuta interessata e/o informata anche non tesserata, procedendo - se del caso - alla eventuale contestazione di addebiti disciplinari.
Ogni FSN/DSA e relativi tesserati e affiliati sono tenuti a collaborare per la citazione dei tesserati convocati ovvero degli Atleti italiani in RTP non tesserati convocati a comparire dinanzi all'UPA e per l'esecuzione degli accertamenti da quest'ultimo disposti.
In sede di audizione l'incolpato ha diritto di farsi assistere da persona di propria fiducia, nonché di essere patrocinato da un consulente legale, con spese a proprio carico. L'incolpato ha altresì diritto di replica alle contestazioni inerenti alla presunta

violazione delle *Norme Sportive Antidoping* ed alle eventuali conseguenti sanzioni disciplinari.

4. Al termine dell'indagine, l'UPA dispone il deferimento dell'incolpato o richiede l'archiviazione del procedimento al competente Organismo giudicante. Copia degli atti dell'istruttoria viene trasmessa alle Segreterie degli Organismi giudicanti competenti. Contestuale comunicazione dovrà essere inviata, anche a mezzo fax o posta elettronica, all'interessato ovvero al suo difensore, ed alla Società di appartenenza, con invio di copia del provvedimento. Nei casi di procedimenti dinanzi al TNA sarà cura dell'UPA notificare alle FSN/DSA e/o ADO interessate, nonché all'Ente sportivo di appartenenza copia del relativo provvedimento. Per i soli casi relativi a controlli disposti dalla CVD ai sensi della legge 376/2000, l'udienza presso il competente organismo giudicante della FSN/DSA deve tenersi entro il termine massimo di quaranta giorni dalla data del provvedimento di deferimento. La comunicazione della data di trattazione deve essere comunicata, se del caso anticipata a mezzo fax, telegramma o posta elettronica, all'UPA e agli interessati almeno quindici giorni prima dell'udienza. Eventuali memorie depositate al competente Organismo giudicante, devono essere contestualmente notificate, anche tramite fax o posta elettronica, a pena di inammissibilità, alla controparte entro il termine di dieci giorni prima dell'udienza. Eventuali memorie di replica possono essere presentate, con le medesime modalità, a pena di inammissibilità, fino a cinque giorni prima dell'udienza. Per il procedimento avanti il TNA valgono le disposizioni contenute nei propri Disciplinary ed Istruzione operative.

Nel caso di richiesta di archiviazione, il competente Organismo giudicante, ove:

- a) ritenga di accogliere detta richiesta sulla base della documentazione trasmessa, inaudita altera parte dispone il provvedimento di archiviazione;
- b) non ritenga di accogliere detta richiesta sulla base della documentazione trasmessa, fissa l'udienza convocando le parti nei termini previsti.

La facoltà di prendere visione degli atti e di estrarne copia può essere esercitata - con costi a carico del richiedente - solo dopo l'avvenuto deposito presso il competente organismo giudicante.

5. L'UPA, in persona di un suo componente ovvero per il tramite della Procura federale appositamente delegata, è parte necessaria nel procedimento disciplinare dinanzi al competente organismo giudicante federale.
6. E' fatto obbligo al competente organismo giudicante della FSN/DSA trasmettere, anche a mezzo fax, posta elettronica o raccomandata a/r, ai tesserati, all'UPA, alla Federazione Internazionale e/o ADO interessate ed alla WADA, nel termine massimo di quindici giorni dalla data dell'udienza, copia della decisione adottata corredata delle motivazioni, notificando all'UPA copia dell'avvenuta trasmissione. In caso di istanza della WADA o della Federazione Internazionale e/o ADO interessate, l'organismo giudicante della FSN/DSA provvederà altresì a trasmettere l'intero fascicolo del procedimento entro sette giorni dalla richiesta.

Nel caso in cui il predetto organismo giudicante federale non provveda a notificare nei termini del presente articolo le proprie decisioni unitamente alle motivazioni ovvero a trasmettere i

fascicoli del procedimento ai soggetti sopra richiamati, l'UPA ,
previa diffida e decorso il termine di ulteriori dieci giorni,
provvederà, per il tramite dell'Ufficio Antidoping, a darne
segnalazione alla Giunta Nazionale del CONI per gli opportuni
provvedimenti.

Art. 5
Competenza per connessione

1. Qualora al termine dell'indagine istruita dall'UPA, in relazione a violazioni riferite ai controlli disposti dalla Commissione Ministeriale di cui alla legge 376/2000, emergano responsabilità per violazioni delle *Norme Sportive Antidoping* a carico di uno o più soggetti oltre all'incolpato principale, che siano connesse per l'oggetto o per il titolo, la trattazione unitaria del procedimento compete al TNA.

Art. 6
Norme transitorie e Prescrizione

1. Per tutti i casi di violazione alle *Norme Sportive Antidoping* in corso di indagine e non ancora esitati da parte dell'UPA in un provvedimento di deferimento e/o di archiviazione alla data di emanazione delle presenti *Norme Sportive Antidoping*, si applicano le regole di procedura di cui alle presenti norme, con le relative competenze di giurisdizione.
2. Non può essere avviata alcuna azione contro un *Atleta* o altra *Persona* per una violazione di una norma antidoping contenuta nelle *Norme Sportive Antidoping* se tale azione non viene avviata entro otto (8) anni dalla data in cui sarebbe stata commessa la violazione.

APPENDICE G:

DISCIPLINARE CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL TNA

Art. 1

1. Il presente disciplinare stabilisce le modalità di organizzazione e di funzionamento del Tribunale Nazionale Antidoping in materia di doping, in seguito denominato TNA .
2. Il TNA è organismo indipendente di Giustizia, che agisce in posizione di piena autonomia di giudizio, con lo scopo di assicurare il primo grado di giudizio in materia di violazione delle *Norme Sportive Antidoping* ovvero di perseguire l'obiettivo della maggiore omogeneità possibile giudicando in secondo grado sulle decisioni in materia di doping prese nel previsto unico grado di giustizia sportiva federale per le sole violazioni riferite ai controlli disposti dalla Commissione Ministeriale di cui alla legge 376/2000 sugli Atleti tesserati alle FSN/DSA.
3. Per le sole violazioni riferite ai controlli disposti dalla Commissione Ministeriale di cui alla legge 376/2000, le FSN/DSA devono attribuire al proprio Organismo giudicante, competente a giudicare in ultima istanza sulle impugnazioni avverso le decisioni dei propri Organismi Giudicanti, la competenza di primo grado in materia di violazione delle *Norme Sportive Antidoping*.
4. Completato il procedimento innanzi al TNA, è possibile presentare appello esclusivamente al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna (TAS), anche in ottemperanza all'art. 13 del Codice WADA ed in virtù del principio del doppio grado di giurisdizione contemplato dall'art. 3.5 dei Principi di Giustizia Sportiva approvati dal CONI.

Art. 2

1. Il TNA, nominato dalla Giunta Nazionale del CONI, è costituito da un Presidente, da otto componenti giuridici ordinari di cui uno Vice presidente e da due componenti tecnici.
2. Il TNA svolge la propria attività secondo le proprie istruzioni operative.
3. Il Presidente, ed i componenti giuridici ordinari debbono essere magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, professori universitari in materie giuridiche, avvocati o esperti di diritto sportivo, anche a riposo. I due componenti tecnici debbono avere particolare esperienza e qualificazione in materia di doping nello sport ovvero essere esperti in materie tecnico - scientifiche.

Art. 3

1. Il Presidente:
 - a) rappresenta il TNA ;
 - b) convoca e presiede le udienze;
 - c) convoca e presiede le riunioni plenarie del TNA con frequenza almeno mensile, stabilendone l'ordine del giorno;
 - d) coordina l'attività del TNA , anche nei rapporti con gli altri enti interessati all'attività antidoping;

- e) detta le opportune disposizioni e cura i procedimenti in prima persona, insieme ad uno o più componenti giuridici ordinari o assegnandoli ad uno o più di loro;
- f) incarica i componenti giuridici ordinari ovvero i componenti tecnici per le materie di competenza, dello svolgimento di compiti specifici o questioni determinate;
- g) cura la sottoscrizione degli atti, delle decisioni adottate e dei verbali.

Art. 4

1. I componenti del TNA rimangono in carica per la durata del quadriennio olimpico, salvo sostituzioni ed integrazioni da parte della Giunta Nazionale del CONI.
2. Le dimissioni sono presentate all'Ufficio Antidoping, che le inoltra alla Giunta Nazionale del CONI.
3. Qualora un componente del TNA non partecipi senza opportuna giustificazione a tre riunioni/udienze, il Presidente, per il tramite dell'Ufficio Antidoping, formalizza alla Giunta Nazionale del CONI la richiesta di sostituzione.
4. L'incarico di Presidente e di componente giuridico ordinario e di componente tecnico è incompatibile con incarichi o cariche rivestite in seno a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e Società sportive. La condizione di incompatibilità deve essere comunicata dall'interessato al Presidente del CONI entro trenta giorni dal suo insorgere, con l'opzione per l'uno o l'altro incarico. In mancanza, l'incarico conferito ai sensi delle *Norme Sportive Antidoping* decade automaticamente. Il Presidente e i componenti non possono in alcun caso – direttamente o indirettamente – assumere la difesa e/o assistere nelle fasi di accertamento e disciplinari i tesserati incolpati per fatti di doping, nonché assumere incarichi di consulenza relativi a tali fatti, pena l'immediata decadenza dall'incarico conferito ai sensi delle *Norme Sportive Antidoping*.

Art. 5

1. Nell'ambito del personale dipendente dell'Ufficio Antidoping della Coni Servizi S.p.A. viene individuato un funzionario con l'incarico di segretario del TNA, di cui si avvale il Presidente per l'espletamento dei relativi compiti istituzionali.
2. Il funzionario segretario svolge le necessarie attività di supporto per il TNA, curando in particolare l'organizzazione delle riunioni, l'attuazione delle deliberazioni adottate e gli adempimenti connessi all'attività di giustizia sportiva.

Art. 6

1. L'atto di convocazione, recante luogo, data e ora di svolgimento delle riunioni plenarie e l'ordine del giorno, deve essere trasmesso a tutti i componenti almeno cinque giorni prima della riunione cui si riferisce.
2. Il funzionario segretario redige il verbale delle riunioni annotando il nome dei presenti e degli assenti, riportando l'ordine del giorno, riassumendo per ciascuno argomento trattato la relazione, la discussione e le conclusioni.

3. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal funzionario segretario, che ne cura la raccolta e la loro conservazione.

Art. 7

1. Per le attività del TNA sono previste le indennità ed i rimborsi di cui all'allegata Tabella, nei limiti di stanziamento destinati al funzionamento del TNA.

Art. 8

1. Il TNA, per la validità delle riunioni collegiali, giudica con la presenza del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vice Presidente (ed in assenza anche di quest'ultimo, del componente giuridico ordinario più anziano di carica) e di almeno due componenti giuridici ordinari. In caso di parità di anzianità di carica tra due o più componenti giuridici ordinari, presiede la seduta il componente giuridico più anziano di età.
2. Le decisioni nelle riunioni collegiali sono adottate a maggioranza dei presenti: in caso di parità di voti espressi prevale il voto del Presidente o in sua assenza del Vice presidente (ed in assenza anche di quest'ultimo, del componente giuridico ordinario avente diritto a presiedere la seduta). I componenti tecnici fanno parte del collegio giudicante quando sussistono particolari esigenze di carattere tecnico-scientifico, su convocazione del Presidente. I componenti tecnici, su richiesta del Presidente, partecipano alle deliberazioni in camera di consiglio con funzioni consultive, senza diritto di voto.
3. Il TNA, nei limiti di stanziamento stabiliti e secondo gli onorari di cui alla Tabella, può affidare ad esperti esterni qualificati incarichi di consulenza per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
4. Ai fini dell'adempimento delle obbligazioni di notifica agli interessati, prescritte nel D.Lgs.196/03, si rimanda alla specifica documentazione tecnica annessa alle presenti Norme Sportive Antidoping.

APPENDICE H:
ISTRUZIONI OPERATIVE DEL TNA

Art. 1
Competenza del TNA

1. Il TNA è organismo indipendente di Giustizia, che agisce in posizione di piena autonomia di giudizio, con lo scopo di assicurare il primo grado di giudizio in materia di violazione delle *Norme Sportive Antidoping* ovvero di perseguire l'obiettivo della maggiore omogeneità possibile giudicando in secondo grado sulle decisioni in materia di doping prese nel previsto unico grado di giustizia sportiva federale per le sole violazioni riferite ai controlli disposti dalla Commissione Ministeriale di cui alla legge 376/2000 sugli Atleti tesserati alle FSN/DSA.

Art. 2
Modalità e termini per la presentazione dell'appello/opposizione avverso la sospensione cautelare

1. Avverso la sospensione cautelare, è ammesso appello od opposizione solo da parte dell'atleta e/o degli altri soggetti destinatari del provvedimento entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso.
2. A pena di inammissibilità l'appello/opposizione, corredato dei motivi, del versamento dei diritti amministrativi nella misura annualmente stabilita dal CONI, come da Tabella dei diritti amministrativi, e della prova dell'avvenuta comunicazione alla controparte (UPA), va proposto con atto sottoscritto dal ricorrente, a mezzo lettera raccomandata a/r ovvero trasmesso a mezzo fax o per posta elettronica, alla Segreteria del TNA, nei termini sopra previsti.
3. L'udienza, fissata a cura del Presidente del TNA, deve tenersi entro il termine massimo di dieci giorni dalla data di ricezione degli atti, dando tempestiva comunicazione della data, dell'orario e del luogo in cui si terrà l'udienza, anche a mezzo fax, all'UPA, all'appellante ed al difensore costituito.
4. La trattazione delle controversie avviene in camera di consiglio. E' facoltà dell'appellante essere presente direttamente o per delega al proprio difensore. L'UPA deve intervenire con un proprio componente. In caso di mancata comparizione dell'appellante o del proprio difensore il TNA procede anche in loro assenza.
5. Il TNA, dopo la discussione, provvede dando immediata lettura della decisione adottata in merito.

Art. 3
Modalità e termini per la presentazione dell'appello per violazioni della normativa antidoping riferite ai controlli disposti dalla Commissione Ministeriale di cui alla legge 376/2000 sugli Atleti tesserati alle FSN/DSA

1. L'appello può essere proposto dall'UPA, dalla controparte ovvero dalla Federazione Internazionale e dalla WADA, qualora vi abbiano interesse:

- a) in via principale, avverso le decisioni e/o i provvedimenti degli organismi giudicanti corredate dei motivi, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione delle predette decisioni;
- b) in via incidentale, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricezione dell'appello principale.

A pena di inammissibilità l'appello, corredato dei motivi, del versamento dei diritti amministrativi nella misura annualmente stabilita dal CONI, come da Tabella dei diritti amministrativi, e della prova dell'avvenuta comunicazione alla controparte (UPA, atleta e/o tesserato) nonché alla Federazione Internazionale interessata ed alla WADA, va proposto con atto sottoscritto dal ricorrente, a mezzo lettera raccomandata a/r ovvero trasmesso a mezzo fax o per posta elettronica, alla Segreteria del TNA, nei termini sopra previsti.

2. In caso di impugnazione da parte della Federazione Internazionale interessata o della WADA, queste devono trasmettere l'istanza al TNA nei termini e con le modalità sopra descritte, dando contestualmente prova dell'avvenuta notifica all'UPA, all'atleta e/o al tesserato anche per il tramite della FSN/DSA di appartenenza.
3. Possono essere impugnate tutte le decisioni o i provvedimenti di squalifica ovvero di proscioglimento, archiviazione, assoluzione, prescrizione dei termini, inammissibilità, di non luogo a procedere e comunque ogni altro provvedimento emesso dal competente organismo giudicante della FSN/DSA.
4. Fa fede esclusivamente la data risultante dal timbro apposto dall'Ufficio postale accettante, ovvero l'attestazione del deposito ovvero della ricezione a mezzo fax o per posta elettronica.
5. L'UPA, la WADA e la Federazione Internazionale interessata non sono tenute al versamento dei diritti amministrativi relativi all'appello.
6. L'appello non ha effetto sospensivo della decisione di primo grado.

Art. 4 Procedimento avanti il TNA

1. Il TNA :
 - a) nei casi in cui assicura il primo grado di giudizio, riceve gli atti dall'UPA al termine dell'indagine;
 - b) nei casi di procedimenti di appello, acquisisce copia degli atti del fascicolo direttamente dall'organismo giudicante della FSN/DSA, il quale ne cura la trasmissione entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della richiesta formulata dalla Segreteria del TNA.

Per i casi delle precedenti lettere a) e b), l'udienza, fissata a cura del Presidente del TNA, deve tenersi entro il termine massimo di cinquanta giorni dalla data di ricezione degli atti, dando tempestiva comunicazione della data, dell'orario e del luogo in cui si terrà l'udienza, anche a mezzo fax, alle parti ed al difensore, costituito. La FSN/DSA, gli Enti sportivi interessati e/o la Società di appartenenza sono tenuti, qualora attivati dal TNA, a verificare che l'interessato abbia ricevuto la notifica e, in mancanza, a provvedervi direttamente entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data dell'accertamento. Nel caso di

irreperibilità dell'interessato la notifica della convocazione si intende perfezionata mediante il deposito dell'atto presso la FSN /DSA o Ente sportivo di appartenenza. Nel caso di soggetto non tesserato irreperibile la notifica della convocazione si intende perfezionata mediante deposito dell'atto presso la Segreteria del TNA..

Fino a dieci giorni prima dell'udienza tutte le parti possono presentare memorie e, fino a cinque giorni prima, possono presentare memorie di replica. Memorie e memorie di replica devono essere comunicate, anche tramite fax o posta elettronica, alle controparti, a pena di inammissibilità, negli stessi termini. In caso di rinuncia all'appello, l'impugnazione viene dichiarata inammissibile dal TNA.

2. La trattazione delle controversie avviene in camera di consiglio. Tuttavia, entro sette giorni dalla data fissata per l'udienza, le parti possono chiedere, con istanza motivata, la trattazione in pubblica udienza. Il TNA, sentite le parti, se accoglie l'istanza, dispone la trattazione in pubblica udienza se non vi ostino esigenze di riservatezza o di tutela dei soggetti coinvolti nel procedimento. Sempre sentite le parti, la trattazione in pubblica udienza può essere, comunque, disposta d'ufficio.
3. E' facoltà dell'incolpato essere presente direttamente o per delega al proprio difensore. L'UPA deve intervenire o con un proprio componente o con propria memoria. In caso di mancata comparizione dell'incolpato o del proprio difensore il TNA procede anche in loro assenza.
4. La Federazione Internazionale e la WADA possono intervenire a mezzo degli organi rappresentativi ovvero a mezzo di soggetti specificatamente delegati o con proprie memorie.
5. Il Presidente, o su sua delega un componente giuridico, fa la relazione. Il Presidente, anche su richiesta di un componente, può porre domande ed effettuare contestazioni.
6. Il TNA può affidare ad esperti esterni qualificati incarichi di consulenza.
7. Le parti formulano le loro eventuali richieste. Nei procedimenti di appello dinanzi al TNA non possono proporsi domande o questioni nuove; l'appellante può chiedere l'ammissione di nuove prove soltanto se dimostra di non aver potuto produrle nel giudizio di primo grado per cause a lui non imputabili. Il TNA può ammettere tali nuove prove se le ritiene indispensabili ai fini della decisione, consentendo alle altre parti di controdedurre.
8. Il Presidente può consentire, su richiesta delle parti interessate, eventuali repliche nei limiti temporali da lui stabiliti.
9. Al TNA sono demandati, quando giudice in unico grado, i più ampi poteri di indagine e accertamento. Il TNA può incaricare l'UPA di effettuare specifici accertamenti o un supplemento di indagine. La procedura dibattimentale deve attenersi ai seguenti principi: a) tempestività dell'udienza; b) collegio giudicante equo e imparziale; c) diritto di essere patrocinati da un consulente legale, a proprie spese; d) diritto di essere informati correttamente e tempestivamente della presunta violazione del regolamento antidoping; e) diritto di replica in ordine alla presunta violazione del regolamento antidoping e alle relative sanzioni; f) diritto delle parti a presentare prove, incluso il diritto a chiamare e interrogare i testi (fatta salva la facoltà del collegio giudicante di accogliere testimonianze rilasciate per telefono o su atto scritto); g) diritto della Persona interessata a

- un interprete durante l'udienza, con piena facoltà del collegio giudicante di accertare l'identità e i costi dell'interprete; h) sentenza scritta argomentata e tempestiva, che includa specificamente una dichiarazione del motivo/dei motivi per un'eventuale squalifica.
10. Il TNA, dopo la discussione, provvede dando immediata lettura del dispositivo, salvo che, per la complessità o per l'importanza delle questioni da decidere ovvero per la necessità di rinnovare singoli atti, il Presidente ritenga indispensabile differire la deliberazione ad altra udienza.
 11. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia, salvo che, per la complessità del procedimento, il TNA indichi un termine più lungo, comunque non superiore a trenta giorni. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale a cura dell'ufficio di segreteria.
 12. Il TNA dichiara l'improcedibilità dell'appello per mancanza di legittimazione o interesse a ricorrere o negli altri casi previsti dalle *Norme Sportive Antidoping*.
 13. Il TNA dichiara l'inammissibilità dell'appello nei casi previsti dalle *Norme Sportive Antidoping*.
 14. Se rileva che l'organismo giudicante della FSN/DSA ha deciso con palese violazione del contraddittorio, annulla la decisione impugnata e laddove ritenga di non poter provvedere direttamente nel merito, rinvia all'organo che ha emesso la decisione stessa per un nuovo giudizio.
 15. Se rileva che l'organismo giudicante della FSN/DSA non ha provveduto su tutte le domande proposte, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, non ha in alcun modo motivato la propria decisione o è incorso in nullità, annulla la decisione impugnata e, laddove ritenga di non poter provvedere direttamente nel merito, rinvia all'organismo che ha emesso la decisione stessa per un nuovo giudizio.
 16. Se rileva che l'organismo giudicante della FSN/DSA ha erroneamente dichiarato l'estinzione per prescrizione o per altra causa dell'addebito disciplinare, senza entrare nel merito, ovvero in caso di erronea declaratoria sulla competenza o sulla giurisdizione, annulla la decisione impugnata e rinvia al predetto organismo per l'esame nel merito.
 17. Il giudice di rinvio si uniforma alla decisione del TNA per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa.
 18. Negli altri casi, previa eventuale rinnovazione di singoli atti, ove ancora possibile e necessaria, decide l'appello nel merito e se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento, annulla la decisione impugnata decidendo nuovamente nel merito.
 19. Qualora il competente organismo giudicante della FSN o DSA non abbia fissato l'udienza o non abbia assunto una decisione nel merito entro i termini previsti dalle presenti *Norme Sportive Antidoping*, il TNA, su richiesta dell'UPA concede un ulteriore termine perentorio di trenta giorni entro il quale il predetto organismo deve definire il procedimento. Decaduto tale ultimo termine il TNA richiede gli atti del procedimento all'UPA - che li trasmette entro cinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta - e fissa la data di trattazione nel merito del procedimento.

20. Se una volta emesso il dispositivo, la motivazione della decisione non viene depositata dal competente organismo giudicante della FSN/DSA nel termine stabilito, può essere proposto appello al TNA sulla base del mero dispositivo, salvo la facoltà per le parti di depositare motivi aggiunti a seguito del deposito delle motivazioni. Nel caso di appello sulla base del mero dispositivo ed in assenza di motivazioni il TNA può fissare l'udienza e decidere allo stato degli atti.
21. Il TNA può condannare la parte privata soccombente alle spese del procedimento, nonché al pagamento di una somma in favore del CONI- NADO, come da Tabella.
22. Tutte le decisioni adottate dal TNA possono essere impugnate dalle parti interessate al TAS, nel rispetto della sua normativa entro 30 giorni dalla data di ricevimento della decisione corredata delle motivazioni.

Art. 5 Comunicazione e pubblicazione delle decisioni

1. Le decisioni del TNA vengono comunicate a mezzo fax, o in alternativa tramite raccomandata a/r, telegramma o posta elettronica, alle parti ed al difensore costituito, alla Società (ove possibile), alla FSN/DSA competente.
2. I dispositivi delle decisioni del TNA sono pubblicati sul sito internet del CONI www.coni.it.

Art. 6 Decorso e sospensione dei termini processuali

1. Il decorso dei termini processuali relativi al TNA è sospeso di diritto per un periodo estivo non superiore a 30 giorni per ciascun anno, con provvedimento del Presidente pubblicato sul sito del CONI www.coni.it, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
2. Con provvedimento del Presidente del TNA pubblicato sul sito del CONI www.coni.it il decorso dei termini processuali previsti dalle *Norme Sportive Antidoping* può essere sospeso in altri periodi dell'anno anche tenuto conto delle direttive emanate dalla Coni Servizi SpA in materia di chiusura degli uffici e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Art. 7 Giudizio di revocazione

1. Sono soggette a revocazione, senza limiti di tempo, le decisioni pronunciate dal TNA e passate in giudicato.
2. La revocazione può essere richiesta:
 - a. Se dopo la pronuncia sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che la decisione sanzionatoria o assolutoria debba essere modificata;

- b. Se si dimostra che la decisione fu pronunciata in conseguenza di falsità in atti.
3. Possono chiedere la revocazione il sanzionato, l'UPA, la WADA e la Federazione Internazionale.
4. La richiesta deve essere presentata al TNA dall'interessato. Il TNA acquisisce il parere delle altre parti del precedente giudizio e, entro 10 giorni, decide in camera di consiglio se la domanda è ammissibile.
5. Se il TNA ritiene ammissibile la domanda fissa entro 20 giorno l'udienza di comparizione delle parti; altrimenti dichiara l'inammissibilità con ordinanza impugnabile solo di fronte al TAS.
6. Se la richiesta di revocazione viene accolta, il TNA revoca la decisione e pronuncia il proscioglimento o la sanzione indicandone i motivi. La relativa decisione è impugnabile solo di fronte al TAS.
7. Se l'istante viene prosciolto devono essergli restituiti i titoli sportivi, i premi e le somme eventualmente versate quali sanzioni economiche.
8. La pronuncia di revocazione è soggetta alle stesse forme di pubblicità adottate per la precedente decisione.

Art. 8 Astensione e ricusazione

1. Ciascuna parte può ricusare i componenti del TNA mediante istanza sottoscritta dalla parte personalmente o dal suo difensore munito di procura speciale. L'istanza va indirizzata al TNA e deve essere proposta entro il termine di tre giorni dalla scoperta del motivo che legittima la ricusazione.
La segreteria del TNA provvederà a darne comunicazione al componente ricusato, il quale può presentare deduzioni scritte. L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione dei motivi specifici di ricusazione, di seguito indicati, e delle relative prove
 - a) se il giudice ricusato o un suo prossimo congiunto ha interesse alla questione sottoposta alla sua cognizione;
 - b) se il giudice ricusato o il coniuge è prossimo congiunto di una delle parti o di alcuno dei difensori del procedimento sottoposto alla sua cognizione;
 - c) se il giudice ricusato ha grave inimicizia o motivi di dissidio con le parti del procedimento sottoposto alla sua attenzione;
 - d) se il giudice ricusato ha svolto funzioni inquirenti in ordine al procedimento sottoposto alla sua cognizione o a procedimenti connessi.
2. Sull'istanza di ricusazione proposta dalla parte, decidono i componenti del TNA, escluso il componente ricusato, inaudita altera parte, entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza.
3. Il giudice ricusato, se la ricusazione è dichiarata inammissibile o rigettata, può partecipare al giudizio. La decisione adottata dal TNA è inappellabile.
4. Ciascun componente ha l'obbligo di astenersi in ciascuno dei casi indicati alle lettere a), b), c), d) di cui al comma 1. Ha inoltre l'obbligo di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

5. Sull'istanza di astensione proposta dal componente, decide il TNA, escluso il componente che ha presentato l'istanza, inaudita altera parte, entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza, La decisione adottata dal TNA è inappellabile.

APPENDICE I:
STANDARD INTERNAZIONALI WADA

Gli Standard Internazionali WADA sono immediatamente esecutivi dalla loro pubblicazione sul sito www.wada-ama.org .

APPENDICE L:
APPENDICI FEDERALI

Le Appendici Federali sono particolari documenti tecnici attuativi delle *Norme Sportive Antidoping* italiane, che regolano la composizione ed i compiti delle strutture federali impegnate nel contrasto al doping nello sport e le procedure integrative in materia di sessioni di prelievo e relativo personale incaricato, in conformità al regolamento tipo del Settore Sanitario Federale, adottato dalla Giunta Nazionale in data 9 maggio 2007 .

Le Appendici Federali entrano in vigore dopo la loro approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI e la loro pubblicazione sui rispettivi siti federali.

Sul sito del CONI www.coni.it/antidoping è riportato l'elenco delle FSN o DSA che hanno Appendici Federali in vigore.

APPENDICE M:

INFORMATIVA

pubblicato con circolare del Segretario Generale del CONI e consultabile sul sito www.coni.it/antidoping [(modulo che ciascuna FSN/DSA deve consegnare e ricevere debitamente firmato dagli Atleti interessati, comunque all'atto del tesseramento ovvero che l'Atleta interessato riceve nella comunicazione di inserimento nel Registered Testing Pool (RTP) e che debitamente firmato provvederà a trasmettere al CONI-NADO]

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. Finalità

1.1. L'Atleta, con il tesseramento, entra a far parte dell'Ordinamento Sportivo, e più precisamente della specifica FSN/DSA, divenendo soggetto di tutti i diritti e gli obblighi previsti dai regolamenti federali ed in ultima analisi del CONI.

Così in particolare il vincolo instaurato con il tesseramento – che presuppone, come requisito indispensabile, la manifestazione di volontà dell'atleta di entrare a far parte dell'Ordinamento sportivo – comporta, fra gli altri, l'obbligo di una condotta conforme ai principi di lealtà e probità sportiva, ma soprattutto l'obbligo dell'osservanza delle norme statutarie e regolamentari in materia di doping. Tale obbligo ricade altresì sugli Atleti inseriti nel Registered Testing Pool (RTP) ovvero sugli Atleti presenti sul territorio nazionale.

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), quale organismo responsabile, per le proprie specifiche competenze, della lotta al doping sul territorio nazionale è destinatario e garante, da un lato, della normativa statuale sulla tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping, dall'altro, del rispetto della normativa sportiva internazionale.

Sotto tale profilo il Comitato Olimpico Nazionale ha approvato le Norme sportive antidoping, quale documento tecnico attuativo del Codice Mondiale Antidoping WADA nonché degli Standard Internazionali dei controlli e dai modelli di migliore pratica (c.d. Programma Mondiale Antidoping).

Il Codice è stato recepito dalla convenzione UNESCO, sottoscritta e ratificata anche dall'Italia, e pertanto – a tutti gli effetti – fonte di diritto internazionale, ratificata dall'Italia con Legge 26.11.2007, n.230.

Specifiche finalità del Codice Mondiale Antidoping sono:

- tutelare il diritto fondamentale degli Atleti alla pratica di uno sport libero dal doping e quindi promuovere la salute, la lealtà e l'uguaglianza di tutti gli Atleti del mondo;
- garantire l'applicazione di programmi antidoping armonizzati, coordinati ed efficaci sia a livello mondiale che nazionale, al fine di individuare, scoraggiare e prevenire la pratica del doping.

Le norme sportive antidoping anzidette, trovano immediata applicazione da parte delle FSN/DSA.

All'atto del tesseramento Federale, dell'inserimento nel Registered Testing Pool (RTP) - e ad ogni successivo rinnovo - ovvero con la presenza nel territorio nazionale l'Atleta dichiara la sua conoscenza ed accettazione delle norme sportive antidoping, quale condizione imprescindibile per partecipare alle attività sportive.

1.2 Tra i diversi obblighi contenuti nelle disposizioni che precedono, l'Atleta ha assunto anche quello di sottoporsi ai prelievi antidoping, delle urine ed ematici, così come disciplinati dalle disposizioni attuative degli Standard Internazionali dei controlli, quale parte integrante del Codice WADA.

Sui campioni biologici dell'atleta verranno effettuate, nei modi e nei tempi di cui alle disposizioni che precedono:

- 1) analisi sul campione delle urine prelevato.
- 2) analisi sul campione ematico prelevato.

I campioni biologici prelevati saranno conservati per un tempo determinato e comunque congruo rispetto le finalità descritte.

1.3 Ai fini che precedono, il CONI NADO utilizza DCO (Doping Control Officer) certificati ed accreditati - in conformità alla norma ISO/IEC 17024/2003, al Programma Mondiale Antidoping WADA ed alle vigenti Convenzioni contro il doping del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO, relative appendici e protocolli - che abbiano la qualifica di ispettori medici della FMSI ed abbiano completato il relativo processo di formazione.

1.4 Ai fini dell'effettuazione dei controlli all'estero su Atleti italiani e/o tesserati a FSN/DSA, il CONI-NADO potrà avvalersi dell'ANADO, l'Associazione delle Organizzazioni Nazionali Antidoping, con sede in Ottawa (Canada).

2. Modalità del trattamento

2.1. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, a cura di personale appositamente incaricato, e comprenderà - nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dall'art. 11, decreto legislativo n. 196/2003 - tutte le operazioni o complesso di operazioni previste all'art. 4, comma 1, lett. a), decreto 196/2003, necessarie al trattamento in questione per le finalità di cui al punto che precede.

La conservazione dei dati avverrà mediante archiviazione elettronica o in forma cartacea la cui conservazione sarà attuata con archiviazione tradizionale in appositi contenitori.

Il trattamento dei dati, con strumenti elettronici, è effettuato con misure organizzative idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza dell'atleta e nel rispetto degli artt. 31, 33, 35 del D.Lgs. 196/03.

2.2. Il trattamento potrebbe riguardare dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire dati idonei a rivelare "lo stato di salute".

Le informazioni di tipo medico contenute in tali dati (riguardanti, in particolare, i risultati di Laboratorio dei campioni prelevati e le certificazioni risultanti dalle esenzioni a fini terapeutici ovvero dalle dichiarazioni di uso terapeutico o quelle eventualmente necessarie per la gestione del risultato), potranno essere visionate esclusivamente da personale autorizzato e soltanto per le finalità antidoping.

Il trattamento di tali dati avverrà in modo strettamente confidenziale salvaguardando la Sua identità.

2.3 I dati in questione non saranno oggetto di diffusione né saranno comunicati ad altri soggetti, salvo suo specifico consenso limitatamente ai dati di cui al punto D) che segue.

Nonostante il Codice Mondiale Antidoping preveda e disciplini la trasmissione dei dati personali degli atleti presso il nuovo data base ADAMS (*Anti Doping Administration & Management System*), quale strumento di coordinamento delle attività antidoping svolte in tutto il mondo - il CONI-NADO si asterrà dall'utilizzare tale data base fino a quando il Garante per la protezione dei dati personali non riterrà soddisfatte le garanzie minime previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali e dalla direttiva 95/46CE. I seguenti dati verranno comunque trasmessi alla WADA in attuazione del Codice Mondiale Antidoping, attraverso fax confidenziale dedicato e/o via e-mail ovvero per posta raccomandata:

A. Dati anagrafici ed identificativi dell'atleta (nome e cognome, nazionalità, sesso, sport e disciplina praticata, organizzazioni e federazione di appartenenza, livello internazionale);

B. Dati sui luoghi di permanenza dell'atleta (Athlete Whereabouts)

In applicazione dell'art. 14.3 del Codice Mondiale Antidoping, per consentire test fuori delle competizioni l'Atleta è tenuto a fornire nell'apposita modulistica (allegato 5) i seguenti dati:

- a) nome dell'atleta*
- b) sport/disciplina*
- c) indirizzo postale*
- d) indirizzo dell'abitazione (sia di residenza abituale sia temporanea)*
- e) numeri telefonici da contattare*
- f) indirizzo e-mail*
- g) orari e sedi degli allenamenti*
- h) stage di allenamento*

- i) itinerari di viaggio*
- j) programma di gara*
- k) disabilità, ove necessario, incluso la necessità di coinvolgere eventuali terzi nel processo di notifica*
- l) gli atleti possono presentare programmi giornalieri con l'indicazione degli orari e dei luoghi in cui è più probabile che saranno disponibili per i controlli."*

Il conferimento di tali informazioni ha carattere obbligatorio, laddove l'omessa, erronea ed incompleta trasmissione costituisce violazione del Codice WADA e delle NSA come meglio specificato al successivo punto 3.

Per l'effettuazione dei controlli out competition, il DCO potrà reperire l'Atleta tra le 07.00 a.m. e le 10.00 p.m. Il DCO può tentare di rintracciare l'Atleta al di fuori di questi orari solo laddove l'atleta ha indicato la disponibilità a sottoporsi a controlli al di fuori di tali orari ovvero se l'Atleta non ha fornito alcuna indicazione sull'orario. L'individuazione da parte del DCO del locale più idoneo per i controlli out competition, avverrà tenuto conto delle richieste e delle esigenze dell'Atleta e/o dei terzi interessati in ordine al rispetto dei diritti di privacy e di dignità.

C. *Dati relativi al Piano di distribuzione dei controlli (IN & OOC)*

In tale sessione il CONI-NADO registrerà il piano dei controlli annuali [Test Distribution Plans (TDP)], il Registered Testing Pool (RTP) e relativi aggiornamenti.

D. *Dati relativi alle esenzioni ai fini terapeutici (TUE - Therapeutic Use Exemption)*

L'art. 4.4. del Codice, rubricato "Uso terapeutico", prevede l'obbligo in capo ad ogni singola NADO di osservare lo standard internazionale adottato dal WADA, che impone, tra l'altro, la trasmissione di tutte le esenzioni a fini terapeutici - accompagnate dalla documentazione relativa - al Centro Informazioni dell'Agenzia Mondiale Antidoping, che garantirà la rigorosa riservatezza (artt. 5 e 9 Standard Internazionale).

2.4. I dati personali relativi a fatti di doping, se non associati ad informazioni riguardanti sotto qualunque profilo lo stato di salute degli interessati, non sono ritenuti dati sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e pertanto verranno resi pubblici.

3. Obbligatorietà del conferimento

Il conferimento dei dati di cui alla presente informativa è obbligatorio ai fini della partecipazione all'attività sportiva del modello sportivo organizzato. Il mancato e/o erroneo-incompleto conferimento dei dati può, altresì, integrare violazione della normativa antidoping (vedi il combinato disposto degli articoli 2 e 10 del Codice WADA), comportando la sanzione di anni due di squalifica.

4. Ambito di comunicazione dei dati

I dati di cui alla presente informativa saranno comunicati dal CONI-NADO alla WADA nelle sedi di Losanna (Svizzera) e Montreal (Canada) ed all'ANADO con sede a Ottawa (Canada).

5. Il Titolare del trattamento

A seguito dell'entrata in vigore del Codice WADA, i titolari del trattamento dei dati personali in materia di doping con a fianco indicate le strutture responsabili sono:

WADA

HEADQUARTERS
Stock Exchange Tower
800 Place Victoria (Suite 1700)
P.O. Box 120
Montreal (Quebec) H4Z 1B7
Canada
Tel. : +1 514 904 9232
Fax : +1 514 904 8650

European Office – Lausanne
World Anti-Doping Agency (WADA)
MSI Maison du Sport International
Avenue de Rhodanie 54
1007 Lausanne
Switzerland
Tel.: +41 21 343 43 40
Fax: +41 21 343 43 41

E-mail: info@wada-ama.org
www.wada-ama.org

CONI

Foro Italico
00194 Roma – Italia
www.coni.it

ANADO

180 Elgin Street, Suite 1400
Ottawa, Ontario
Canada K2P 2K3
www.anado.org

La presente informativa viene pertanto resa congiuntamente dai titolari sopra indicati.

6. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:

Decreto Legislativo n.196/2003.

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

MODULO DI CONSENSO INFORMATO

Il/La sottoscritto/a tesserato/a

Nato/a _____ il

residente in

_____ C.A.P.

Via

Tel _____

Federazione di appartenenza _____ Tessera federale
n. _____

firmando il presente documento, riconosce di aver letto, compreso ed accettato integralmente le N.S.A. del CONI, le disposizioni emanate da WADA nell'ambito del Programma Mondiale Antidoping, la normativa attuativa della Federazione Sportiva nazionale in materia, nonché l'informativa ed i relativi allegati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali, ai fini della "partecipazione" all'attività sportiva

dichiara

di autorizzare espressamente il trattamento dei dati personali e sensibili forniti ai fini della "partecipazione" all'attività sportiva, cos' come descritto in informativa, e che la effettiva partecipazione all'attività sportiva è subordinata al conseguimento della idoneità alla pratica sportiva, ai sensi della normativa vigente sulla tutela sanitaria e sulla lotta al doping.

Data: _____

Firma dell'atleta:

**APPENDICE N:
TABELLA ECONOMICA**

TABELLA ECONOMICA

Ufficio Procura Antidoping (UPA)

1. **Diritti amministrativi** da versare al CONI per ciascuna richiesta delle controanalisi sul relativo campione B: **Euro 200,00 + tariffa applicata dal Laboratorio Antidoping incaricato.**
2. **Diritti amministrativi** da versare al CONI per ciascuna richiesta di report analitico: **Euro 200,00 + tariffa applicata dal Laboratorio Antidoping incaricato.**

I diritti amministrativi comunque versati sono incamerati dal CONI

CON RIFERIMENTO AI DIRITTI AMMINISTRATIVI PER L'ATTIVITA' DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING (UPA) LE SOMME DA CORRISPONDERE DEVONO ESSERE VERSATE PRESSO: B.N.L. AGENZIA 6309 C/C 87 -ABI 01005 - CAB 03309 - CIN P CODICE IBAN IT 93 P 01005 03309 000000000087 INTESTATO A CONI CON LA SPECIFICA DELLA CAUSALE DI VERSAMENTO.

Possono essere richiesti altri diritti amministrativi in relazione a specifici costi sostenuti nell'attività antidoping

Comitato Controlli Antidoping (CCA)

1. **Diritti amministrativi** da versare al CONI per ciascuna richiesta di conduzione di sessioni di prelievo antidoping, analisi di laboratorio, altra attività connessa al Programma Mondiale Antidoping: **Euro 200,00 + tariffa applicata dal Lab. Antidoping e/o Enti incaricati.**

I diritti amministrativi comunque versati sono incamerati dal CONI

CON RIFERIMENTO AI DIRITTI AMMINISTRATIVI PER L'ATTIVITA' DEL COMITATO PER I CONTROLLI ANTIDOPING (CCA) LE SOMME DA CORRISPONDERE DEVONO ESSERE VERSATE PRESSO: B.N.L. AGENZIA 6309 C/C 87 -ABI 01005 - CAB 03309 - CIN P CODICE IBAN IT 93 P 01005 03309 000000000087 INTESTATO A CONI CON LA SPECIFICA DELLA CAUSALE DI VERSAMENTO.

Possono essere richiesti altri diritti amministrativi in relazione a specifici costi sostenuti nell'attività antidoping

Tribunale Nazionale Antidoping (TNA)

Diritti amministrativi da versare al CONI riferiti a:

1. appello/opposizione al TNA della parte privata avverso i provvedimenti di sospensione cautelare: Euro 450,00
2. appello al TNA della parte privata avverso le decisioni di primo grado federale: **Euro 1.000,00 (*)**

3. rimborso delle spese a carico della parte privata soccombente (*):

- rimborso per Gettoni di presenza spettanti al Collegio Giudicante ed agli Esperti;
- onorari eventualmente corrisposti a consulenti tecnici d'ufficio;
- spese particolari richieste per l'organizzazione del procedimento;
- sanzioni economiche determinate dal TNA in base al grado di responsabilità ed alla gravità della violazione commessa

4. per le copie € 200,00 (quota fissa apertura pratica) + quota variabile come da seguente schema:

| Numero Pagine | Senza Urgenza (dopo 15 gg/massimo 30 gg dal ricevimento della richiesta) | Con urgenza (entro 14 gg dal ricevimento della richiesta) |
|---------------|---|--|
| 1-4 | € 6,19 | € 18,57 |
| 5-10 | € 7,23 | € 21,69 |
| 11-20 | € 8,26 | € 24,78 |
| 21-50 | € 10,32 | € 30,96 |
| 51-100 | € 15,49 | € 46,47 |
| Oltre 100 | € 15,49 + scaglioni precedenti fino a 100 pagine o frazione | € 46,47 + scaglioni precedenti fino a 100 pagine o frazione |

(*) la FSN/DSA di appartenenza risponde in solido con il tesserato per il pagamento dei diritti amministrativi. Ai sensi degli articoli 2 e 3 delle NSA relativi alle violazioni, il mancato pagamento delle sanzioni economiche comporta per il suo perdurare l'inibizione a tesserarsi e/o a rivestire cariche o incarichi in seno al CONI, alle FSN o DSA, ovvero a frequentare in Italia gli impianti sportivi, gli spazi destinati agli Atleti ed al personale addetto ovvero a prendere parte alle manifestazioni od eventi sportivi che si tengono sul territorio nazionale o sono organizzati dai predetti enti sportivi.

I diritti amministrativi comunque versati sono incamerati dal CONI

CON RIFERIMENTO AI DIRITTI AMMINISTRATIVI PER L'ATTIVITA' DEL TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING (TNA) LE SOMME DA CORRISPONDERE DEVONO ESSERE VERSATE PRESSO: B.N.L. AGENZIA 6309 C/C 87 -ABI 01005 - CAB 03309 - CIN P CODICE IBAN IT 93 P 01005 03309 000000000087 INTESTATO A CONI CON LA SPECIFICA DELLA CAUSALE DI VERSAMENTO.

Possono essere richiesti altri diritti amministrativi in relazione a specifici costi sostenuti nell'attività antidoping

Indennità e rimborso spese per le attività delle strutture antidoping del CONI

Determinazione delle indennità e rimborsi spese ai componenti delle strutture antidoping a partire dal 1° gennaio 2009:

- per il Presidente ed il Vice Presidente del TNA e il Procuratore Capo è attribuito il compenso omnicomprensivo su base annua previsto per il Presidente dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva e per il Presidente del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport;
- per i restanti componenti del TNA, dell'UPA, del CEFT, del CCA e per gli Esperti delle strutture antidoping è attribuito un gettone di presenza pari ad Euro 200,00 per ciascuna riunione cui essi abbiano avuto a partecipare, nei limiti di bilancio assegnati per le attività delle rispettive strutture antidoping (*).

(*) Per i componenti e gli esperti delle strutture antidoping, che non hanno un rapporto di lavoro regolato dalla disciplina del CCNL vigente per il personale Coni Servizi SpA e FSN, e che quindi prestano la loro attività a titolo gratuito, il gettone di presenza pari a **Euro 200,00** ha natura di rimborso spese forfettario non cumulabile nella stessa giornata.